RAPPORTO SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Terzo turno di Presidenza

Presidente On. Aniello FORMISANO

*(8 gennaio 2015 – 7 novembre 2015)*

INDICE

*PREMESSA* 1

*I. PUBBLICAZIONI ED EVENTI* 3

* *1.1. Il convegno sull’assetto delle fonti nella riforma costituzionale* **3**
* *1.2. La presentazione del Rapporto 2014 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea* **3**
* *1.3. Gli Appunti del Comitato* **5**
* *1.4. Il sito internet* **5**

*II. L’ATTIVAZIONE DEL COMITATO* 6

*III. CARATTERISTICHE DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA* 8

*IV. L’ATTIVITÀ CONSULTIVA DEL COMITATO* 11

* *4.1. La struttura dei pareri* **11**
* *4.2. I parametri utilizzati nei pareri* **13**
* *4.3. Analisi tecnico-normativa (ATN) e analisi di impatto della regolamentazione (AIR)* **15**
* *4.4. Profili di formulazione tecnica dei testi normativi* **17**
* *4.4.1. Considerazioni generali* **17**
* *4.4.2. Volatilità, stratificazione normativa ed assenza di coordinamento* **20**
* *4.4.3. Discipline a carattere temporaneo, transitorio, sperimentale o derogatorio* **22**
* *4.4.4. Parti descrittive, ricognitive, programmatiche o di principio* **26**
* *4.5. Sistema delle fonti* **29**
* *4.6. Richiami alla legge n. 400 del 1988* **36**
* *4.7. Profili della legislazione delegata* **44**
* *4.8. Omogeneità/eterogeneità del contenuto* **47**
* *4.9. Richiami alla legge n. 212 del 2000* **50**
* *4.10. Profili di coordinamento con disposizioni di rango costituzionale* **52**
* *4.11. La giurisprudenza della Corte costituzionale* **56**
* *4.11.1. Limiti di contenuto dei decreti-legge* **56**
* *4.11.2. La sentenza n. 70 del 2015* **57**
* *4.11.3. Le deleghe legislative* **58**
* *4.11.4. Il principio di parità delle parti* **58**

*V. CONCLUSIONI* 61

*VI. TABELLE* 63

* TAB. 1 “RILIEVI NEL PARERE” **65**
* TAB. 2 “RICHIAMI CIRCOLARE” **67**
* TAB. 3 “ULTERIORI RICHIAMI” **68**
* TAB. 4 “SISTEMA DELLE FONTI” **69**
* TAB. 5 “LEGGE 400/1988” **71**
* TAB. 6 “DISPOSIZIONI DI DELEGA” **72**

*VII. CLASSIFICAZIONE DEI PARERI* 73

# *PREMESSA*

*Il terzo turno di presidenza del Comitato per la legislazione si colloca in una fase centrale della legislatura, che presenta, dal punto di vista della produzione normativa, caratteristiche diverse rispetto ai primi due turni di presidenza.*

*Già con riguardo ai precedenti dieci mesi il presidente* pro tempore *Taglialatela aveva individuato qualche elemento di novità nel procedere della legislatura:*

*in primo luogo, lo sforzo di evitare i cosiddetti decreti-legge* omnibus*, anche se restava marcato il carattere intersettoriale di numerosi provvedimenti d’urgenza;*

*in secondo luogo, l’intensificata attenzione per gli adempimenti (spesso atipici) previsti dagli atti legislativi, sia con un costante monitoraggio dello* stock *ereditato dai precedenti Governi sia con un impegno a limitare il rimando a successivi provvedimenti attuativi, attraverso la scrittura di norme auto-applicative.*

*In questi dieci mesi, il quadro si è ulteriormente evoluto:*

*i decreti-legge vengono utilizzati con una certa parsimonia e presentano – con poche eccezioni – caratteristiche di omogeneità;*

*gli adempimenti previsti negli atti legislativi, pur numerosi, appaiono maggiormente rispettosi del sistema delle fonti: diminuisce il ricorso a strumenti atipici; per esempio, in nessun parere è stata constatata la previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare. In più, una delega prevista nell’articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124 punta a fare ordine nelle disposizioni emanate negli ultimi anni che prevedono adempimenti mai attuati;*

*cresce sensibilmente l’attenzione per la legislazione delegata, per lo più rivolta a complessi procedimenti di riforma: ne sono testimoni gli 11 pareri (su 27) espressi dal Comitato.*

*Restano le problematicità evidenziate in tutti i rapporti degli ultimi anni, poiché la produzione normativa resta volatile, stratificata, difficile da attuare.*

*Il Comitato per la legislazione ha continuato la propria attività, non limitandosi all’espressione dei pareri: si sono intensificati i contatti informali con le Commissioni di merito, cui sono state sottoposte, generalmente con successo, talune questioni di* drafting; *le condizioni di diversi pareri sono state trasfuse in emendamenti; si è svolta una riflessione ad ampio raggio sul sistema delle fonti e sulle prospettive di riforma costituzionale, con il convegno svoltosi il 22 gennaio 2015, che ha segnato il passaggio delle consegne dal presidente Taglialatela al sottoscritto.*

*Al rapporto saranno allegate schede analitiche (navigabili al loro interno) nelle quali si offre una lettura circostanziata dei pareri espressi dal Comitato.*

# *I. PUBBLICAZIONI ED EVENTI*

Come già accennato nella premessa, la riflessione sull’assetto delle fonti è stata intensa ed è culminata nel convegno svoltosi nella Sala Aldo Moro di palazzo Montecitorio il 22 gennaio 2015, che ha segnato anche il passaggio del testimone nella presidenza del Comitato.

## *1.1. Il convegno sull’assetto delle fonti nella riforma costituzionale*

Del convegno già ha parlato, nel proprio rapporto, il presidente Taglialatela. Mi limito pertanto ad evidenziare tre aspetti del lavoro del Comitato emersi in quella sede: la buona prova che hanno dato le norme regolamentari su composizione e presidenza del Comitato, con la rotazione tra deputati di maggioranza e di opposizione, che in quella occasione avevo definito “un brillante esperimento”; la continuità che si registra negli approcci del Comitato, pur nel passaggio delle presidenze; la collaborazione, anche informale, con il sistema delle Commissioni, nell’intento di promuovere una migliore scrittura delle leggi.

## *1.2. La presentazione del Rapporto 2014 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea*

La presentazione del Rapporto 2014 tra Stato, Regioni e Unione europea si è svolta il 19 marzo 2015 a Palazzo Montecitorio, nella Sala della Regina.

La redazione annuale di un rapporto sulla legislazione è stata promossa dal Comitato fin dalla sua nascita, nel 1998, e coinvolge, oltre alla Camera dei deputati, l'Istituto di studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie (ISSIRFA) del CNR e l'Osservatorio sulle fonti dell'Università di Firenze.

La presentazione del rapporto, organizzata congiuntamente da Camera, Senato e Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, costituisce una sede importante di confronto tra i rappresentanti delle Assemblee legislative e con il Governo.

Il tema sul quale si è incentrata la discussione – che come ogni anno ha preso le mosse dalla Nota di sintesi del Rapporto – ha riguardato l’assunzione di decisioni in tempi di crisi: celerità, volatilità e legittimazione delle norme tra esecutivi ed Assemblee. La Nota di sintesi individua un altro profilo critico, riguardante l’effettività delle decisioni, cioè la loro attuazione ed il loro impatto sulla realtà. Sono aspetti – come ho avuto modo di sottolineare introducendo i lavori – che il Comitato da sempre affronta sia nell’attività consultiva sia nelle proprie riflessioni.

La discussione è stata introdotta dal sottoscritto e presieduta dal Vicepresidente della Camera dei deputati, Luigi Di Maio, che ha poi tirato le conclusioni. Vi hanno preso parte: i presidenti Vannino Chiti (Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato), che ha svolto un’ampia relazione, Giampiero D’Alia (Commissione parlamentare per le questioni regionali), Giancarlo Giorgetti (Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale) e Bruno Tabacci (Commissione parlamentare per la semplificazione); i presidenti dei Consigli regionali dell’Umbria (Eros Brega, coordinatore della Conferenza), dell’Abruzzo (Giuseppe Di Pangrazio) e della Puglia (Onofrio Introna); la dottoressa Marina Elvira Calderone, presidente nazionale del Comitato unitario delle professioni, e la professoressa Ida Nicotra, componente dell’Autorità nazionale anticorruzione; i professori Paolo Caretti, direttore dell’Osservatorio sulle fonti dell’università di Firenze, e Stelio Mangiameli, direttore dell’ISSIRFA; il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Maria Elena Boschi.

## *1.3. Gli Appunti del Comitato*

Nei dieci mesi di riferimento sono stati pubblicati tre fascicoli della collana “Appunti del Comitato per la legislazione”, promossa dal Comitato fin dal 2004 in funzione di un aggiornamento periodico sull’attività normativa:

▪ il quarto fascicolo ha puntato l’attenzione sui decreti-legge tra Governo e Parlamento;

▪ il quinto fascicolo ha ricostruito, in linea generale, gli andamenti della produzione legislativa nel periodo 2008-2015.

▪ il sesto fascicolo ha analizzato i procedimenti legislativi delegati nel corso della XVII legislatura.

Se il quarto fascicolo ha puntato l’attenzione, in continuità con i primi tre, sulla decretazione d’urgenza, è sintomatico che il quinto ed il sesto fascicolo, con l’evolvere della legislatura, hanno guardato ad altri aspetti della produzione legislativa.

## *1.4. Il sito internet*

I contenuti delle pagine dedicate al Comitato nel sito della Camera sono oggetto di costante aggiornamento. Sul sito sono disponibili, per ciascuna legislatura, la composizione del Comitato, l’ordine del giorno, i resoconti sommari delle sedute, i resoconti stenografici delle audizioni, i testi integrali dei Rapporti sulla legislazione, i rapporti sull’attività svolta dal Comitato, gli atti delle iniziative promosse e, tramite un *link* alle pagine dell’Osservatorio sulla legislazione, i materiali di documentazione e gli “Appunti del Comitato”.

# *II. L’ATTIVAZIONE DEL COMITATO*

Nel terzo turno di presidenza il Comitato si è riunito **18** volte, esprimendo 27 parerisu **26** provvedimenti normativi, tutti rimessi al suo esame d’ufficio, con la rilevante eccezione del disegno di legge di riforma costituzionale (A. C. 2613-B):

* + **15** disegni di legge di conversione di decreti-legge (a norma dell’articolo 96-*bis*, comma 1 del regolamento della Camera);
  + **10** progetti di legge contenenti disposizioni di delega, sottoposti all’esame del Comitato a norma dell’articolo 16-*bis*, comma 6-*bis* del regolamento della Camera (in un caso il Comitato ha espresso il parere sia in prima, sia in seconda lettura). Nel dettaglio:
* **6**disegni di legge governativi contenenti disposizioni di delega in materia di nautica da diporto (C. 2722), di “buona scuola” (C. 2994 e C. 2994-B), di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione (C. 3098), di modifiche ai codici penale e di procedura penale (C 2798), di contratti pubblici (C 3194) e di riforma della RAI (C. 3272);
* **1** disegno di legge governativo di delegazione europea (C. 3123, legge di delegazione europea 2014);
* **3** testi unificati di proposte di legge di iniziativa parlamentare riguardanti: la riforma del sistema elettorale della Camera dei deputati (TU 3-*bis* ed abb.); il riordino del sistema nazionale della protezione civile (TU 2607 ed abb.); l’emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata (TU 1138 ed abb.);
* **1** disegno di legge riguardante la riforma della Parte II della Costituzione (C. 2613-B), sottoposto al parere del Comitato (che già si era espresso in prima lettura) a norma dell’articolo 16-*bis*, comma 4 del regolamento, su richiesta di almeno un quinto dei componenti la Commissione Affari costituzionali. Il titolo esatto del disegno di legge reca “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Tipologia pareri*** | ***Numero*** | ***%*** | ***Tipologia provvedimenti*** |
| *Pareri espressi ai sensi dell'articolo* ***96-*bis*, co. 1*** | ***15*** | ***55,5%*** | ***15*** *disegni di legge di conversione* |
| *Pareri espressi ai sensi dell'articolo* ***16-bis, co. 6-*bis** | ***11*** | ***40,8%*** | ***10*** *progetti di legge contenenti disposizioni di delega* |
| *Pareri espressi ai sensi dell'articolo* ***16-*bis*, co. 4*** | ***1*** | ***3,7%*** | ***1*** *disegno di legge costituzionale* |

# *III. CARATTERISTICHE DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA*

I dati sull’attivazione del Comitato denotano caratteristiche della produzione legislativa che si differenziano da quelle della parte iniziale della legislatura, entrata ora in una fase più matura.

Una prima annotazione: il numero dei pareri espressi dal Comitato è gradualmente e fisiologicamente diminuito negli anni, passando dai 39 del primo turno ai 32 del secondo e ai 27 del terzo.

Nel corso del primo turno, 29 pareri hanno riguardato disegni di legge di conversione e 10 pareri hanno riguardato progetti di legge contenenti disposizioni di delega o autorizzazioni alla delegificazione.

Durante il secondo turno, i pareri sono stati rispettivamente 24 e 7; il Comitato si è pronunciato anche sul disegno di legge di riforma costituzionale, su richiesta di almeno un quinto dei componenti la Commissione.

Nel terzo turno, come già segnalato, i pareri sono stati rispettivamente 15 e 11 (anche in questo caso, occorre aggiungere il parere sul disegno di legge di riforma costituzionale).

Quindi, nei primi 20 mesi di attività i pareri sui disegni di legge di conversione hanno rappresentato circa il 75 per cento dei pareri espressi dal Comitato; negli ultimi 10 mesi tale percentuale è scesa al 55 per cento. Specularmente, è aumentato il peso dei progetti di legge recanti deleghe al Governo.

Al termine del secondo turno di presidenza del Comitato, a quasi 22 mesi dall’inizio della legislatura, erano state approvate 103 leggi (tra parentesi è indicata l’incidenza percentuale di ciascuna tipologia):

43 di conversione (41,75%);

8 leggi di bilancio e di stabilità (7,77);

1 collegata alla manovra di finanza pubblica (0,97%);

30 leggi di ratifica (29,13%);

4 leggi europee e di delegazione europea (3,88%);

17 altre leggi (16,50%).

Alla data del 6 novembre 2015 risultano approvate 175 leggi:

55 di conversione (31,43%);

10 leggi di bilancio e di stabilità (5,71%);

3 leggi collegate (1,71%);

67 leggi di ratifica (38,29%);

6 leggi europee e di delegazione europea (3,43%);

34 altre leggi (19,43%).

In questi dieci mesi, quindi, sono state approvate 72 leggi, delle quali:

12 di conversione (pari al 16,67 per cento delle leggi approvate nel periodo);

2 leggi di bilancio e di stabilità (2,78%);

2 leggi collegate (2,78%);

37 leggi di ratifica (51,38%);

2 leggi europee e di delegazione europea (2,78%);

17 altre leggi (23,61%).

In questo periodo, dunque: le leggi di conversione rappresentano un sesto della produzione legislativa; aumentano molto le leggi di ratifica, che da sole valgono oltre la metà delle leggi approvate; aumenta la produzione legislativa ordinaria etichettata come “altre leggi”, che rappresenta quasi un quarto del totale.

Il confronto con l’intero anno 2014 è illuminante: in 12 mesi (rispetto ai 10 del 2015 presi in considerazione) sono state approvate ugualmente 72 leggi, delle quali:

27 (il (37,50 per cento) sono di conversione;

4 sono di bilancio (5,56%);

1 è collegata alla manovra di finanza pubblica (1,39%);

23 sono di ratifica (31,94%);

2 sono leggi europee (2,78%);

15 sono altre leggi (20,83%).

Inoltre, negli ultimi dieci mesi, i decreti-legge presentano generalmente un contenuto più omogeneo, dimensioni più modeste ed altri elementi di discontinuità rispetto al passato (cfr. *infra*).

# *IV. L’ATTIVITÀ CONSULTIVA DEL COMITATO*

Il Comitato esprime pareri “*sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all’efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente*” (art. 16-*bis*, comma 4 del regolamento della Camera).

## *4.1. La struttura dei pareri*

I pareri in genere si compongono di:

* una ***PREMESSA*** in cui vengono presi in considerazione la struttura e lo stato dell’*iter* del provvedimento, la presenza o meno dell’analisi tecnico-normativa e dell’analisi di impatto della regolamentazione, il rispetto della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi;
* eventuali ***OSSERVAZIONI*** e ***CONDIZIONI*** distinte in base ai seguenti profili: l’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente, la chiarezza e la proprietà della formulazione, l’omogeneità e i limiti di contenuto (solo per i decreti-legge);
* eventuali ***RACCOMANDAZIONI*** al legislatore affinché utilizzi correttamente gli strumenti normativi a sua disposizione.

Sui **27** pareri espressi dal Comitato nel periodo di riferimento del presente Rapporto, **4** (pari quasi al 15 per cento) sono privi di rilievi. Si tratta dei pareri riferiti: ai decreti-legge 27/2015 (C. 3059 – elezioni regionali e amministrative 2015), 99/2015 (C. 3249 – Missione EUNAVFOR MED) e 154/2015, in materia economico-sociale (C. 3340); al disegno di legge di riforma costituzionale esaminato in seconda lettura (C. 2613-B).

La struttura dei **23** pareri contenenti rilievi è quella riportata nella tabella che segue:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pareri contenenti rilievi** | |
| **Tipologia di rilievi** | **Pareri** |
| Osservazioni | **3** |
| Condizioni | **0** |
| Osservazioni e condizioni | **16** |
| Osservazioni e raccomandazioni | **1** |
| Osservazioni, condizioni e raccomandazioni | **3** |

Complessivamente, il **70** per cento dei pareri (**19** su **27**) contiene rilievi formulati in forma di condizioni; **3** pareri (il 13 per cento) contengono tutte le tre tipologie di rilievi utilizzate dal Comitato.

La tipologia dei rilievi presenti in ciascun parere è indicata nella [tabella 1](#Tab01).

## *4.2. I parametri utilizzati nei pareri*

Il Comitato, nell’esprimere i propri pareri, si basa, essenzialmente, sui seguenti atti:

* la ***legge 28 novembre 2005, n. 246*** (articolo 14, commi 1-11) ed i relativi provvedimenti di attuazione (direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 settembre 2008 e regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170), che disciplinano le relazioni per l’analisi tecnico-normativa e per l’analisi di impatto della regolamentazione;
* la ***circolare sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi normativi***, emanata il 20 aprile 2001 dal Presidente della Camera, che costituisce un utile parametro per tutti i profili di interesse del Comitato: coordinamento con la normativa vigente; formulazione del testo; sistema delle fonti (con specifico riguardo alla incidenza su fonti secondarie);
* la ***legge 23 agosto 1988, n. 400,*** che disciplina l’attività normativa del Governo e costituisce un fondamentale parametro per quanto attiene al sistema delle fonti (articoli 14, 15, 17 e 17-*bis*) e viene talora richiamata anche con riguardo al coordinamento con la legislazione vigente e alla chiarezza dei testi normativi (articolo 13-*bis*);
* la ***legge 27 luglio 2000, n. 212***, cosiddetto Statuto del contribuente, che costituisce un parametro meno utilizzato ma comunque importante per quanto attiene le disposizioni in materia tributaria, con riguardo ai temi della certezza del diritto ed alla efficacia retroattiva delle disposizioni.

In aggiunta al rispetto di tali parametri, il Comitato guarda talora al coordinamento con la normativa di rango costituzionale, anche con riferimento alle riserve di legge previste in Costituzione ed all’efficacia temporale delle leggi penali (cfr. il [paragrafo 4.10](#_4.10._Profili_di)).

In questo turno di presidenza il Comitato ha anche richiamato in più occasioni la giurisprudenza costituzionale, con specifico riguardo ai limiti di contenuto della decretazione d’urgenza e all’individuazione dei principi e criteri direttivi nelle disposizioni di delegazione legislativa al Governo (cfr. il [paragrafo 4.11](#_4.11._La_giurisprudenza)).

Non tutti i fenomeni rilevati dal Comitato rientrano però nei parametri legislativi e giurisprudenziali a sua disposizione: alcuni aspetti fondamentali della produzione normativa vengono monitorati, poiché appaiono comunque riconducibili ad un uso ordinato della legislazione. Particolarmente significativi appaiono i rilevi relativi alla stratificazione normativa ed all’intreccio tra le fonti normative (come ad esempio decreti-legge che intervengono su altri decreti-legge in corso di conversione ovvero su ambiti oggetto di delega o delegificazione).

## *4.3. Analisi tecnico-normativa (ATN) e analisi di impatto della regolamentazione (AIR)*

Dei **27** pareri resi dal Comitato **5** riguardano provvedimenti cui non sono applicabili le disposizioni in materia dianalisi tecnico-normativa (ATN) e di analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in quanto o di iniziativa parlamentare, o di provenienza, in prima o seconda lettura, dal Senato.

Dei **22** provvedimenti oggetto dei pareri in cui è stata rilevata la presenza o l’assenza di AIR e ATN:

**10** risultano corredati di AIR e di ATN;

**4** risultano corredati della sola ATN**;**

**8** sono privi sia di AIR sia di ATN.

*L’analisi tecnico-normativa (****ATN****) e l’analisi di impatto della regolamentazione (****AIR****) sono disciplinate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2008 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, che ne hanno dettato una nuova disciplina a livello governativo. L’obiettivo sotteso ai due interventi è quello di rendere più efficaci le due tipologie di analisi e più cogente l’obbligo della loro effettuazione. A questo fine il regolamento dispone che “*le proposte di atti normativi da sottoporre all’esame del Consiglio dei ministri non possono essere iscritte all’ordine del giorno se non sono corredate da un’adeguata relazione AIR, salvi i casi di esclusione e di esenzione, previsti dagli articoli 8 e 9*”; la direttiva prevede che “la carenza o l’insufficienza dell’ATN precludano l’iscrizione del provvedimento alla riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri e sono comunque rilevate e segnalate dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio (DAGL) al Presidente del Consiglio dei Ministri, prima della discussione dello schema in Consiglio dei Ministri o, in caso di regolamento di cui all’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima della sua adozione”.*

*La direttiva sull’analisi tecnico-normativa sostituisce la precedente direttiva, adottata nel 2000.*

*Il regolamento recante disciplina attuativa dell’analisi di impatto della regolamentazione dà attuazione all’articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246.*

*Le due analisi costituiscono gli strumenti per la valutazione* ex ante*, cui va aggiunta, quale strumento di valutazione* ex post*, la verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR), oggetto del successivo regolamento di cui al DPCM 19 novembre 2009, n. 212.*

*Se AIR e VIR trovano i fondamenti della loro disciplina nell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (legge di semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005), l’analisi tecnico-normativa non trova nessuna definizione a livello legislativo.*

Nei **12** casi in cui l’**AIR** è assente:

♦ in **9** pareri si constata semplicemente l’assenza; nel parere sul decreto-legge n. 146/2015 (C. 3315 – sciopero nei musei) si segnala che “La relazione illustrativa, conformemente al disposto dell’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell’intervento normativo, peraltro circoscritto”;

♦ in **3** pareri si segnala che la dichiarazione di esenzione dall’obbligo di redigere l’AIR è allegata al provvedimento ovvero che si dà conto dell’esenzione stessa nella relazione di accompagnamento.

## *4.4. Profili di formulazione tecnica dei testi normativi*

## *4.4.1. Considerazioni generali*

Il Comitato, per la legislazione, negli ultimi anni, si è interessato anche ad aspetti ulteriori rispetto a quelli espressamente trattati nella circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi; in particolare, ha prestato attenzione ai seguenti fenomeni:

♦ stratificazione normativa e modifica di norme di recente approvazione;

♦ presenza di disposizioni transitorie, speciali o temporanee;

♦ presenza di disposizioni meramente descrittive, ricognitive o programmatiche.

Sono aspetti spesso molto contigui a quelli trattati nella circolare: per esempio, le disposizioni transitorie, speciali o temporanee delineano in genere regimi derogatori.

Il quadro complessivo emerge dalla seguente tabella, ove su sfondo giallo sono indicati i profili specificamente trattati nella circolare: dei **27** pareri espressi dal Comitato nel periodo di riferimento **24** si riferiscono a profili di formulazione tecnica dei testi.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pareri riguardanti profili di formulazione tecnica dei testi legislativi** | **24 su 27** |
| Deroghe | **7** |
| Disposizioni transitorie, speciali, temporanee | **1** |
| Proroga di disposizioni transitorie | **2** |
| Richiami generici, imprecisi o errati | **6** |
| Incidenza su fonti secondarie | **1** |
| Redazione del testo | **15** |
| Titolo e rubriche | **4** |
| Stratificazione normativa | **8** |
| Modifica di norme recenti | **6** |
| Modifiche non testuali | **9** |
| Norme di interpretazione autentica | **2** |
| Reviviscenza | **1** |
| Norme descrittive, ricognitive, programmatiche | **13** |

Dalla tabella emergono con evidenza talune problematiche strutturali della produzione legislativa, che appare:

♦ non sempre curata nella formulazione (ne sono spie la ricorrenza di questioni relative alla redazione del testo, ovvero la chiarezza delle espressioni utilizzate, nonché i richiami normativi effettuati in forma generica, imprecisi o errati);

♦ complessa e talora di difficile interpretazione e ricostruzione, anche a causa delle numerose modifiche non testuali a previgenti disposizioni normative e ad una stratificazione che talora interessa anche norme di recente approvazione;

♦ condizionata da un alto numero di disposizioni implicitamente o esplicitamente derogatorie della normativa vigente oppure volte a prorogare regimi in deroga o a stabilire regimi transitori, speciali o temporanei comunque fondati su impianti derogatori;

♦ intrecciata con le fonti di rango subordinato, in forza di due fenomeni tra loro correlati: le modifiche a fonti secondarie apportate con fonti di rango primario; la previsione di provvedimenti non sempre facilmente riconducibili al sistema delle fonti per modificare atti legislativi (cosiddetta delegificazione spuria). Questi due fenomeni, nei dieci mesi di riferimento, si presentano in fase recessiva: l’auspicio è che si stia effettivamente realizzando un’inversione di tendenza, dopo anni di crescente confusione nel sistema delle fonti;

♦ accompagnata dalla presenza di previsioni di dubbia portata normativa, meramente descrittive, ricognitive o programmatiche.

La [tabella 2](#Tab02) e la [tabella 3](#Tab03) indicano nel dettaglio gli aspetti trattati nella circolare e quelli ulteriori che costituiscono oggetto dei singoli pareri espressi dal Comitato.

Rimandando per il dettaglio alle schede relative a tutti i pareri espressi nel periodo di riferimento, che saranno allegate al presente rapporto, in formato elettronico, mi limiterò in questa sede a qualche indicazione di carattere generale sugli aspetti appena segnalati.

Talune tendenze di tecnica legislativa manifestatesi nella parte finale della scorsa legislatura si ripresentano anche in quella in corso e costituiscono oggetto di attenzione da parte del Comitato. Sono tre i fenomeni di particolare interesse che già erano stati individuati con riguardo ai primi due turni di presidenza del Comitato:

* una accentuata volatilità di diverse disposizioni, in ambiti nei quali si procede o in via incrementale e/o per successivi aggiustamenti, ove si produce talora una stratificata situazione normativa, non sempre corredata degli opportuni coordinamenti;
* la previsione di discipline a carattere derogatorio, temporaneo, transitorio o sperimentale, poi magari di volta in volta prorogate;
* la redazione – a corredo delle parti precettive – di parti descrittive, ricognitive, programmatiche o di principio, che indicano contesto e finalità, talora in stile quasi colloquiale.

## *4.4.2. Volatilità, stratificazione normativa ed assenza di coordinamento*

Come risulta dalle tabelle 2 e 3, sono molti i pareri che si soffermano sui temi collegati della modifica di norme di recente approvazione, della stratificazione normativa e del mancato coordinamento con la normativa vigente. Ovviamente, i problemi si amplificano quando le norme si stratificano senza gli adeguati coordinamenti.

Segnalo, al riguardo, i seguenti pareri:

▪ sul decreto-legge n. 192/2014 (C. 2803 – mille proroghe), ove nelle premesse si rileva che «nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il decreto non sempre effettua gli opportuni coordinamenti con le preesistenti fonti normative, sulle quali talvolta interviene mediante modifiche non testuali. Diversi interventi di proroga o differimento di termini (si vedano, ad esempio, l'articolo 1, commi 2, 4, 7 e 9, concernenti assunzioni e contratti di lavoro nel settore pubblico; l'articolo 4, commi 1, 3 e 6, concernenti provvedimenti di competenza del ministero dell'interno; l'articolo 9, comma 1, relativo al divieto di conferimento in discarica di rifiuti, nonché ulteriori casi puntualmente individuati nel seguito) vengono infatti disposti senza novellare il termine precedentemente previsto ». Ne consegue la seguente osservazione: «si dovrebbero riformulare in termini di novella le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative al fine di prorogare o differire termini da esse previsti» ([Scheda 1, punto 6](#S01a06));

▪ sul disegno di legge C. 2994 (delega sulla “buona scuola), ove nelle premesse si rileva che «nel procedere a numerosi interventi modificativi della disciplina vigente (contenuta sia nel testo unico del 1994 sia in una pluralità di altri provvedimenti assai stratificati), il disegno di legge non sempre effettua un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano oggetto di modifiche non testuali (ad esempio, l'articolo 4, sull'alternanza scuola-lavoro, interviene sulla materia già disciplinata dal decreto legislativo n. 77 del 2005 apportando modifiche sia testuali sia implicite; l'articolo 7 indica le funzioni del dirigente scolastico senza effettuare un coordinamento con l'articolo 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e con l'articolo 396 del decreto legislativo n. 297 del 1994, che disciplinano il medesimo oggetto; all'articolo 19 il comma 1 dispone in merito all'Osservatorio per l'edilizia scolastica senza novellare l'articolo 6 della legge n. 23 del 1996, che ne ha previsto l'istituzione e regolato i compiti); per effetto di questi interventi sono influenzati negativamente, in particolare, i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività del testo unico del 1994, caratteri che dovrebbero essere propri di un codice riferito ad un determinato settore disciplinare; tuttavia, si segnala che l'articolo 21 delega il Governo alla codificazione e al riordino della normativa vigente: è, dunque, nell'attuazione di tale delega che potrebbero trovare efficace soluzione i problemi di coordinamento» ([Scheda 9, punto 1-*bis*](#S09a01bis));

▪ sul disegno di legge C. 2798 (modifiche ai codici penale e di procedura penale), ove nelle premesse il Comitato rileva che «l’incremento della pena per il reato di corruzione previsto dall’articolo 3 risulta già disposto, nella medesima misura, dall’articolo 1, comma 1, lettera f) della legge n. 69/2015». Ne consegue una condizione soppressiva ([Scheda 14, punto 2](#S14a02) e [condizione 1](#S14c01));

▪ sui decreti-legge nn. 83 e 92 del 2015 (C. 3201 – fallimenti, modifiche al codice civile e al codice di procedura civile e C. 3210 – rifiuti e ILVA), ove nelle premesse il Comitato annota in maniera identica che «il provvedimento interviene in una materia oggetto di una notevole stratificazione normativa, con un potenziale effetto di precarietà sulla certezza dei rapporti giuridici», esemplificando il fenomeno. Basti citare il parere sul decreto-legge n. 83/2015: «a titolo esemplificativo si segnala che l’articolo 4 modifica l’articolo 161 della legge fallimentare, che, negli ultimi anni è stato integralmente sostituito dall’articolo 2 del decreto-legge n. 32/2005 e poi modificato dal decreto legislativo n. 169/2007 e dai decreti legge n. 83/2012 e n. 69/2013» ([Scheda 16, punto 2](#S16a02)).

## *4.4.3. Discipline a carattere temporaneo, transitorio, sperimentale o derogatorio*

I decreti-legge che di volta in volta prorogano la partecipazione italiana alle missioni internazionali ed alle iniziative per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione presentano generalmente profili di interesse sul versante della stratificazione e del coordinamento normativi, che in genere interessano – ed è il motivo per cui vengono trattati in questo paragrafo – disposizioni a carattere derogatorio, originariamente percepiti per un limitato periodo di tempo e poi via via prorogati. Nei dieci mesi di riferimento il Comitato si è pronunciato su due decreti-legge: il n. 7 del 2015, che oltre al tema delle missioni affronta quello del contrasto al terrorismo; il n. 99 del 2015, concernente la partecipazione all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED.

Il ragionamento svolto nel parere sul primo decreto parte dalla constatazione che «secondo un procedimento consueto nei decreti che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, il provvedimento – reiterando una modalità di produzione normativa i cui aspetti problematici sono stati più volte segnalati dal Comitato – effettua rinvii alla normativa esistente senza potersi però rapportare ad una disciplina unitaria che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni stesse ed i cui elementi essenziali potrebbero adesso rinvenirsi nella legge n. 108 del 2009, cui, ad esempio, si rinvia per alcuni aspetti in materia di personale;

per la disciplina in materia penale, si perpetua la lunga e complessa catena di rinvii normativi al decreto-legge n. 152 del 2009 e al decreto-legge n. 209 del 2008 che, a sua volta, contiene anche ulteriori rinvii al codice penale militare di pace ed alla specifica disciplina in materia di missioni militari recata dal decreto-legge n. 421 del 2001: da ciò consegue che disposizioni inizialmente valide per il breve arco temporale di riferimento dei decreti-legge in materia di missioni vengono di volta in volta prorogate, per di più in maniera non testuale e attraverso una rete di richiami normativi difficilmente dipanabile, consolidatasi nel tempo;

in ragione della peculiare fattispecie delle missioni militari e internazionali, il provvedimento si caratterizza come disciplina in più punti derogatoria del diritto vigente. La relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) dà conto analiticamente delle norme derogate, anche implicitamente; si rammenta tuttavia che l'articolo 13-*bis* della legge n. 400 del 1988 dispone tra l'altro che il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede “a che ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate” (comma 1, lettera *a)* ) e che “Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono princìpi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito” (comma 2); a titolo esemplificativo, deroghe sono riscontrabili: all'articolo 14, comma 3 (che autorizza spese “anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato”); all'articolo 15, comma 1 (trattamento del personale in missione); all'articolo 15, comma 4 (compenso forfettario di impiego per il personale in missione); all'articolo 15, comma 5 (deroghe alla competenza territoriale dei tribunali militari, alla procedura penale militare, al codice penale ed al codice di procedura penale); all'articolo 16, comma 1, in materia contabile;

l'articolo 5, comma 1, primo periodo, incrementa di 1.800 unità il contingente di 3.000 unità di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, prorogandone l'operatività dal 31 marzo al 30 giugno 2015, con ciò integrando senza gli opportuni coordinamenti una disposizione di recentissima emanazione, recata, per di più, in un decreto-legge il cui *iter* di conversione era ancora in corso al momento della deliberazione del decreto oggi in esame» ([Scheda 4, punti 2](#S04a02), [3](#S04a03), [4](#S04a04) e [5](#S04a05)).

Dal circostanziato quadro tracciato nelle premesse conseguono una condizione, una osservazione ed una raccomandazione (che riprende analoghe raccomandazioni già formulate dal Comitato in precedenti occasioni):

la condizione è così formulata: «si valuti l'opportunità di individuare più specificamente le normative cui, per effetto del provvedimento in esame, si potrà derogare» ([Scheda 4, condizione 1](#S04c01));

l’osservazione invita le Commissioni di merito a «verificare se le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1, 4 e 5, e all'articolo 16, comma 1, debbano mantenere natura temporanea, con l'eventualità di essere soggette a successive proroghe, ovvero possano essere trasformate in previsioni a regime» ([Scheda 4, osservazione 1](#S04o01));

la raccomandazione è del seguente tenore: «richiamando quanto più volte rilevato in occasione dell'esame dei decreti-legge che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali (da ultimo nei pareri sui decreti-legge n. 2 e n. 109 del 2014), si ribadisce la necessità che venga adottata una disciplina unitaria che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni, al fine così di evitare che si perpetuino le catene di rinvii normativi alla disciplina contenuta in molteplici fonti normative ed aggiornando contestualmente i rinvii a disposizioni che, in quanto confluite nel Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono state abrogate nella fonte originaria, in termini di rinvii alle disposizioni e agli istituti disciplinati dal codice in questione» ([Scheda 4, raccomandazione 1](#S04r01)).

Nel parere sul decreto-legge n. 99 del 2015 il Comitato non formula rilievi né ripete la raccomandazione, «in attesa dell'approvazione in via definitiva del disegno di legge S. 1917, recante *Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali*, approvato dalla Camera dei deputati il 13 maggio 2015 ed in avanzato stato di esame presso il Senato» ([Scheda 19, punto 2](#S19a02)).

Un’osservazione analoga a quella sopra riportata con riguardo alla possibilità di trasformare disposizioni nate come temporanee in discipline a regime è contenuta nel parere sul decreto-legge mille proroghe (C. 2803), che proprio per la sua natura si presta a valutazioni di questo tipo, soprattutto in presenza di norme che, «a seguito di successive proroghe, si applicano ininterrottamente anche da numerosi anni» ([Scheda 1, punto 8](#S01a08) e [osservazione 3](#S01o03)).

In relazione a discipline derogatorie rispetto alla normativa vigente, è di particolare interesse il parere sul decreto-legge n. 3 del 2015 (C. 2844 – sistema bancario) ove nelle premesse si rileva che «l'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, già trattato sotto il profilo dell'immediata applicabilità, novella il testo unico bancario prevedendo che, in taluni casi, nelle banche popolari il diritto al rimborso delle azioni e di altri strumenti di capitale “è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, *anche in deroga a norme di legge*, laddove ciò è necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca”. Con ciò il decreto-legge in esame:

*a)* consente a una fonte del diritto subordinata di derogare alle previsioni di fonti legislative di rango primario senza che il legislatore individui puntualmente quali siano le disposizioni derogabili, bensì solamente la finalità per cui tale potere regolamentare è attribuito e l'oggetto;

*b)* deroga, inoltre, implicitamente alla disciplina dell'articolo 2535 del codice civile (circa il rimborso delle azioni del socio uscente nelle società cooperative) senza esplicitare tale carattere derogatorio: ciò ha luogo senza che il predetto articolo 2535 sia incluso fra quelli che il decreto stesso (articolo 1, comma 1) prevede come inapplicabili alle banche popolari» ([Scheda 2, punto 3](#S02a03)). Ne consegue una condizione che impegna le Commissioni di merito ad individuare «le disposizioni di legge cui, per effetto del provvedimento in esame, la Banca d'Italia è abilitata a derogare mediante norme di rango secondario, e si espliciti il carattere derogatorio della disposizione rispetto all'articolo 2535 del codice civile» ([Scheda 2, condizione 2](#S02c02)).

## *4.4.4. Parti descrittive, ricognitive, programmatiche o di principio*

Il ricorso a preamboli esplicativi e a periodi privi di contenuto immediatamente precettivo, in quanto si limitano a dare indicazioni di contesto, descrittive, ricognitive, di principio o programmatiche, ha trovato notevole diffusione a partire dal decreto-legge n. 70/2011, nella scorsa legislatura.

Nel periodo di riferimento del presente rapporto, si segnalano, tra gli altri, i pareri sui decreti-legge n. 3 (C. 2844 – Sistema bancario) e n. 1 del 2015 (C. 2894 – ILVA e Taranto) e sul disegno di legge C. 2994 (“Buona scuola”), che offrono un ampio campionario di disposizioni di dubbia portata normativa. Nelle premesse del primo parere si rileva che «l'articolo 3, che consente alla SACE di esercitare l'attività creditizia, reca numerose previsioni prive ovvero di dubbia portata normativa, in quanto dichiarative di finalità, volte a richiamare l'osservanza della normativa vigente, o a disporre, piuttosto pleonasticamente, che la società applichi le disposizioni secondo “le modalità operative più idonee”» ([Scheda 2, punto 10](file:///d:\utente_locale\Desktop\Rapporto_FORMISANO_COMPLETO.doc#S02a10)). Elenchi più dettagliati sono contenuti negli altri due pareri ([Scheda 3, punto 5](#S03a05); [Scheda 9, punti 6](#S09a06) e [7](#S09a07)).

Alla enumerazione delle diverse categorie di disposizioni consegue in genere una osservazione finalizzata ad una valutazione della loro portata normativa.

Appaiono di particolare interesse due pareri nei quali il Comitato riconosce l’opportunità di disposizioni apparentemente prive o di dubbia portata normativa:

nelle premesse del parere sul testo unificato C. 3-*bis*-B ed abb. si rileva che «l'articolo 14*-bis* del TUE (come novellato dall'articolo 2, comma 8, della proposta di legge in esame), prevede che le forze politiche dichiarino, fra l'altro, “il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica”, e fa salve le prerogative che l'articolo 92, secondo comma, della Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica: tale previsione – che di per sé parrebbe priva di portata normativa in quanto si limita a richiamare una disposizione vigente, peraltro di rango sovraordinato – tuttavia nel predetto contesto normativo può essere considerata come finalizzata ad orientare maggiormente la lettura della disposizione in senso costituzionalmente orientato; la previsione è, inoltre, già presente, negli stessi termini benché riferita sia alle liste singole sia alle coalizioni, nel TUE, essendo stata inserita dalla riforma elettorale di cui alla legge n. 270 del 2005» ([Scheda 6, punto 7](#S06a07));

analogamente, le premesse del parere sul decreto-legge n. 65 del 2015 (C. 3134 – pensioni, ammortizzatori sociali e TFR) desumono l’opportunità di una previsione meramente descrittiva da una sentenza della Corte costituzionale cui il decreto dà attuazione (v. infra, il paragrafo 4.11.2 e la [Scheda 11, punto 5](#S11a05)).

Di peculiare interesse è anche il parere sul disegno di legge di delegazione europea 2014 (C. 3123), ove il Comitato si sofferma sulle disposizioni volte a normare profili endoprocedimentali della delega: «il disegno di legge contiene alcune disposizioni sprovviste di un contenuto innovativo dell’ordinamento, in quanto volte a riprodurre o richiamare la disciplina già vigente ovvero riferite ad aspetti endoprocedimentali connessi all’attuazione della delega; con riferimento al primo aspetto, gli articoli 4, comma 1, lettera *c*) e 10, comma 1, lettera *e*) riproducono quanto già previsto dall’articolo 32, comma 1, lettera *b*), della legge n. 234 del 2012; l’articolo 6, comma 1, mantiene fermo quanto stabilito dall’articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo n. 188 del 2014; i principi direttivi di cui agli articoli 19, comma 1, lettera *a*) e 21, comma 1, lettera *a*) vincolano il legislatore delegato a prevedere che le definizioni siano conformi alle definizioni delle decisioni quadro oggetto di delega; con riferimento al secondo aspetto, l’articolo 6, comma 1, alinea, fa riferimento al coordinamento del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio per l’attuazione della delega oggetto dell’articolo» ([Scheda 13, punto 3](#S13a03)).

## *4.5. Sistema delle fonti*

Il Comitato ha sempre dedicato una grande attenzione nei suoi pareri agli aspetti critici legati al sistema delle fonti, analizzando:

♦ i rapporti tra le fonti del diritto;

♦ il coerente utilizzo delle fonti;

♦ la sovrapposizione di fonti;

♦ la previsione di adempimenti particolari;

♦ gli intrecci con altri atti, in particolare con altri decreti-legge in corso di conversione.

La tabella che segue mostra in maniera eloquente la frequenza con la quale il Comitato si è soffermato su tali problematiche, trattate in 20 dei 27 pareri espressi.

|  |  |
| --- | --- |
| **Sistema delle fonti: pareri con notazioni rispetto al totale** | |
| Coordinamento con vigenti fonti normative | **15** |
| Confluenza di più decreti-legge in una legge di conversione | **1** |
| Intreccio con DL in corso di conversione | **1** |
| Sovrapposizione di fonti normative | **7** |
| Coerente utilizzo delle fonti normative | **4** |
| Rapporti con fonti subordinate | **1** |
| Delegificazione spuria | **1** |
| DPCM con contenuto normativo | **2** |
| Adempimenti | **4** |
| Efficacia temporale | **8** |

La [tabella 4](#Tab04) illustra nel dettaglio i pareri espressi dal Comitato sugli specifici aspetti.

Alcuni elementi vanno evidenziati:

l’assenza di previsioni relative all’emanazione di decreti ministeriali di natura non regolamentare, oggetto di ripetuti rilievi nei precedenti turni di presidenza;

l’esiguo numero di pareri che richiamano questioni attinenti alla fuga dal sistema delle fonti, come la delegificazione spuria ed i rapporti con le fonti subordinate ed il coerente utilizzo delle fonti normative.

Il parere che si sofferma sul maggior numero di profili problematici riguarda il decreto-legge n. 192 del 2014 (C. 2803 – mille proroghe), nel quale si toccano i seguenti temi:

rapporti con fonti subordinate: l’articolo 6, comma 5 incide in maniera non testuale sull’articolo 357 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici: è il settimo decreto-legge, nell’arco di quattro anni, che novella questo articolo del regolamento; «tale circostanza – annota il Comitato – non appare coerente con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano “un diverso grado di ‘resistenza’ ad interventi modificativi successivi” [si veda il punto 3, lettera *e*), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato del 20 aprile 2001]» ([Scheda 1, punto 12](file:///d:\utente_locale\Desktop\Rapporto_FORMISANO_COMPLETO.doc#S01a12)). Ne consegue una condizione che offre un’alternativa tra la soppressione della norma ed una sua riformulazione «nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti subordinate mediante atti aventi la medesima forza» ([Scheda 1, condizione 2](#S01c02));

delegificazione spuria: «l'articolo 10, comma 9, in base alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la potestà di stabilire “l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, e l'aumento, a decorrere dal 1o gennaio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008” in misura tale da assicurare la copertura dei maggiori oneri risultanti dalle attività di monitoraggio della spesa: si attribuisce così ad una fonte subordinata il compito di modificare disposizioni di rango legislativo secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre le medesime garanzie individuate da tale ultima procedura, e della quale, come rilevato in altre circostanze dal Comitato, andrebbe altresì valutata la compatibilità con la riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione, in assenza di qualsiasi indicazione relativa alla parametrazione dei profili quantitativi della prestazione» ([Scheda 1, punto 13](#S01a13)). La conseguente condizione è così formulata: «previa valutazione della rispondenza alle previsioni dell'articolo 23 della Costituzione, si riconduca tale disposizione alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti di delegificazione» ([Scheda 1, condizione 3](#S01c03));

efficacia temporale, con un ampio campionario di proroghe, in parte già segnalate: il decreto infatti: a volte differisce termini già scaduti, con efficacia retroattiva ([Scheda 1, punto 7](#S01a07)); «proroga disposizioni di carattere temporaneo, di alcune delle quali andrebbe valutata la trasformazione a regime in quanto, a seguito di successive proroghe, si applicano ininterrottamente anche da numerosi anni» ([Scheda 1, punto 8](#S01a08)); proroga «in più punti il termine iniziale di entrata in vigore di discipline a regime alcune delle quali avrebbero dovuto trovare applicazione già da alcuni anni» ([Scheda 1, punto 9](#S01a09)); proroga « il termine per l'adozione di provvedimenti attuativi o applicativi di norme preesistenti che, conseguentemente, pur vigendo da tempo, non hanno mai trovato attuazione» ([Scheda 1, punto 10](#S01a10)); proroga disposizioni aventi carattere derogatorio ([Scheda 1, punto 11](#S01a11)).

Altri fenomeni radicati nel tempo che in questi dieci mesi hanno comunque avuto un numero limitato di ricorrenze sono i seguenti:

* il ricorso a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri come fonte intermedia tra i regolamenti ministeriali ed i regolamenti governativi (da emanare con DPR), andando oltre le previsioni della legge n. 400 del 1988[[1]](#footnote-1) ([Scheda 2, punto 4](#S02a04) e [condizione 3](#S02c03); [Scheda 9, punto 13](#S09a13)). Di particolare interesse è il decreto-legge n. 1 del 2015 (ILVA e Taranto – C. 2894), a proposito del quale il Comitato formula la seguente osservazione: «con riferimento all'articolo 8, ove il comma 3 e il comma 4 (progetto di valorizzazione culturale e turistica dell'Arsenale marittimo di Taranto) demandano l'approvazione del progetto stesso a unDPCM che “sostituisce tutte le autorizzazioni, i pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, derogando implicitamente alla legge n. 400 del 1988 (che non prevede in via generale l'adozione di DPCM su proposta di ministeri), alle procedure previste, in generale, dalla legge n. 241 del 1990 e a quelle previste dal codice ambientale e dal codice dei beni culturali, si dovrebbe valutare l'effettiva opportunità di tale articolata deroga e, comunque, l'opportunità di individuare puntualmente ed esplicitamente le normative cui – per effetto della presente disposizione – si intende derogare» ([Scheda 3, osservazione 3](#S03o03));
* talora, i decreti-legge si intrecciano con altri in corso di conversione: «l'articolo 5, comma 1, primo periodo, incrementa di 1.800 unità il contingente di 3.000 unità di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, prorogandone l'operatività dal 31 marzo al 30 giugno 2015, con ciò integrando senza gli opportuni coordinamenti una disposizione di recentissima emanazione, recata, per di più, in un decreto-legge il cui *iter* di conversione era ancora in corso al momento della deliberazione del decreto oggi in esame» ([Scheda 4, punto 5](#S04a05));
* infine, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78/2015 (C. 3262 – enti territoriali) «riproduce, all'articolo 5-*bis*, i contenuti del decreto-legge 1o luglio 2015, n. 85 (S. 1992), recante disposizioni urgenti per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio, assegnato alle Commissioni riunite 1a e 4a del Senato e, all'articolo 11, commi 16-*bis* e 16-*ter*, i contenuti degli articoli 1 e 2 del decreto legge n. 92 del 2015 (C. 3210), in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, attualmente all'esame delle Commissioni riunite VIII e X della Camera; come già evidenziato dal Comitato per la legislazione in circostanze analoghe, da tale confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei Ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – possono discendere effetti di incertezza sull'individuazione della disciplina concretamente operante nelle materie oggetto di intervento legislativo, nonché un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge, sia pure attenuata dall'espressa clausola di salvezza degli effetti prodotti dal decreto-legge confluito nel provvedimento in esame e dunque destinato a decadere» ([Scheda 20, punto 2](#S20a02)). Ne consegue la seguente raccomandazione: «abbia cura il legislatore di evitare sovrapposizioni normative ed intrecci tra disposizioni sostanzialmente identiche presenti in più provvedimenti d'urgenza, in quanto tale fenomeno è suscettibile di ingenerare incertezze interpretative ed applicative, di determinare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge nonché un uso anomalo dello strumento del decreto-legge» ([Scheda 20, raccomandazione 1](#S20r01)).

## *4.6. Richiami alla legge n. 400 del 1988*

Nel periodo di riferimento del presente rapporto, **9** pareri sui **27** espressi richiamano espressamente almeno un articolo della legge n. 400 del 1988, a testimonianza dell’attenzione posta dal Comitato sul sistema delle fonti.

Si tratta di **7** pareri espressi su disegni di legge di conversione e di **2** pareri espressi su progetti di legge contenenti disposizioni di delega.

La tabella che segue dà conto dei richiami alle disposizioni della legge n. 400 del 1988 operate dai pareri espressi nel periodo di riferimento.

### Gli articoli della legge n. 400/1988 richiamati nei pareri del Comitato

| **Pareri contenenti richiami alla L. 400/1988** | |
| --- | --- |
| **Riferimento normativo** | **Num. pareri** |
| **art. 11, co. 2** Commissario straordinario di Governo | **1** |
| **art. 13-*bis*** Chiarezza testi normativi | **1** |
| **Art. 15,** con particolare riguardo al comma 1 | **1** |
| **art. 15, co. 2, *a)*** Deleghe in DL | **1** |
| **Art. 15, comma 2, lett. b)** Limiti di contenuto | **1** |
| **art. 15, co. 3** Immediata applicazione | **2** |
| **art. 17, co. 1** Reg. esec., att. integ., indip. (DPR) | **1** |
| **art. 17, co. 2** Reg. delegif. (DPR) | **2** |
| **art. 17, co. 3** Reg. settoriali (DM) | **1** |
| **art. 17, co. 4-*bis*** Org. Uffici e Ammin. | **1** |
| **art. 17, co. 4-*ter*** riordino fonti regolamentari | **1** |
| **art. 17 in generale** Regolamenti | **2** |

La [tabella 5](#Tab05) dà conto nel dettaglio dei richiami alla legge n. 400/1988 contenuti nei singoli pareri espressi dal Comitato. Rimandando per l’analisi di dettaglio, alle schede che saranno allegate al presente rapporto, in formato elettronico, mi limito in questa sede ad una rapidissima ricognizione:

♦ l’articolo 11, comma 2, che disciplina la nomina dei commissari straordinari di Governo, è richiamato nel parere sul decreto-legge n. 78/2015 (C. 3262 – enti territoriali), dove il Comitato annota nelle premesse che «al medesimo articolo 11, il comma 16-*quater*, lettera *a)*, novella l'articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, al fine di dettare una nuova disciplina per la nomina dei commissari straordinari per il risanamento ambientale, prevedendo che essa avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della Regione interessata, e derogando così implicitamente all'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988,a norma del quale – e come attualmente previsto dalla disposizione novellata – i commissari straordinari del Governo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri» ([Scheda 20, punto 8b](#S20a08b)). Ne consegue la seguente osservazione:

«all'articolo 11, comma 16-*quater*, lettera *a),* laddove prevede che i Commissari straordinari per il risanamento ambientale siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – alla luce del quadro normativo vigente richiamato in premessa – valuti la Commissione se non sia opportuno – ripristinando il testo vigente – prevedere che la suddetta nomina avvenga mediante decreto del Presidente della Repubblica previa delibera del Consiglio dei ministri» ([Scheda 20, osservazione 4](#S20o04));

♦ l’articolo 13-*bis*, sulla chiarezza dei testi normativi, è stato richiamato dal Comitato nelle premesse del parere sul decreto-legge n. 7/2015 (C. 2893 – contrasto al terrorismo e missioni internazionali) ove si rileva, come altre volte nel passato su analoghi provvedimenti, che, «in ragione della peculiare fattispecie delle missioni militari e internazionali, il provvedimento si caratterizza come disciplina in più punti derogatoria del diritto vigente. La relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) dà conto analiticamente delle norme derogate, anche implicitamente; si rammenta tuttavia che l'articolo 13-*bis* della legge n. 400 del 1988 dispone tra l'altro che il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede “a che ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate” (comma 1, lettera a) ) e che “Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono princìpi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito” (comma 2)» ([Scheda 4, punto 4](#S04a04)). Ne consegue una condizione;

♦ con riguardo ai limiti di contenuto dei decreti-legge, i casi più interessanti concernono:

l’introduzione nel disegno di legge di conversione di disposizioni incidenti su deleghe, puntualmente oggetto di una condizione soppressiva nel parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 4/2015 (C. 2915 – esenzione IMU e proroga termini delega fiscale), con la motivazione che «l'inserimento nel disegno di legge di conversione, durante l'esame al Senato, di una nuova norma di carattere sostanziale, volta a prorogare i termini di esercizio di una delega legislativa, è una circostanza che, per costante giurisprudenza del Comitato, integra una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera *a)*, della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, “conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione”, interpretandosi il citato limite di contenuto come finalizzato ad impedire che nel testo del decreto stesso o nel disegno di legge di conversione possano confluire disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative, anche se già conferite» ([Scheda 5, punto 3](#S05a03));

il mancato riferimento, nel preambolo, al carattere straordinario delle circostanze di necessità e urgenza «che giustificano l’adozione del decreto-legge, come invece richiede l’articolo 15, comma 1, della legge n. 400 del 1988, secondo cui i decreti-legge recano “l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione”; il sesto capoverso, infatti, fa riferimento alla sola “necessità” e il settimo capoverso richiama “la necessità e l’urgenza”» ([Scheda 10, punto 2](#S10a02));

la disamina, nelle premesse del parere sul decreto-legge n. 27/2015 (C. 3059 – elezioni regionali e amministrative 2015) sui limiti della decretazione d’urgenza in materia elettorale, considerando il caso di specie pienamente rispondente ai limiti di contenuto posti dall’articolo 72 della Costituzione, in quanto finalizzato semplicemente a regolare limitati aspetti di carattere organizzativo: «è circostanza non infrequente in prossimità di scadenze elettorali che con provvedimenti d'urgenza siano dettate disposizioni in materia elettorale finalizzate a regolare limitati aspetti di carattere organizzativo ovvero a consentire lo svolgimento contemporaneo di più consultazioni elettorali (si considerino ad esempio i decreti-legge n. 43 del 2000, n. 111 del 2000, n. 166 del 2001, n. 8 del 2005, n. 1 e n. 75 del 2006, n. 24 del 2008): il provvedimento, anche alla luce dei sopracitati precedenti, non appare ingenerare dubbi di compatibilità con l'articolo 15, comma 2, lettera *b)*, della legge n. 400 del 1988 – secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione (fra cui è compresa la materia elettorale);

durante l'esame al Senato non sono stati introdotti emendamenti; nella seduta del 21 aprile 2015 l'Assemblea del Senato ha approvato l'ordine del giorno G1, della Commissione, con il quale – premesso di ritenere il disegno di legge in esame non rientrante nel sopra menzionato divieto di provvedere mediante decreto-legge in materia elettorale – impegna il Governo, in sede di emanazione di decreti-legge, all'assoluto rispetto dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988» ([Scheda 7, punto 2](#S07a02));

♦ con riguardo al profilo ordinamentale dell’immediata applicazione, il Comitato:

* nel parere sul decreto-legge n. 78/2015 (C. 3262 – enti territoriali) ha rilevato la presenza di disposizioni di non immediata applicazione soltanto nelle premesse ([Scheda 20, punto 6](#S20a06));
* nel parere sul decreto-legge n. 3/2015 (C. 2844 –sistema bancario), il Comitato ha rilevato nelle premesse che «il decreto reca, in generale, misure di immediata applicabilità; tuttavia in relazione alla disciplina transitoria della riforma delle banche popolari l'articolo 1:

*a)* al comma 1 subordina implicitamente l'efficacia delle limitazioni al diritto al rimborso delle azioni e di altri strumenti finanziari all'entrata in vigore di disposizioni dettate dalla Banca d'Italia;

*b)* al comma 2 prevede che, in fase di prima applicazione, le banche popolari si adeguino ai nuovi limiti dimensionali entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di disposizioni attuative dettate dalla Banca d'Italia; in entrambi i casi non vengono fissati i termini per l'entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia, sicché non risulta desumibile il termine iniziale di effettiva applicabilità delle predette disposizioni: tale circostanza suscita perplessità in ordine al rispetto del canone di immediata applicabilità delle misure contenute nei decreti legge, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, talché parrebbe opportuna l'individuazione dei predetti termini da parte delle Commissioni di merito» ([Scheda 2, punto 2](#S02a02)). Ne consegue la seguente condizione: «relativamente all'articolo 1, commi 1 e 2, le cui previsioni diverranno applicabili solo dopo l'emanazione di appositi provvedimenti della Banca d'Italia, si individuino – tenendo presente il requisito dell'immediata applicabilità (previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988) – i termini temporali entro i quali detti provvedimenti debbono entrare in vigore» ([Scheda 2, condizione 1](#S02c01));

♦ con riguardo all’articolo 17:

già ho segnalato nel paragrafo relativo al sistema delle fonti, le previsioni relative a DPCM a contenuto normativo, che il Comitato ha invitato a trasformare in regolamenti governativi o ministeriali (previsti rispettivamente dai commi 1 e 3 dell’articolo 17) ed alla cosiddetta “delegificazione spuria”;

per certi versi speculare a tale ultimo fenomeno è quello della legificazione di materie delegificate rilevato nel parere sul disegno di legge n. 3098 (riorganizzazione P.A.), ove il Comitato annota che «la lettera *b)*, numero 4), delega il Governo a precisare “la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari di Stato, con determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici”: andrebbe valutata l’opportunità di chiarire come tale previsione si coordini con quella recata dal comma 4-*bis* dell’articolo 17 della legge n. 400 del 1988, che prevede per la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri un regolamento governativo adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari; si dovrebbe in particolare, dunque, chiarire con quale strumento venga adottata la determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri» ([Scheda 12, punto 8](#S12a08));

nel parere sul disegno di legge n. 2994 (“Buona scuola”) «il Comitato rileva con favore la previsione di cui all'articolo 21, comma 4, che dispone un complessivo riordino della disciplina regolamentare conseguente all'adozione dei decreti legislativi; se infatti l'articolo 17, comma 4-*ter*, della legge n. 400 del 1988 prevede il periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, la ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e l'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, il riordino straordinario in parola è giustificato dalle profonde modificazioni della normativa di rango primario e risulta coerente con l'obiettivo della semplificazione e del riordino dell'ordinamento, al fine di eliminare le antinomie, ridurre i dubbi e le incertezze applicative, rendere più coerente, certa e conoscibile la disciplina settoriale: appare pertanto auspicabile l'uso di siffatte clausole in caso di riforme di ampia portata» ([Scheda 9, punto 17](#S09a17)).

## 

## *4.7. Profili della legislazione delegata*

Il Comitato ha espresso il parere su:

10 progetti di legge recanti disposizioni di delega (sul disegno di legge C. 2994 si è pronunciato sia in prima, sia in seconda lettura; nel parere in seconda lettura non è presente alcun rilievo sulla delega ivi prevista);

il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 4/2015 (C. 2915 – esenzione IMU e proroga termini delega fiscale).

L’analisi del Comitato ha riguardato i seguenti aspetti problematici:

* la scarsa definizione dei principi e criteri direttivi, rilevata nei pareri su 5 disegni di legge di iniziativa governativa (C. 2722 – nautica da diporto; C. 2994 – “buona scuola”; C. 3098 – riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni; C. 3194 – delega appalti; C. 3272 – riforma RAI);
* la sovrapposizione tra principi, criteri direttivi ed oggetto della delega, anch’essa rilevata in 5 pareri, su 4 disegni di legge governativi (C. 2994; C. 3098; C. 2798 – modifiche ai codici penale e di procedura penale; C. 3194) e sul testo unificato C. 2607 ed abb., in materia di protezione civile.
* la possibilità di scegliere tra più opzioni alternative è rilevata in 4 pareri, su tre disegni di legge governativi (C. 2722; C. 3098; C. 3123 – legge di delegazione europea 2014) e sul testo unificato C. 2607, in materia di protezione civile.
* le procedure di delega. In particolare, l’attenzione del Comitato si è concentrata sulla necessità di individuare termini certi e conoscibili per l’esercizio della delega, evitando tecniche di “scorrimento” di tali termini. Nei pareri sul disegno di legge di conversione C. 2915 e su altri 4 disegni di legge governativi (C. 2994; C. 3098; C. 2798; C. 3194) il Comitato constata nelle premesse ([Scheda 5, punto 4](#S05a04); [Scheda 9, punto 4](#S09a04); [Scheda 12, punto 9](#S12a09); [Scheda 14, punto 9](#S14a09); [Scheda 21, punto 5](#S21a05)) il ricorso alla tecnica dello scorrimento, consistente nella possibilità di prolungare il termine per l’esercizio della delega quando l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine stesso, ponendo in ciascun parere una condizione finalizzata ad individuare «il termine per l'esercizio della delega in modo univoco senza possibilità di scorrimenti”.». Nel parere sul disegno di legge di conversione C. 2915 la condizione relativa alla fissazione di un termine certo è subordinata ad una condizione soppressiva della disposizione incidente sulla delega.

Nelle premesse del parere sul testo unificato C. 2607 ed abb. il Comitato si sofferma su un gravame procedurale imposto al Governo qualora intenda procedere all’adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi: «al comma 6 dell'articolo 1 andrebbe approfondita, in assenza di precedenti in tal senso, la *ratio* della previsione dell'obbligo di presentare una relazione motivata alle Camere per procedere all'adozione di decreti legislativi integrativi o correttivi; appare inoltre ultronea, perché riferita ad aspetti endoprocedimentali, la previsione che la relazione sia presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile» ([Scheda 18, punto 5](#S18a05)). Ne consegue una osservazione ove il Comitato invita la Commissione di merito a riformulare la disposizione ([Scheda 18, osservazione 2](#S18o02)).

La tabella seguente dà conto della frequenza dei vari rilievi negli atti esaminati.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rilievi riguardanti progetti di legge contenenti disposizioni di delega** | | |
| **Tipologia dei rilievi formulati nei pareri** | **N. di pareri contenenti il rilievo** | **% rispetto al totale dei pareri resi su progetti di legge contenenti deleghe** |
| **Principi e criteri direttivi generici o mancanti** | **5** | |
| **Sovrapposizione tra principi, criteri e oggetto della delega** | **5** | |
| **Procedure di delega** | **6** | |

La [tabella 6](#Tab06) dà conto nel dettaglio dei singoli pareri del Comitato.

## *4.8. Omogeneità/eterogeneità del contenuto*

Il tema della omogeneità/eterogeneità dei contenuti dei provvedimenti sottoposti all’esame del Comitato ha sempre ricevuto particolare attenzione con specifico riguardo ai disegni di legge di conversione, anche in relazione al rispetto dell’articolo 15, comma 3 della legge n. 400 del 1988, in base al quale «*il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo*».

D’altra parte, proprio i disegni di legge di conversione appaiono storicamente più problematici da questo punto di vista. Nei dieci mesi di riferimento del presente rapporto tale problematicità appare limitata a 4 dei 15 decreti-legge esaminati, lungo un crinale eterogeneità/omogeneità nel quale sono utilizzate molteplici definizioni, la cui distinzione è talora impercettibile:

♦ i pareri sui decreti-legge in diverso grado eterogenei (ma in due casi avvinti da finalità univoche o comunque riconducibili ad una *ratio* unitaria) sono così sintetizzabili:

▪ il contenuto del decreto-legge n. 78/2015 (C. 3262 – enti territoriali) è definito “estremamente complesso e articolato”: il Comitato analizza il contenuto sia del nucleo originario del decreto sia delle modifiche e integrazioni introdotte al Senato, in confronto con gli ambiti materiali individuati nel preambolo e richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale (Scheda 20, punto 1 e 1a). Ne conseguono due condizioni: la prima, “tenuto conto della giurisprudenza della Corte costituzionale”, invita la Commissione a valutare la soppressione di numerose disposizioni introdotte al Senato, «che appaiono estranee rispetto agli oggetti e alle finalità del decreto-legge, nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo» ([Scheda 20, condizione 1](#S20c01)); la seconda invita la Commissione a verificare l'opportunità di mantenere altre disposizioni, sempre introdotte al Senato, «le quali, pur recando misure riguardanti gli “enti territoriali”, incidono tuttavia su oggetti ulteriori rispetto a quelli specificati nel preambolo» ([Scheda 20, condizione 2](#S20c02));

▪ il contenuto del decreto-legge n. 192/2014 (C. 2803 – mille proroghe) è considerato fisiologicamente eterogeneo: reca infatti disposizioni che intervengono «su numerosi ambiti materiali, ma che risultano legate tra loro dalla comune funzione di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti, ovvero di introdurre regimi transitori» ([Scheda 1, punto 1](#S01a01));

▪ il contenuto del decreto-legge n. 154/2015 (C. 3340 – materia economico-sociale) è considerato implicitamente eterogeneo: «il decreto-legge consta di tre articoli di natura sostanziale, recanti, rispettivamente, misure per garantire il decoro degli istituti scolastici, interventi volti ad assicurare l’esecuzione dei programmi di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, nonché interventi nei territori colpiti dagli eccezionali eventi metereologici dei giorni 13 e 14 settembre 2015; il titolo del decreto-legge riconduce alla generica e vasta materia economico-sociale i contenuti dei tre articoli, i quali, invece, incidono ciascuno su un diverso ambito materiale» ([Scheda 24, punto 1](#S24a01));

▪ nel parere sul decreto-legge n. 7/2015, che riunisce in un unico contesto normativo disposizioni finalizzate sia alla partecipazione italiana alle missioni internazionali sia le misure di contrasto al terrorismo, il Comitato compie un’ampia disamina del contenuto: «il decreto-legge si compone di cinque Capi, dei quali il primo e il secondo recano misure antiterrorismo, il terzo e il quarto – come avviene di consueto nei decreti “proroga missioni” – recano misure in tema, rispettivamente, di missioni internazionali e di cooperazione allo sviluppo, il quinto reca disposizioni finali e transitorie; il decreto-legge unisce dunque alle consuete misure ripetutamente disposte e prorogate in materia di missioni internazionali, un nutrito *corpus* (ben 11 articoli) di disposizioni antiterrorismo, espandendo l'oggetto usuale della disciplina dell'atto;

la relazione illustrativa evidenzia una *ratio* unitaria del decreto in questi termini: “[i]l consolidamento... dei processi di pace e di stabilizzazione in aree di crisi acquisisce sempre più anche... funzione preventiva... con sicuri riflessi sulla sicurezza dei cittadini. La lotta al terrorismo va realizzata pertanto in maniera unitaria senza dividere tra sicurezza interna ed esterna, come d'altronde dimostrato dal fenomeno dei cosiddetti *foreign fighters*. ..[dunque] il provvedimento prevede misure volte sia a rafforzare e attualizzare gli strumenti di prevenzione e repressione penale del fenomeno nel territorio dello Stato, sia a consentire la partecipazione a missioni internazionali delle Forze armate e di polizia finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e al sostegno ai processi di ricostruzione e di pace”;

le disposizioni del decreto risultano infatti avvinte da un unico nesso teleologico (per di più puntualmente esplicitato nella relazione illustrativa e – quanto ai contenuti – riscontrabile anche nel titolo del provvedimento e nel preambolo), pur afferendo ad ambiti materiali distinti» ([Scheda 4, punto 1](#S04a01));

♦ 2 decreti-legge vengono considerati sostanzialmente omogenei: n. 3/2015 (C. 2844 – sistema bancario) e n. 83/2015 (C. 3134 – fallimenti; modifiche ai codici civile e di procedura civile);

♦ 7 decreti-legge sono considerati omogenei: n. 1/2015 (C. 2894 – ILVA e Taranto); n. 4/2015 (C. 2915 – esenzione IMU e proroga termini delega fiscale); n. 51/2015 (C. 3104 – agricoltura e quote latte); n. 65/2015 (C. 3134 – pensioni, ammortizzatori sociali e TFR); n. 92/2015 (C. 3210 – rifiuti e ILVA); n. 99/2015 (C. 3249 – missione EUNAVFOR MED); n. 153/2015 (C. 3386 – finanza pubblica);

♦ il decreto-legge n. 146/2015 (C. 3315 – scioperi nei musei) presenta un “contenuto puntuale”;

♦ il decreto-legge n. 27/2015 (C. 3059 – elezioni regionali e amministrative 2015) presenta un contenuto “puntuale e specifico”.

## 

## *4.9. Richiami alla legge n. 212 del 2000*

Il Comitato, nel periodo di riferimento, ha effettuato espliciti richiami allo Statuto del contribuente nel parere relativo al decreto-legge n. 4/2015 (C. 2915 – esenzione IMU), dove ha rimarcato che «il provvedimento è, in alcuni punti, derogatorio della legge n. 212 del 2000 (statuto dei diritti del contribuente), le cui disposizioni “costituiscono princìpi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali” (articolo 1, comma 1). Si tratta, in particolare:

*a)* del comma 9-*quater* dell'articolo 1 del decreto, il quale introduce un'interpretazione autentica dell'IMI in Provincia di Bolzano in difformità dall'articolo 1, comma 2, dello statuto del contribuente secondo cui l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta, fra l'altro, soltanto “con legge ordinaria” (e non, dunque, con decreto-legge): al riguardo è, inoltre, privo di portata normativa il riferimento allo statuto del contribuente effettuato dal decreto in esame, per di più nel momento stesso in cui vi deroga;

*b)* dell'articolo 1-*bis,* che proroga la sospensione di adempimenti e versamenti nell'isola di Lampedusa, senza novellare l'articolo 23, comma 12-*octies* del decreto-legge n. 95 del 2012, la cui efficacia già è stata differita, in tempi recentissimi, dall'articolo 10, comma 12 del decreto-legge n. 192 del 2014 (“milleproroghe”), in difformità dall'articolo 2, comma 4, dello statuto del contribuente, secondo cui le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato (detta disposizione, inoltre, è stata introdotta nel presente decreto mentre era ancora in corso la conversione del decreto-legge “milleproroghe”)» ([Scheda 5, punto 7](#S05a07)).

Ne conseguono due osservazioni, la prima delle quali, in particolare, invita a «esplicitare il carattere derogatorio – e non applicativo – dell'articolo 1, comma 2, dello statuto del contribuente».

In connessione con l’esordio delle premesse, ove viene richiamato il parere sul decreto-legge n. 66/2014, che già aveva sollevato le questioni trattate nel parere in esame, il Comitato formula la seguente raccomandazione: «si valuti l'opportunità di coordinare e consolidare in un testo unico o comunque in un idoneo contesto normativo la complessiva disciplina della tassazione immobiliare, curandone in particolare una più stretta rispondenza ai princìpi di cui allo “*Statuto del contribuente*”, avendo particolare riguardo ai requisiti di stabilità, certezza e semplificazione della normativa vigente».

## 

## *4.10. Profili di coordinamento con disposizioni di rango costituzionale*

**4** dei **27** pareri resi dal Comitato nel periodo di riferimento contengono richiami a norme della Costituzione:

▪ il parere sul decreto-legge n. 192/2014 (C. 2803 – mille proroghe) si sofferma su una fattispecie di delegificazione spuria riguardante la riserva di legge in materia tributaria disposta dall’articolo 23 della Costituzione ([Scheda 1, punto 13](#S01a13));

▪ il parere sul decreto-legge n. 27/2015 (C. 3059 – elezioni regionali e amministrative 2015), con riguardo ai limiti di contenuto dei decreti-legge, compiendo la disamina già riportata nel paragrafo relativo alla legge n. 400 del 1988, richiama , con riguardo alla materia elettorale, l’articolo 72, quarto comma ([Scheda 7, punto 2](#S07a02));

▪ il parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 4 del 2015 (C. 2915 – esenzione IMU e proroga termini delega fiscale), sempre con riguardo ai limiti di contenuto dei decreti-legge, richiama il divieto esplicitato dall’articolo 15, comma 2, lettera a) della lege n. 400 del 1988, il quale a sua volta fa riferimento all’articolo 76 della Costituzione, sulla delega legislativa ([Scheda 5, punto 3](#S05o03));

▪ nel parere sul decreto-legge n. 1 del 2015 (C. 2894 – ILVA e Taranto) svolge un articolato ragionamento sugli obiettivi del decreto, richiamando la giurisprudenza costituzionale sull’articolo 111 della Costituzione (principio del gusto processo). Vale la pena riportare il lungo passo delle premesse, che mette in evidenza questioni di indubbia rilevanza nel rapporto tra decretazione d’urgenza, provvedimenti amministrativi e potere giudiziario:

«l'articolo 4, ai commi 1 e 2, dispone l'approvazione *ope legis* delle seguenti proposte di piano (che dovevano essere sottoposte ad una procedura di approvazione disciplinata dal decreto-legge n.101 del 2013), richiamate ma non allegate al decreto stesso:

1) le modalità di costruzione e di gestione delle discariche per rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'Ilva di Taranto, presentate in data 19 dicembre 2014 dal sub-commissario ambientale;

2) (per effetto di una previsione introdotta al Senato) le proposte presentate in data 19 dicembre 2014 al Ministro dell'ambiente dal sub-commissario ambientale, relative alla definizione delle misure di compensazione ambientale;

3) le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario ambientale;

sul piano dell'uso della tecnica legislativa, tali previsioni assumono rilievo sotto due distinti profili:

*a)* in linea generale, l'approvazione per decreto-legge, presenta – rispetto all'adozione di un provvedimento amministrativo, come originariamente previsto – diversi regimi di:

formazione dell'atto (si pensi agli istituti di: partecipazione, informazione al pubblico, ponderazione degli interessi, acquisizione di pareri e atti propedeutici, motivazione, responsabilità amministrativa);

tutela giurisdizionale (accesso alla giustizia costituzionale piuttosto che a quella amministrativa);

incidenza su eventuali procedimenti *sub iudice* (al riguardo si rammenta, da un lato, che “La giurisprudenza costituzionale ravvisa una violazione del ’principio della parità delle parti’, di cui all'articolo 111 Cost., quando il legislatore statale immette nell'ordinamento una fattispecie di *ius singulare* che determina lo sbilanciamento fra le due posizioni in gioco (da ultimo, *ex plurimis*, sentenza n. 186 del 2013)” (sent. n.191 del 2014) e, dall'altro, che in un caso simile, sempre relativo all'emergenza dell'Ilva, gli articoli 1 e 3 del decreto-legge n. 207 del 2012 sono passati indenni al vaglio di costituzionalità” proprio in quanto nella fattispecie non sussisteva alcuna lesione della riserva di giurisdizione (sent. n. 85 del 2013);

*b)* nel caso in esame, le proposte di cui all'articolo 4, proprio in quanto approvate in via legislativa e richiamate dall'atto stesso, dovrebbero essere oggetto di pubblicazione ufficiale per consentirne un idoneo regime di pubblicità e di conoscibilità legale: al riguardo, esse potrebbero essere allegate al decreto-legge, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* oppure anche pubblicate in un sito internet istituzionale dandone però avviso nella Gazzetta ufficiale. Il Comitato ha affrontato una questione simile nel parere sul decreto-legge n. 78 del 2013, il quale “richiamava” un decreto del Presidente della Repubblica, peraltro mai pubblicato con le forme previste per gli atti normativi: in tale circostanza, anche in accoglimento della condizione formulata dal Comitato, l'Assemblea della Camera deliberò di allegare al decreto-legge il testo del decreto del Presidente della Repubblica di cui, in quel caso, si operava la “legificazione”» ([Scheda 3, punto 7](#S03a07)). Anche la condizione che ne consegue è particolarmente elaborata:

«con riferimento ai piani e alle misure richiamati ed approvati *ope legis* dall'articolo 4, commi 1 e 2:  
*a)* si valuti se sia effettivamente necessario e congruo l'impiego della fonte legislativa in sostituzione di provvedimenti amministrativi, caratterizzati da significative differenze in materia di: formazione dell'atto, tutela giurisdizionale, incidenza su eventuali procedimenti *sub iudice*;  
*b)* considerando che i predetti atti così approvati non corredano il provvedimento in esame, si individuino forme di pubblicazione ufficiale idonee a consentirne un adeguato regime di pubblicità e di conoscibilità legale, come la pubblicazione in allegato al decreto-legge (analogamente a quanto avvenuto con il decreto del Presidente della Repubblica richiamato dal decreto-legge n. 78 del 2013), la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale oppure la pubblicazione in un sito internet istituzionale dandone comunque avviso nella *Gazzetta Ufficiale*» ([Scheda 3, condizione 1](#S03c01)).

***4.10.1. Il parere sul disegno di legge di riforma costituzionale***

Il 4 novembre 2015 il Comitato ha espresso il parere sul disegno di legge n. 2613-B, recante disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.

Il parere, privo di rilievi, si articola in quattro capoversi:

il primo e il secondo affrontano due questioni di coordinamento interno al testo: la prima concerne il quinto comma del nuovo articolo 55 della Costituzione, relativamente alle funzioni del Senato, e viene risolta richiamando i lavori preparatori e una interpretazione sistematica delle disposizioni apparentemente in conflitto ([Scheda 25, punto 1](#S25a01)); con riguardo al termine entro il quale approvare la legge volta a disciplinare le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato, il Comitato annota una sovrapposizione tra il comma 6, già oggetto di doppia deliberazione in prima lettura, e il comma 11, terzo periodo dell’articolo 39 ([Scheda 25, punto 2](#S25a02));

il terzo capoverso segnala l’ultrattività del vigente testo dell’articolo 116 della Costituzione, con riferimento alle sole regioni a statuto speciale e alle province autonome ([Scheda 25, punto 3](#S25a03));

il quarto capoverso rileva che il nuovo articolo 55, quinto comma, penultimo periodo, si riferisce «genericamente ed in senso a-tecnico» all’impatto delle politiche dell’Unione europea “sui territori”, annotando che «la medesima dizione è già contenuta, nella medesima accezione, nel testo vigente dell’articolo 119, terzo comma, della Costituzione» ([Scheda 25, punto 4](#S25a04)).

## *4.11. La giurisprudenza della Corte costituzionale*

Nel terzo turno di presidenza del Comitato, in tendenziale continuità con la linea emersa nei precedenti dieci mesi, sono stati abbastanza frequenti i richiami alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ricorrono in **7** dei **27** pareri: **1** richiama sentenze comunque riconducibili al tema dei limiti di contenuto della decretazione d’urgenza; **1** richiama la sentenza n. 70 del 2015, in materia di trattamenti pensionistici, a seguito della quale è stato emanato il decreto-legge n. 65 del 2015 (C. 3134 – pensioni, ammortizzatori sociali e TFR); **4** richiamano sentenze concernenti la formulazione di disposizioni di delegazione legislativa; 2 richiamano sentenze attinenti a specifici profili.

## *4.11.1. Limiti di contenuto dei decreti-legge*

Le sentenze fondamentali in materia di omogeneità dei decreti-legge sono la n. 22 del 2012 e la n. 32 del 2014, che il Comitato, nel passato, ha richiamato con una certa frequenza. Nei dieci mesi di riferimento, invece, soltanto nel parere sul decreto-legge n. 78 del 2015 (C. 3262 – enti territoriali) si elenca una lunga serie di disposizioni introdotte nel corso dell’*iter* al Senato e che appaiono estranee al contenuto originario del decreto-legge, richiamando non soltanto le due sentenze sopra citate ma anche altre tre:

«con riferimento alle disposizioni prima indicate, che inseriscono, nella legge di conversione, oggetti di disciplina nuovi rispetto a quelli contenuti nel decreto-legge, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, “*tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto legge in cui è inserita*”, nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo; si ricorda altresì che, nella sentenza n. 32 del 2014, con orientamento confermato, da ultimo, nella recentissima sentenza n. 154 del 2015, la Corte costituzionale ha inoltre chiarito che “*le disposizioni introdotte in sede di conversione devono potersi collegare al contenuto già disciplinato dal decreto-legge, ovvero, in caso di provvedimenti governativi a contenuto plurimo, alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso*” ([Scheda 20, punto 1a](#S20a01a)).

## *4.11.2. La sentenza n. 70 del 2015*

Il decreto-legge n. 65 del 2015, come già accennato, è stato emanato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, della quale il parere dà ampio conto nell’esordio delle premesse, soffermandosi poi, per giustificarla, su una previsione – già richiamata – apparentemente priva di portata normativa, volta ad esplicitare le finalità del decreto in conseguenza della citata sentenza: «l'articolo 1, comma 1, alinea, premette testualmente che le modificazioni al decreto-legge n. 201 del 2011 avvengono: “*Al fine di dare attuazione ai princìpi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale*...”; tale esplicitazione delle finalità, del bilanciamento perseguito nonché dei vincoli costituzionali a prima vista parrebbe di dubbia portata normativa, in quanto non ha carattere effettivamente innovativo dell'ordinamento vigente ed è meramente descrittiva di elementi del contesto istituzionale nel quale è posta in essere la norma: tuttavia, nel caso di specie, essa appare rispondente a un espresso richiamo della Corte costituzionale che nella citata sentenza n. 70 ha osservato, fra l'altro, che la disposizione annullata “*si limita a richiamare genericamente la ‘contingente situazione finanziaria’, senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente incisivi*. ..”; poiché dunque il giudice delle leggi – in questa sentenza – sembra richiedere al legislatore l'esplicitazione, nello stesso testo normativo e non *ab extra*, del percorso logico seguito nell'esercizio della sua discrezionalità, nel caso di specie la predetta premessa appare giustificata» ([Scheda 11, punto 5](#S11a05)).

Nello stesso parere, con riguardo a disposizioni a carattere derogatorio, si richiamano anche la sentenza della Corte costituzionale n. 289 del 1994 e la sentenza della Corte di cassazione n. 23793 del 2010 ([Scheda 11, punto 6](#S11a06)).

## *4.11.3. Le deleghe legislative*

I 4 pareri sopra richiamati, che si soffermano sulle opzioni alternative offerte al legislatore delegato, segnalano, al riguardo, che «in un *obiter dictum* la Corte costituzionale ha rilevato che: «il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega» (sentenze n. 68 del 1991 e n. 340 del 2007)» ([Scheda 8, punto 5](#S08a05); [Scheda 12, punto 3](#S12a03); [Scheda 13, punto 2](#S13a02); [Scheda 18, punto 3](#S18a03)).

## *4.11.4. Il principio di parità delle parti*

Il parere sul decreto-legge n. 1 del 2015 (C. 2894 – ILVA e Taranto), ampiamente riportato nel paragrafo relativo al coordinamento con disposizioni di rango costituzionale, richiama la giurisprudenza costituzionale in materia di violazione del principio della parità delle parti, di cui all'articolo 111 della Costituzione ([Scheda 3, punto 7](#S03a07)).

*V.  
CONCLUSIONI*

*Mi sono lungamente soffermato sulle peculiarità dei dieci mesi nei quali ho ricoperto la carica di presidente del Comitato, che coincidono con una fase evidentemente matura della legislatura, nella quale la produzione normativa si presenta meno disordinata. Ne sono testimonianza le statistiche sulle leggi approvate e i pareri del Comitato, dai cui rilievi si evince una minore confusione nel sistema delle fonti: è sintomatica l’assenza di previsioni riguardanti l’adozione di atti di natura non regolamentare.*

*Soltanto i prossimi rapporti potranno chiarire se si tratti di una tendenza destinata ad affermarsi o di una parentesi più o meno lunga: l’auspicio è che i segnali emersi in questi dieci mesi possano consolidarsi anche grazie all’azione del Comitato per la legislazione.*

*In particolare, sono convinto che l’attività di confronto sempre più sistematico con le Commissioni di merito, svolta in questa legislatura, possa consentire di risolvere diversi problemi di redazione dei testi per le vie brevi, a tutto vantaggio della certezza del diritto.*

*Per rafforzare ulteriormente tale rapporto, andrebbero compiuti altri passi, dando maggiore valenza alle previsioni regolamentari riguardanti la partecipazione dei rappresentanti del Governo e dei relatori presso le Commissioni di merito alle sedute del Comitato, cosa che avviene piuttosto raramente.*

*Sono sicuro che nel seguito della legislatura il Comitato saprà consolidare e potenziare il suo ruolo, indispensabile per incrementare l’attenzione alla qualità e ai metodi della legislazione: un’attenzione che il Comitato testimonia non solo nell’attività consultiva, ma attraverso una sotterranea e spesso sconosciuta attività informale e una costante opera di approfondimento e di confronto ai più alti livelli istituzionali.*

*VI. TABELLE*

## TAB. 1 “RILIEVI NEL PARERE”

| **RILIEVI NEL PARERE** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AC** | **Forma Atto** | **Oss.** | **Cond.** | **Racc.** | **Note** | **Scheda** |
| [**2803**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=01&giorno=15&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150115.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150115.com) | **DL 2014/192** | **SI** | **SI** | NO | 4 Condizioni, 5 Osservazioni | [**0001**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0001_AC_2803_mille_proroghe.docx) |
| [**2844**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=02&giorno=10&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150210.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150210.com) | **DL 2015/003** | **SI** | **SI** | NO | 4 Condizioni, 9 Osservazioni | [**0002**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0002_AC_2844_sistema_bancario.docx) |
| [**2894**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=02&giorno=24&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150224.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150224.com) | **DL 2015/001** | **SI** | **SI** | NO | 1 Condizione, 4 Osservazioni | [**0003**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0003_AC_2894_ILVA_Taranto.docx) |
| [**2893**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=02&giorno=27&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150227.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150227.com) | **DL 2015/007** | **SI** | **SI** | **SI** | 2 Condizioni, 2 Osservazioni, 1 Raccomandazione | [**0004**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0004_AC_2893_terrorismo_missioni.docx) |
| [**2915**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=03&giorno=04&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150304.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150304.com) | **DL 2015/004** | **SI** | **SI** | **SI** | 3 Condizioni, 4 Osservazioni, 1 Raccomandazione | [**0005**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0005_AC_2915_esenzione_IMU.docx) |
| [**TU 3-bis-B**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=04&giorno=22&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150422.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150422.com) | **pdl** | **SI** | **SI** | NO | 1 Condizione, 3 Osservazioni | [**0006**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0006_TU_3bis_B_elez_Camera.docx) |
| [**3059**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=04&giorno=28&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150428.com48.bollettino.sede00020.tit00010#data.20150428.com) | **DL 2015/027** | NO | NO | NO | nessun rilievo | [**0007**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0007_AC_3059_elez_reg_ammin.docx) |
| [**2722**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=04&giorno=28&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150428.com48.bollettino.sede00030.tit00010#data.20150428.com) | **ddl Gov** | **SI** | **SI** | NO | 1 Condizione, 3 Osservazioni | [**0008**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0008_delega_nautica_diporto.docx) |
| [**2994**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=04&giorno=28&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150428.com48.bollettino.sede00030.tit00020#data.20150428.com) | **ddl Gov** | **SI** | **SI** | NO | 10 Condizioni, 19 Osservazioni | [**0009**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0009_AC_2994_buona_scuola.docx) |
| [**3104**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=05&giorno=13&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150513.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150513.com) | **DL 2015/051** | **SI** | NO | NO | 4 Osservazioni | [**0010**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0010_AC_3104_agricoltura.docx) |
| [**3134**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=06&giorno=04&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150604.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150604.com) | **DL 2015/065** | **SI** | NO | NO | 3 Osservazioni | [**0011**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0011_AC_3134_pensioni.docx) |
| [**3098**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=06&giorno=11&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150611.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150611.com) | **ddl Gov** | **SI** | **SI** | NO | 6 Condizioni, 5 Osservazioni | [**0012**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0012_AC_3098_delega_PA.docx) |
| [**3123**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=06&giorno=11&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150611.com48.bollettino.sede00010.tit00020#data.20150611.com) | **ddl Gov** | **SI** | **SI** | NO | 2 Condizioni, 1 Osservazione | [**0013**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0013_AC_3123_L_delegaz_UE_2014.docx) |
| [**2798**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=02&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150702.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150702.com) | **ddl Gov** | **SI** | **SI** | NO | 5 Condizioni, 3 Osservazioni | [**0014**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0014_AC_2798_Modifiche_CP_CPP.docx) |
| [**2994-B**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=02&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150702.com48.bollettino.sede00010.tit00020#data.20150702.com) | **ddl Gov** | **SI** | NO | **SI** | 3 Osservazioni, 1 Raccomandazione | [**0015**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0015_AC_2994_B_buona_scuola_B.docx) |
| [**3201**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=08&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150708.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150708.com) | **DL 2015/083** | **SI** | **SI** | NO | 5 Condizioni, 5 Osservazioni | [**0016**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0016_AC_3201_fallimenti_CC_CPC.docx) |
| [**3210**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=15&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150715.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150715.com) | **DL 2015/092** | **SI** | **SI** | NO | 1 Condizione, 1 Osservazione | [**0017**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0017_AC_3210_rifiuti_ILVA.docx) |
| [**TU 2607**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=15&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150715.com48.bollettino.sede00020.tit00010#data.20150715.com) | **pdl** | **SI** | **SI** | NO | 2 Condizioni, 2 Osservazioni | [**0018**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0018_AC_2607_delega_protezione_civile.docx) |
| [**3249**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=29&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150729.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150729.com) | **DL 2015/099** | NO | NO | NO | nessun rilievo | [**0019**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0019_AC_3249_missione_EUNAVFOR_MED.docx) |
| [**3262**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=30&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150730.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150730.com) | **DL 2015/078** | **SI** | **SI** | **SI** | 3 Condizioni, 5 Osservazioni, 1 Raccomandazione | [**0020**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0020_AC_3262_enti_territoriali.docx) |
| [**3194**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=30&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150730.com48.bollettino.sede00020.tit00010#data.20150730.com) | **ddl Gov** | **SI** | **SI** | NO | 4 Condizioni, 8 Osservazioni | [**0021**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0021_AC_3194_delega_appalti.docx) |
| [**3315**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=09&giorno=30&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150930.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150930.com) | **DL 2015/146** | **SI** | **SI** | NO | 1 Condizione, 1 Osservazione | [**0022**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0022_AC_3315_scioperi_musei.docx) |
| [**3272**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=09&giorno=30&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150930.com48.bollettino.sede00020.tit00010#data.20150930.com) | **ddl Gov** | **SI** | **SI** | NO | 2 Condizioni, 1 Osservazione | [**0023**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0023_AC_3272_delega_riforma_RAI.docx) |
| [**3340**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=10&giorno=07&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20151007.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20151007.com) | **DL 2015/154** | NO | NO | NO | nessun rilievo | [**0024**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0024_AC_3340_materia_economicosociale.docx) |
| [**2613-B**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=11&giorno=04&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20151104.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20151104.com) | **ddl Gov** | NO | NO | NO | nessun rilievo | [**0025**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0025_AC_2613B_riforme_costituzionali.docx) |
| [**3386**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=11&giorno=04&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20151104.com48.bollettino.sede00020.tit00010#data.20151104.com) | **DL 2015/153** | **SI** | **SI** | NO | 1 Condizione, 2 Osservazioni | [**0026**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0026_AC_3386_finanza_pubblica.docx) |
| [**TU 1138**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=11&giorno=04&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20151104.com48.bollettino.sede00030.tit00010#data.20151104.com) | **pdl mista** | **SI** | NO | NO | 1 Osservazione | [**0027**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0027_TU_1138_modifiche_cod_antimafia.docx) |

## TAB. 2 “RICHIAMI CIRCOLARE”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RICHIAMI ALLA CIRCOLARE SUI TESTI NORMATIVI** | | | | | | | | | |
| **AC** | **Forma Atto** | **Norme di interpr. aut.** | **Deroghe** | **Richiami generici, imprecisi o errati** | **Incid. su fonti sec.** | **Redazione del testo** | **Titolo e rubriche** | **Mod. non testuali** | **Schede** |
| [**2803**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=01&giorno=15&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150115.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150115.com) | **DL 2014/192** | **NO** | **NO** | **SI** | **SI** | **SI** | **SI** | **SI** | [**0001**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0001_AC_2803_mille_proroghe.docx) |
| [**2844**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=02&giorno=10&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150210.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150210.com) | **DL 2015/003** | **NO** | **SI** | **SI** | **NO** | **SI** | **SI** | **SI** | [**0002**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0002_AC_2844_sistema_bancario.docx) |
| [**2894**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=02&giorno=24&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150224.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150224.com) | **DL 2015/001** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | [**0003**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0003_AC_2894_ILVA_Taranto.docx) |
| [**2893**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=02&giorno=27&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150227.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150227.com) | **DL 2015/007** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | [**0004**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0004_AC_2893_terrorismo_missioni.docx) |
| [**2915**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=03&giorno=04&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150304.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150304.com) | **DL 2015/004** | **SI** | **SI** | **SI** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | [**0005**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0005_AC_2915_esenzione_IMU.docx) |
| [**TU 3-bis-B**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=04&giorno=22&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150422.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150422.com) | **pdl** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | [**0006**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0006_TU_3bis_B_elez_Camera.docx) |
| [**2722**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=04&giorno=28&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150428.com48.bollettino.sede00030.tit00010#data.20150428.com) | **ddl Gov** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | [**0008**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0008_delega_nautica_diporto.docx) |
| [**2994**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=04&giorno=28&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150428.com48.bollettino.sede00030.tit00020#data.20150428.com) | **ddl Gov** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | **SI** | **SI** | **SI** | [**0009**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0009_AC_2994_buona_scuola.docx) |
| [**3104**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=05&giorno=13&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150513.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150513.com) | **DL 2015/051** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | [**0010**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0010_AC_3104_agricoltura.docx) |
| [**3134**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=06&giorno=04&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150604.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150604.com) | **DL 2015/065** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **SI** | [**0011**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0011_AC_3134_pensioni.docx) |
| [**3098**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=06&giorno=11&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150611.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150611.com) | **ddl Gov** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | **SI** | **NO** | [**0012**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0012_AC_3098_delega_PA.docx) |
| [**3123**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=06&giorno=11&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150611.com48.bollettino.sede00010.tit00020#data.20150611.com) | **ddl Gov** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | [**0013**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0013_AC_3123_L_delegaz_UE_2014.docx) |
| [**2798**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=02&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150702.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150702.com) | **ddl Gov** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | [**0014**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0014_AC_2798_Modifiche_CP_CPP.docx) |
| [**3201**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=08&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150708.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150708.com) | **DL 2015/083** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | [**0016**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0016_AC_3201_fallimenti_CC_CPC.docx) |
| [**3210**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=15&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150715.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150715.com) | **DL 2015/092** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **SI** | [**0017**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0017_AC_3210_rifiuti_ILVA.docx) |
| [**3262**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=30&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150730.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150730.com) | **DL 2015/078** | **SI** | **SI** | **SI** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | [**0020**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0020_AC_3262_enti_territoriali.docx) |
| [**3194**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=30&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150730.com48.bollettino.sede00020.tit00010#data.20150730.com) | **ddl Gov** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | [**0021**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0021_AC_3194_delega_appalti.docx) |
| [**3272**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=09&giorno=30&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150930.com48.bollettino.sede00020.tit00010#data.20150930.com) | **ddl Gov** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | [**0023**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0023_AC_3272_delega_riforma_RAI.docx) |
| [**2613-B**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=11&giorno=04&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20151104.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20151104.com) | **ddl Gov** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | [**0025**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0025_AC_2613B_riforme_costituzionali.docx) |
| [**3386**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=11&giorno=04&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20151104.com48.bollettino.sede00020.tit00010#data.20151104.com) | **DL 2015/153** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | [**0026**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0026_AC_3386_finanza_pubblica.docx) |

## TAB. 3 “ULTERIORI RICHIAMI”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ULTERIORI RICHIAMI NON PRESENTI NELLA CIRCOLARE SUI TESTI NORMATIVI** | | | | | | | | |
| **AC** | **Forma Atto** | **Mod. norme recenti** | **Portata normativa Nor. descr/ricogn/progr. Ambito applicaz.** | **Stratificazione normativa** | **Efficacia disp. abrogate o modificate** | **Disposizioni transitorie, speciali, temporanee** | **Proroga disp. transitorie** | **Schede** |
| [**2803**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=01&giorno=15&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150115.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150115.com) | **DL 2014/192** | **SI** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | **SI** | [**0001**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0001_AC_2803_mille_proroghe.docx) |
| [**2844**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=02&giorno=10&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150210.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150210.com) | **DL 2015/003** | **SI** | **SI** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | [**0002**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0002_AC_2844_sistema_bancario.docx) |
| [**2894**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=02&giorno=24&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150224.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150224.com) | **DL 2015/001** | **NO** | **SI** | **SI** | **NO** | **NO** | **NO** | [**0003**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0003_AC_2894_ILVA_Taranto.docx) |
| [**2893**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=02&giorno=27&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150227.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150227.com) | **DL 2015/007** | **SI** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | **SI** | [**0004**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0004_AC_2893_terrorismo_missioni.docx) |
| [**TU 3-bis-B**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=04&giorno=22&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150422.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150422.com) | **pdl** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | [**0006**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0006_TU_3bis_B_elez_Camera.docx) |
| [**2994**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=04&giorno=28&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150428.com48.bollettino.sede00030.tit00020#data.20150428.com) | **ddl Gov** | **NO** | **SI** | **SI** | **NO** | **NO** | **NO** | [**0009**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0009_AC_2994_buona_scuola.docx) |
| [**3104**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=05&giorno=13&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150513.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150513.com) | **DL 2015/051** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | [**0010**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0010_AC_3104_agricoltura.docx) |
| [**3134**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=06&giorno=04&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150604.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150604.com) | **DL 2015/065** | **SI** | **SI** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | [**0011**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0011_AC_3134_pensioni.docx) |
| [**3098**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=06&giorno=11&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150611.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150611.com) | **ddl Gov** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | [**0012**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0012_AC_3098_delega_PA.docx) |
| [**3123**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=06&giorno=11&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150611.com48.bollettino.sede00010.tit00020#data.20150611.com) | **ddl Gov** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | [**0013**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0013_AC_3123_L_delegaz_UE_2014.docx) |
| [**2798**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=02&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150702.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150702.com) | **ddl Gov** | **SI** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | **NO** | [**0014**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0014_AC_2798_Modifiche_CP_CPP.docx) |
| [**2994-B**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=02&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150702.com48.bollettino.sede00010.tit00020#data.20150702.com) | **ddl Gov** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | [**0015**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0015_AC_2994_B_buona_scuola_B.docx) |
| [**3201**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=08&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150708.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150708.com) | **DL 2015/083** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | **NO** | [**0016**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0016_AC_3201_fallimenti_CC_CPC.docx) |
| [**3210**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=15&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150715.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150715.com) | **DL 2015/092** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | **NO** | [**0017**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0017_AC_3210_rifiuti_ILVA.docx) |
| [**3249**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=29&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150729.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150729.com) | **DL 2015/099** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | **NO** | [**0019**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0019_AC_3249_missione_EUNAVFOR_MED.docx) |
| [**3262**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=30&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150730.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150730.com) | **DL 2015/078** | **SI** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | [**0020**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0020_AC_3262_enti_territoriali.docx) |
| [**3315**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=09&giorno=30&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150930.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150930.com) | **DL 2015/146** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | [**0022**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0022_AC_3315_scioperi_musei.docx) |
| [**3272**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=09&giorno=30&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150930.com48.bollettino.sede00020.tit00010#data.20150930.com) | **ddl Gov** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | [**0023**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0023_AC_3272_delega_riforma_RAI.docx) |
| [**3386**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=11&giorno=04&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20151104.com48.bollettino.sede00020.tit00010#data.20151104.com) | **DL 2015/153** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | [**0026**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0026_AC_3386_finanza_pubblica.docx) |
| [**TU 1138**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=11&giorno=04&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20151104.com48.bollettino.sede00030.tit00010#data.20151104.com) | **pdl mista** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | [**0027**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0027_TU_1138_modifiche_cod_antimafia.docx) |

## TAB. 4 “SISTEMA DELLE FONTI”

| **SISTEMA DELLE FONTI** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AC** | **Forma Atto** | **Rapporti con fonti subordinate** | **Delegificazione spuria** | **Coerente utilizzo fonti normative** | **DPCM con contenuto normativo** | **Sovrapposizione di fonti normative** | **Coord. con vigenti fonti normative** | **Efficacia temporale Retroattività Effic. differita** | **Adempimenti** | **Intreccio con DL in corso di conversione** | **Confluenza di DL** | **Scheda** |
| [**2803**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=01&giorno=15&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150115.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150115.com) | **DL 2014/192** | **SI** | **SI** | **SI** | NO | **SI** | **SI** | **SI** | NO | NO | NO | [**0001**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0001_AC_2803_mille_proroghe.docx) |
| [**2844**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=02&giorno=10&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150210.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150210.com) | **DL 2015/003** | NO | NO | **SI** | **SI** | NO | **SI** | NO | NO | NO | NO | [**0002**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0002_AC_2844_sistema_bancario.docx) |
| [**2894**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=02&giorno=24&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150224.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150224.com) | **DL 2015/001** | NO | NO | **SI** | NO | **SI** | **SI** | NO | NO | NO | NO | [**0003**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0003_AC_2894_ILVA_Taranto.docx) |
| [**2893**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=02&giorno=27&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150227.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150227.com) | **DL 2015/007** | NO | NO | NO | NO | **SI** | **SI** | **SI** | NO | **SI** | NO | [**0004**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0004_AC_2893_terrorismo_missioni.docx) |
| [**2915**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=03&giorno=04&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150304.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150304.com) | **DL 2015/004** | NO | NO | NO | NO | NO | NO | **SI** | NO | NO | NO | [**0005**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0005_AC_2915_esenzione_IMU.docx) |
| [**TU 3-bis-B**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=04&giorno=22&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150422.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150422.com) | **pdl** | NO | NO | NO | NO | NO | **SI** | NO | NO | NO | NO | [**0006**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0006_TU_3bis_B_elez_Camera.docx) |
| [**2994**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=04&giorno=28&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150428.com48.bollettino.sede00030.tit00020#data.20150428.com) | **ddl Gov** | NO | NO | **SI** | **SI** | NO | **SI** | NO | **SI** | NO | NO | [**0009**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0009_AC_2994_buona_scuola.docx) |
| [**3104**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=05&giorno=13&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150513.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150513.com) | **DL 2015/051** | NO | NO | NO | NO | NO | **SI** | **SI** | NO | NO | NO | [**0010**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0010_AC_3104_agricoltura.docx) |
| [**3134**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=06&giorno=04&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150604.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150604.com) | **DL 2015/065** | NO | NO | NO | NO | NO | **SI** | NO | NO | NO | NO | [**0011**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0011_AC_3134_pensioni.docx) |
| [**3098**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=06&giorno=11&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150611.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150611.com) | **ddl Gov** | NO | NO | NO | NO | NO | **SI** | NO | NO | NO | NO | [**0012**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0012_AC_3098_delega_PA.docx) |
| [**2798**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=02&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150702.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150702.com) | **ddl Gov** | NO | NO | NO | NO | **SI** | **SI** | NO | NO | NO | NO | [**0014**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0014_AC_2798_Modifiche_CP_CPP.docx) |
| [**2994-B**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=02&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150702.com48.bollettino.sede00010.tit00020#data.20150702.com) | **ddl Gov** | NO | NO | NO | NO | NO | **SI** | NO | **SI** | NO | NO | [**0015**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0015_AC_2994_B_buona_scuola_B.docx) |
| [**3134**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=08&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150708.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150708.com) | **DL 2015/083** | NO | NO | NO | NO | **SI** | **SI** | NO | NO | NO | NO | [**0016**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0016_AC_3201_fallimenti_CC_CPC.docx) |
| [**3201**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=08&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150708.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150708.com) | **DL 2015/092** | NO | NO | NO | NO | **SI** | **SI** | NO | NO | NO | NO | [**0017**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0017_AC_3210_rifiuti_ILVA.docx) |
| [**TU 2607**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=15&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150715.com48.bollettino.sede00020.tit00010#data.20150715.com) | **pdl** | NO | NO | **SI** | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | [**0018**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0018_AC_2607_delega_protezione_civile.docx) |
| [**3249**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=29&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150729.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150729.com) | **DL 2015/099** | NO | NO | NO | NO | **SI** | **SI** | **SI** | NO | NO | NO | [**0019**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0019_AC_3249_missione_EUNAVFOR_MED.docx) |
| [**3262**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=30&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150730.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150730.com) | **DL 2015/078** | NO | NO | NO | NO | NO | **SI** | **SI** | **SI** | NO | **SI** | [**0020**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0020_AC_3262_enti_territoriali.docx) |
| [**2613-B**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=11&giorno=04&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20151104.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20151104.com) | **ddl Gov** | NO | NO | NO | NO | NO | NO | **SI** | NO | NO | NO | [**0025**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0025_AC_2613B_riforme_costituzionali.docx) |
| [**3386**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=11&giorno=04&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20151104.com48.bollettino.sede00020.tit00010#data.20151104.com) | **DL 2015/153** | NO | NO | NO | NO | NO | NO | **SI** | NO | NO | NO | [**0026**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0026_AC_3386_finanza_pubblica.docx) |
| [**TU 1138**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=11&giorno=04&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20151104.com48.bollettino.sede00030.tit00010#data.20151104.com) | **pdl mista** | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | **SI** | NO | NO | [**0027**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0027_TU_1138_modifiche_cod_antimafia.docx) |

## TAB. 5 “LEGGE 400/1988”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARERI DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE** | | | | | | | | | | | | | |
| **Riferimenti normativi citati (L. 400/1988) TABELLA A** | | | | | | | | | | | | | |
| **AC** | **art. 11** | **art. 13-bis** | **art. 15, c.1** | **art. 15, c.2, a** | **art. 15, c.2, b** | **art. 15, c.3** | **art. 17 c.1** | **art. 17, c.2** | **art. 17, c.3** | **art. 17, c.4- bis** | **art. 17, c.4- ter** | **art. 17 in generale** |  |
| **Comm. straord. di Gov.** | **Chiarezza testi normativi** | **Preambolo** | **Deleghe in DL** | **Art. 72 Cost.** | **Immed. applicazione** | **Reg. esec., att. -integ., indip. (DPR)** | **Reg. delegif. (DPR)** | **Reg. settoriali (DM)** | **Org. Uffici e Ammin.** | **Riord. Reg.** | **Regolamenti** |  |
| [**2803**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=01&giorno=15&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150115.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150115.com) | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | [**0001**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0001_AC_2803_mille_proroghe.docx) |
| [**2844**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=02&giorno=10&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150210.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150210.com) | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | [**0002**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0002_AC_2844_sistema_bancario.docx) |
| [**2893**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=02&giorno=27&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150227.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150227.com) | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | [**0004**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0004_AC_2893_terrorismo_missioni.docx) |
| [**2915**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=03&giorno=04&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150304.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150304.com) | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | [**0005**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0005_AC_2915_esenzione_IMU.docx) |
| [**3059**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=04&giorno=28&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150428.com48.bollettino.sede00020.tit00010#data.20150428.com) | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | [**0007**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0007_AC_3059_elez_reg_ammin.docx) |
| [**2994**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=04&giorno=28&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150428.com48.bollettino.sede00030.tit00020#data.20150428.com) | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **SI** | **NO** | **SI** | **SI** | [**0009**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0009_AC_2994_buona_scuola.docx) |
| [**3104**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=05&giorno=13&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150513.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150513.com) | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | [**0010**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0010_AC_3104_agricoltura.docx) |
| [**3098**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=06&giorno=11&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150611.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150611.com) | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | [**0012**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0012_AC_3098_delega_PA.docx) |
| [**3262**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=30&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150730.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150730.com) | **SI** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **SI** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | **NO** | [**0020**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0020_AC_3262_enti_territoriali.docx) |

## TAB. 6 “DISPOSIZIONI DI DELEGA”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DISPOSIZIONI DI DELEGA** | | | | | | | | |
| **AC** | **Forma Atto** | **Nuove Deleghe** | **Princ. e criteri dir. Generici/mancanti** | **Sovrapp. tra princ., crit. e ogg. delega** | **Procedure di delega** | **Scorrimento** | **Rif. ad eventualità e opzioni selezionabili** | **Schede** |
| [**2915**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=03&giorno=04&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150304.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150304.com) | DL 2015/004 | NO | NO | NO | **SI** | **SI** | NO | [**0005**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0005_AC_2915_esenzione_IMU.docx) |
| [**TU 3-bis-B**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=04&giorno=22&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150422.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150422.com) | pdl | **SI** | NO | NO | NO | NO | NO | [**0006**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0006_TU_3bis_B_elez_Camera.docx) |
| [**2722**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=04&giorno=28&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150428.com48.bollettino.sede00030.tit00010#data.20150428.com) | ddl Gov | **SI** | **SI** | NO | NO | NO | **SI** | [**0008**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0008_delega_nautica_diporto.docx) |
| [**2994**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=04&giorno=28&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150428.com48.bollettino.sede00030.tit00020#data.20150428.com) | ddl Gov | **SI** | **SI** | **SI** | **SI** | **SI** | NO | [**0009**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0009_AC_2994_buona_scuola.docx) |
| [**3098**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=06&giorno=11&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150611.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150611.com) | ddl Gov | **SI** | **SI** | **SI** | **SI** | **SI** | **SI** | [**0012**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0012_AC_3098_delega_PA.docx) |
| [**3123**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=06&giorno=11&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150611.com48.bollettino.sede00010.tit00020#data.20150611.com) | ddl Gov | **SI** | NO | NO | NO | NO | **SI** | [**0013**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0013_AC_3123_L_delegaz_UE_2014.docx) |
| [**2798**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=02&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150702.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150702.com) | ddl Gov | **SI** | NO | **SI** | **SI** | **SI** | NO | [**0014**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0014_AC_2798_Modifiche_CP_CPP.docx) |
| **2994-B** | ddl Gov | NO | NO | NO | NO | NO | NO | [**0015**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0015_AC_2994_B_buona_scuola_B.docx) |
| [**TU 2607**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=15&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150715.com48.bollettino.sede00020.tit00010#data.20150715.com) | pdl | **SI** | NO | **SI** | **SI** | NO | **SI** | [**0018**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0018_AC_2607_delega_protezione_civile.docx) |
| [**3194**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=30&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150730.com48.bollettino.sede00020.tit00010#data.20150730.com) | ddl Gov | **SI** | **SI** | **SI** | **SI** | **SI** | NO | [**0021**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0021_AC_3194_delega_appalti.docx) |
| [**3272**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=09&giorno=30&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150930.com48.bollettino.sede00020.tit00010#data.20150930.com) | ddl Gov | **SI** | **SI** | NO | NO | NO | NO | [**0023**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0023_AC_3272_delega_riforma_RAI.docx) |
| [**TU 1138**](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=11&giorno=04&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20151104.com48.bollettino.sede00030.tit00010#data.20151104.com) | pdl mista | **SI** | NO | NO | NO | NO | NO | [**0027**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0027_TU_1138_modifiche_cod_antimafia.docx) |

*VII. CLASSIFICAZIONE DEI PARERI*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0001** | 2803 | [DL 192/2014](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2803) | Mille proroghe | [15/01/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=01&giorno=15&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150115.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150115.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 4 Condizioni, 5 Osservazioni** | |
| [1](#S01a01) – Contenuto considerato fisiologicamente eterogeneo | Le disposizioni incidono su numerosi ambiti materiali e sono legate tra loro dalla comune funzione di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti, ovvero di introdurre regimi transitori. |
| [2](#S01a02) – Coordinamento con le fonti normative vigenti: modifiche non testuali ed assenza di clausole di coordinamento | Osservazione 1 |
| [3](#S01a03) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Osservazione 2 |
| [4](#S01a04) – Coordinamento con le fonti normative vigenti: modifiche a norme di recente approvazione | Modifiche, sia in modo testuale, sia implicitamente, a disposizioni di recentissima approvazione. |
| [5](#S01a05) – Formulazione del testo | Riferimenti a rilievi effettuati dal Comitato nei pareri relativi ai decreti-legge le cui disposizioni vengono ora prorogate. |

|  |  |
| --- | --- |
| [6](#S01a06) - Coordinamento con le fonti normative vigenti: stratificazione normativa. | Interviene su settori disciplinari che hanno formato oggetto, anche in tempi recenti, di una molteplicità di interventi normativi. |
| [7](#S01a07) – Efficacia retroattiva | Differimento di termini già scaduti, con efficacia retroattiva. |
| [8](#S01a08) – Proroga di disposizioni transitorie | Proroga di disposizioni transitorie, di alcune delle quali andrebbe valutata la trasformazione a regime, data la loro risalente applicazione ininterrotta.  Osservazione 3 |
| [9](#S01a09) - Efficacia temporale | Proroga del termine iniziale di entrata in vigore di discipline a regime che avrebbero dovuto trovare applicazione già da alcuni anni. |
| [10](#S01a10) - Proroga di disposizioni rimaste inattuate | Proroghe di termini per l’adozione di provvedimenti applicativi di norme preesistenti, le quali non hanno mai trovato attuazione. |
| [11](#S01a11) - Efficacia temporale | Proroga di disposizioni aventi carattere derogatorio. |
| [11-*bis*](#S01a11bis) - Efficacia temporale | Proroga di disposizioni aventi carattere derogatorio.  Condizione 4 |
| [12](#S01a12) – Rapporti tra fonti primarie e fonti subordinate: incidenza su fonti subordinate | Incidenza, in via non testuale, su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato. Richiamo al punto 3, lettera *e)*, della circolare sulla formulazione dei testi normativi.  Condizione 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| [13](#S01a13) – Coerente utilizzo delle fonti normative: delegificazione spuria | Ad una fonte subordinata, quale un decreto ministeriale, si affida il compito di incidere su disposizioni di rango legislativo. Richiamo all’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988. Richiamo all’articolo 23 della Costituzione.  Condizione 3 |
| [14](#S01a14) – Formulazione del testo: rubriche | Osservazione 5 |
| [15](#S01a15) – Formulazione del testo | Osservazione 4 |
| [16](#S01a16) – Riferimenti normativi | Rinvio alle norme novellanti piuttosto che a quelle novellate. Richiamo al paragrafo 12, lettera *e)*, della circolare sulla formulazione dei testi normativi.  Condizione 1 |
| [17](#S01a17) – Riferimenti normativi effettuati in forma generica |  |
| [18](#S01a18) – AIR e ATN | Assenti. Presente tautologico riferimento all’esenzione dall’obbligo di redigere l’AIR. Richiamo all’articolo 9 del DPCM n. 170/2008. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| [C](#S21C) - Condizioni |  |
| [O](#S21O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Articolo 23 della Costituzione; articolo 17, co. 2, della legge n. 400/1988; articolo 9 del DPCM n. 170/2008; punto 3, lettera* e)*, e paragrafo 12, lettera* e)*, della circolare sulla formulazione dei testi normativi.* |

1 – **[Premessa](#premessa01)**[:](#premessa01) «il provvedimento, che si compone di quattordici articoli, cui si aggiunge l'articolo 15 che disciplina l'entrata in vigore, reca disposizioni che intervengono, come fisiologicamente accade per i decreti-legge così detti “milleproroghe”, su **numerosi ambiti materiali**, ma che risultano legate tra loro dalla comune funzione di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti, ovvero di introdurre regimi transitori. Incidono altresì sull'efficacia temporale di disposizioni vigenti, pur non recando una proroga di termini, i commi 9 (acconti IRES e IRAP e accise) e 12 (società controllate dalla Ferrovie dello Stato Spa) dell'articolo 10 e il comma 2 dell'articolo 11, che fissa, senza il metodo della novella, il termine entro il quale deve essere completata l'attività del Commissario delegato al ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali in Sardegna interrotte o danneggiate dall'alluvione del novembre 2013»;

2 – [[**Premessa**:](#premessa01)](#premessa21) «nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il decreto non sempre effettua gli opportuni coordinamenti con le preesistenti fonti normative, sulle quali talvolta interviene mediante **modifiche non testuali**. Diversi interventi di proroga o differimento di termini (si vedano, ad esempio, l'articolo 1, commi 2, 4, 7 e 9, concernenti assunzioni e contratti di lavoro nel settore pubblico; l'articolo 4, commi 1, 3 e 6, concernenti provvedimenti di competenza del ministero dell'interno; l'articolo 9, comma 1, relativo al divieto di conferimento in discarica di rifiuti, nonché ulteriori casi puntualmente individuati nel seguito) vengono infatti disposti senza novellare il termine precedentemente previsto » ([**conseguente osservazione**](#S01o01));

3 – [**Premessa**:](#premessa01) «anche in altri casi il decreto non cura gli opportuni **coordinamenti con la normativa vigente**: è il caso dell'articolo 6, comma 3, che nell'estendere all'anno accademico 2014-2015 i premi per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, non modifica i termini ivi previsti per l'emanazione del bando relativo (comma 1: quindici giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 104) e per la comunicazione della graduatoria e l'individuazione dei destinatari dei premi (comma 3: 31 marzo 2014); analogamente il caso dell'articolo 7, comma 3, che proroga l'entrata in vigore di un nuovo sistema di remunerazione del farmaco, senza però intervenire sulla previsione in base alla quale il relativo decreto ministeriale avrebbe dovuto essere adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;»;

4 – [**Premessa**:](#premessa01) «il decreto modifica, sia in modo testuale sia implicitamente, **disposizioni di recentissima approvazione** (ad esempio: l'articolo 1, comma 2, l'articolo 2 e l'articolo 6, commi 1 e 2, incidono sul decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014; l'articolo 3, comma 2, l'articolo 8, commi 2, 7 e 10, e l'articolo 9, comma 4, modificano previsioni introdotte dal decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014; l'articolo 4, comma 3, l'articolo 10, comma 12, e l'articolo 12, comma 1, incidono sul decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014; l'articolo 6, comma 6, proroga un termine fissato dal decreto-legge n. 58 del 7 aprile 2014), circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione»;

5 – [**Premessa**:](#premessa01) «in almeno due circostanze le proroghe di taluni termini – oltre ad incidere, come sopra menzionato, su norme di recente approvazione – sono riferite a **disposizioni sulle quali il Comitato aveva formulato specifici rilievi**, riscontrando a suo tempo profili di criticità che, ora, contribuiscono a rendere necessario un intervento correttivo. Ciò si riscontra, in particolare:

*a)* all'articolo 6, comma 6, il quale proroga il termine per bandire un corso-concorso per dirigenti scolastici, previsto dall'articolo 1, comma 2-*ter* del decreto-legge n. 58 del 2014: secondo la relazione illustrativa la procedura «è lunga e complessa» e la proroga si è resa necessaria in quanto è ancora in corso il procedimento per l'avvio della procedura concorsuale; il Comitato aveva rilevato la complessità di tale comma osservando in particolare che esso “individua le categorie beneficiarie con una formulazione, particolarmente ostica sul piano grammaticale, che appare idonea a ingenerare equivoci e dubbi interpretativi circa l'effettiva estensione soggettiva” e rimette all'amministrazione senza vincoli o criteri l'individuazione di una riserva di posti, e dunque aveva posto la condizione (poi non recepita) di riformulare la disposizione in modo che risultasse definito in termini univoci l'ambito soggettivo di applicazione della riserva di posti ivi prevista;

*b)* all'articolo 10, comma 12, che modifica l'articolo 20 del decreto-legge n. 66 del 2014 quantificando le somme dovute dal Gruppo Ferrovie dello Stato per il concorso al risanamento delle finanze pubbliche: secondo la relazione illustrativa tale intervento ha il “fine di risolvere taluni dubbi interpretativi sorti nell'applicazione della disposizione per le società controllate da Ferrovie dello Stato S.p.a.”; ora, il Comitato, proprio con riferimento al predetto articolo 20 del decreto n. 66, aveva rilevato che il comma 7, nel prevedere l'esclusione di talune società, impiegava “**espressioni suscettibili di ingenerare incertezze sull'effettivo significato tecnico-normativo**” e aveva formulato un'osservazione richiedendo di valutare l'opportunità di una riformulazione che individuasse in modo più univoco le società così escluse»;

6 – [**Premessa**:](#premessa01) «il provvedimento a volte interviene su settori disciplinari che hanno formato oggetto, anche in tempi molto recenti, di una profonda **stratificazione normativa**, accrescendo l'instabilità delle normative di riferimento. Così, ad esempio, l'articolo 8, comma 9, incide sull'articolo 357 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici, il quale risulta già modificato, in maniera testuale o non testuale, da altri sei decreti-legge, succedutisi negli ultimi tre anni e mezzo: 13 maggio 2011, n. 70; 6 giugno 2012, n. 73; 18 ottobre 2012, n. 179; 21 giugno 2013, n. 69; 30 dicembre 2013, n. 150; 28 marzo 2014, n. 47»;

7 – [**Premessa**:](#premessa01) «il decreto interviene a volte, con **efficacia retroattiva**, a differire termini già scaduti; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 6, comma 4 (che differisce, con efficacia retroattiva, termini già scaduti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici) e all'articolo 10, comma 8, che differisce dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 la sospensione di taluni adempimenti fiscali per soggetti operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa»;

8 - [**Premessa**:](#premessa01) «il decreto **proroga disposizioni di carattere temporaneo**, di alcune delle quali andrebbe valutata la trasformazione a regime in quanto, a seguito di successive proroghe, si applicano ininterrottamente anche da numerosi anni. Ad esempio: l'articolo 3, comma 3, proroga al 31 dicembre 2015 il termine, originariamente previsto al 31 dicembre 2010, per l'applicazione della disciplina transitoria in materia di incroci proprietari tra tv e giornali di cui all'articolo 43 del decreto legislativo n. 177 del 2005; l'articolo 4, comma 1, proroga per l'anno 2015, peraltro in maniera non testuale, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, relative all'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, che si applicano dal 2005; l'articolo 4, comma 3, relativo al mantenimento delle contabilità speciali delle province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani, proroga una disciplina a carattere transitorio che avrebbe dovuto cessare il 30 giugno 2008 (articolo 2, comma 2, delle leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004, relative all'istituzione delle tre province); l'articolo 7, comma 4, proroga per il 2015 la validità delle tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale, come determinate dal decreto ministeriale in data 18 ottobre 2012, che a, norma dell'articolo 15, comma 16, del decreto-legge n. 95 del 2012 avrebbero dovuto avere validità fino al 31 dicembre 2014; l'articolo 10, comma 5, proroga il regime transitorio relativo alle indennità corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi collegiali ed ai titolari di incarichi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010; l'articolo 10, comma 6, proroga il regime transitorio relativo al contenimento della spesa per l'acquisto di mobili e arredi da parte delle amministrazioni pubbliche, previsto, per gli anni 2013 e 2014, dall'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; l'articolo 12, comma 1, posticipa all'anno 2016 la decorrenza iniziale della disciplina in materia di determinazione forfetaria del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da aziende agricole, di cui all'articolo 22, comma 1 del decreto-legge n. 66/2014 (lettera *a)*): conseguentemente, anche per il 2015 continua ad applicarsi una disciplina transitoria, contenuta nel comma 1-*bis* del citato articolo 22, che, in sostanza, differenzia il regime di tassazione in base a dati livelli di produzione (lettera *b)*)» ([**conseguente osservazione**](#S01o03));

9 – [**Premessa**:](#premessa01) «il decreto-legge **proroga** inoltre **in più punti il termine iniziale di entrata in vigore di discipline a regime alcune delle quali avrebbero dovuto trovare applicazione già da alcuni anni**. In particolare: l'articolo 3, al comma 1, proroga il termine a decorrere dal quale le imprese produttrici sono tenute a vendere ai distributori al dettaglio apparecchi televisivi dotati del nuovo standard di trasmissione televisiva digitale terrestre e il termine a decorrere dal quale i distributori al dettaglio devono vendere apparecchi televisivi con la nuova tecnologia; il medesimo articolo, al comma 2, proroga diversi termini relativi alle procedure per l'accesso al credito d'imposta per la realizzazione degli investimenti per la banda ultralarga; l'articolo 4, comma 2, proroga ulteriormente il termine di adeguamento alla normativa di prevenzione degli incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto; l'articolo 7, comma 2, reca numerose proroghe incidenti sul procedimento di riorganizzazione della Croce Rossa; l'articolo 8, comma 8, proroga di sei mesi il termine a decorrere dal quale trova applicazione la disciplina sulla qualificazione del contraente generale delle grandi opere, relativamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa; l'articolo 9, al comma 1, proroga, in maniera non testuale, la decorrenza della disciplina dei rifiuti non ammessi in discarica – disciplina che avrebbe dovuto trovare applicazione dal 1o gennaio 2007 – e, al comma 3, rinvia l'applicazione della disciplina relativa al SISTRI; l'articolo 10, comma 4, proroga ulteriormente, peraltro in maniera non testuale, il termine entro il quale le SGR e gli OICR devono adeguarsi alla disciplina recata dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44»

10 – **[Premessa](#premessa01)**[:](#premessa01) «altre disposizioni intervengono poi a prorogare il termine per l'adozione di provvedimenti attuativi o applicativi di norme preesistenti che, conseguentemente, pur vigendo da tempo, non hanno mai trovato attuazione. In proposito: l'articolo 7, comma 3, proroga il termine, inizialmente fissato al 1o gennaio 2013, entro il quale il sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco dovrà essere sostituito da un nuovo metodo, definito con decreto del Ministro della salute; l'articolo 8, al comma 1, differisce il termine per l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il quale avrebbero dovuto essere adottate – entro il 26 maggio 2010 – «urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia»; il medesimo articolo, al comma 4, proroga il termine per l'emanazione del decreto ministeriale relativo alla determinazione delle modalità e dei criteri con i quali vanno corrisposte le somme per le richieste di accesso alle strade gestite dall'ANAS e, al comma 7, amplia il termine entro il quale sono approvati, con decreto ministeriale i contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale; l'articolo 10, comma 2, proroga a tutto il 2015 l'applicazione del regime della tassazione della produzione combinata di energia elettrica e calore definito con deliberazione n. 16/98 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nelle more dell'adozione di un decreto ministeriale »

11 – [**Premessa**:](#premessa01) «alcune disposizioni intervengono inoltre a **prorogare disposizioni aventi carattere derogatorio**. A titolo esemplificativo, l'articolo 1, ai commi 9 e 10, proroga per l'anno 2015 alcuni regimi derogatori in materia di assunzioni e contratti nel pubblico impiego; l'articolo 4, comma 4, proroga al 30 giugno 2015 il termine (originariamente fissato al 31 dicembre 2012) entro il quale è ammesso l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitino in acque internazionali, a difesa delle stesse da atti di pirateria, ancorché non abbiano frequentato i corsi previsti dal decreto del Ministro dell'interno n. 154 del 2009; l'articolo 8, comma 3, proroga fino al 31 dicembre 2015 la disciplina che prevede la corresponsione all'appaltatore di lavori di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, in deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo; l'articolo 10, al comma 3, proroga per il 2015, in maniera non testuale, la disciplina derogatoria concernente il regime di opponibilità della cessione del credito, quale garanzia da fornire alla Banca d'Italia per finanziamenti alle banche: lo stesso articolo, al comma 7, proroga il blocco, originariamente previsto per il triennio 2012-2014, dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione per gli immobili condotti da amministrazioni pubbliche e utilizzati a fini istituzionali, e, ai commi 10 e 11, proroga la possibilità di variazioni e rimodulazioni che derogano alle disposizioni in materia di contabilità pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009»;

11-*bis* – [**Premessa**:](#premessa01) «l'articolo 13 differisce ulteriormente, peraltro in modo non testuale, dal 1o gennaio 2015 al 1o gennaio 2016, l'applicazione alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI delle norme in materia di contenimento della spesa a carico delle amministrazioni pubbliche» ([**conseguente condizione**](#S01c04));

12 – [**Premessa**:](#premessa01) «il decreto-legge, all'articolo 6, comma 5 (che proroga in maniera non testuale un termine in materia di interventi di edilizia scolastica originariamente fissato nella delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014), e all'articolo 8, comma 9 (che proroga una disposizione in materia di attestazioni SOA per i contratti pubblici recata dall'articolo 357 del regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici), incide – peraltro in via non testuale – su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato; tale circostanza non appare coerente con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano «un diverso grado di «resistenza» ad interventi modificativi successivi» [si veda il punto 3, lettera *e*), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato del 20 aprile 2001]» ([**conseguente condizione**](#S01c02));

13 – [**Premessa**:](#premessa01) «l'articolo 10, comma 9, in base alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la potestà di stabilire “l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, e l'aumento, a decorrere dal 1o gennaio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008” in misura tale da assicurare la copertura dei maggiori oneri risultanti dalle attività di monitoraggio della spesa: **si attribuisce così ad una fonte subordinata il compito di modificare disposizioni di rango legislativo** secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'**articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988**, che non offre le medesime garanzie individuate da tale ultima procedura, e della quale, come rilevato in altre circostanze dal Comitato, andrebbe altresì valutata la compatibilità con la riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione, in assenza di qualsiasi indicazione relativa alla parametrazione dei profili quantitativi della prestazione» ([**conseguente condizione**](#S01c03));

14 – [**Premessa**:](#premessa01) «la **rubrica** dell'articolo 5 (“proroga di termini in materia di beni culturali”) dà conto solo parzialmente dell'effettivo contenuto dell'unico comma, il quale invece concerne, più in generale, progetti di accoglienza turistica, basati anche, ma non esclusivamente, sulla valorizzazione di beni culturali» ([**conseguente osservazione**](#S01o05));

15 – [**Premessa**:](#premessa01) «l'articolo 1, comma 5, concerne “percorsi di mobilità a favore del personale degli enti di area vasta”: tale **definizione** abbraccia, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sia le città metropolitane, sia le province, mentre la relazione illustrativa specifica che il riferimento è esclusivamente a queste ultime» ([**conseguente osservazione**](#S01o04));

16 – [**Premessa**:](#premessa01) «l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 12, comma 1, lettera *a)*, **rinviano alle norme novellanti piuttosto che a quelle novellate**, mentre la **circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 12, lettera *e)*** ) dispone che “quando si intende riferirsi a disposizioni modificate il riferimento è fatto sempre all'atto che ha subito le modifiche e non all'atto modificante”; inoltre, l'articolo 8, comma 6, nel posticipare l'obbligo di adeguare il parco veicolare delle autoscuole, utilizza una formulazione tortuosa anche perché fa riferimento, anziché direttamente agli articoli 116 e 123 del codice della strada, agli articoli 10 e 3 del decreto legislativo n. 59 del 2011, che li hanno – rispettivamente – novellati, nonché all'articolo 28 del medesimo decreto legislativo, concernente l'entrata in vigore delle sue disposizioni » ([**conseguente condizione**](#S01c01));

17 – [**Premessa**:](#premessa01) «l'articolo 13 differisce, per le federazioni sportive nazionali, l'applicabilità “delle norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche”, con una **formulazione generica** che è suscettibile di ingenerare dubbi nell'esatta individuazione delle norme che il legislatore intende differire per le federazioni»;

18 – [**Premessa**:](#premessa01) «il disegno di legge di conversione non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (**ATN**), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**). **L'esenzione dall'AIR** è stata disposta dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio, a norma dell'articolo 9, comma 1, del pertinente regolamento **motivandola, tautologicamente**, con la considerazione che lo schema di decreto-legge riveste carattere di necessità ed urgenza»

**Condizioni**:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1. all'articolo 3, comma 2, all'articolo 8, comma 6, e all'articolo 12, comma 1, lettera *a)*, si proceda a modificare direttamente le disposizioni novellate in luogo di quelle che le hanno successivamente modificate; [[torna su]](#premessa01)
2. sia valutata la soppressione, nella parte in cui incidono su norme contenute in fonti subordinate, delle disposizioni contenute all'articolo 6, comma 5, e all'articolo 8, comma 9, oppure, subordinatamente – ove si intenda mantenerle – si valuti di riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti subordinate mediante atti aventi la medesima forza; [[torna su]](#premessa01)
3. con riferimento all'articolo 10, comma 9 (che in base alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, demanda ad un decreto ministeriale la possibilità di fissare aumenti tributari a copertura dei maggiori oneri risultanti dalle attività di monitoraggio della spesa), previa valutazione della rispondenza alle previsioni dell'articolo 23 della Costituzione, si riconduca tale disposizione alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti di delegificazione; [[torna su]](#premessa01)

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

1. all'articolo 13, comma 1, siano individuate puntualmente, o comunque in modo univoco, le norme per le quali è prorogata la possibilità di deroga [[torna su]](#premessa01)

**Osservazioni**:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1. si dovrebbero riformulare in termini di novella le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative al fine di prorogare o differire termini da esse previsti; [[torna su]](#premessa01)
2. si dovrebbe curare, nel senso indicato in premessa, il coordinamento con la normativa vigente delle disposizioni introdotte dall'articolo 6, comma 3, e dall'articolo 7, comma 3; [[torna su]](#premessa01)
3. per quanto detto in premessa, si dovrebbe verificare se le disposizioni contenute all'articolo 3, comma 3, all'articolo 4, commi 1 e 3, all'articolo 7, comma 4, all'articolo 10, commi 5 e 6 nonché all'articolo 12, comma 1, debbano mantenere natura temporanea, con l'eventualità di essere soggette a successive proroghe, ovvero possano essere trasformate in previsioni a regime; [[torna su]](#premessa01)

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione*

1. all'articolo 1, comma 5, si dovrebbe valutare se sia necessario modificare il riferimento agli enti di area vasta, il quale appare parzialmente disallineato rispetto all'intento esplicitato dalla relazione illustrativa; [[torna su]](#premessa01)
2. la rubrica dell'articolo 5 dovrebbe essere riformulata per dare pienamente conto del suo effettivo contenuto [[torna su]](#premessa01)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0002** | 2844 | [DL 3/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2844) | Sistema bancario | [10/02/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=02&giorno=10&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150210.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150210.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 4 Condizioni, 9 Osservazioni** | |
| [1](#S02a01) – Contenuto sostanzialmente omogeneo |  |
| [2](#S02a02) – Immediata applicazione | Richiamo all’articolo 15, c. 3, della L. n. 400/1988.  Condizione 1 |
| [3](#S02a03) – Disposizioni derogatorie della normativa vigente | Si consente alla Banca d’Italia di derogare, in modo generico, alle previsioni di fonti legislative di rango primario e si deroga implicitamente ad una disposizione del codice civile.  Condizione 2 |
| [4](#S02a04) – Coerente utilizzo delle fonti normative: previsione di DPCM a contenuto normativo | Previsione di DPCM a contenuto normativo, in luogo di regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17 della L. n. 400/1988.  Condizione 3 |
| [5](#S02a05) – Coordinamento con le fonti normative vigenti: modifiche a norme di recente approvazione |  |

|  |  |
| --- | --- |
| [6](#S02a06) - Coordinamento con le fonti normative vigenti: modifiche non testuali | Modifiche implicite di disposizioni vigenti e sovrapposizione di disposizioni di contenuto analogo.  Osservazione 1 |
| [7](#S02a07) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Disposizioni che andrebbero collocate in un idoneo contesto normativo.  Osservazione 2 |
| [8](#S02a08) – Coordinamento con le fonti normative vigenti: modifiche non testuali ad un testo unico | Modifiche non testuali al testo unico bancario (decreto legislativo n. 385/1993). |
| [9](#S02a09) – Riferimenti mancanti | Manca l’indicazione della fonte normativa dalla quale desumere in maniera univoca gli indicatori citati nel testo.  Osservazione 3 |
| [10](#S02a10) – Portata normativa | Disposizioni meramente ricognitive di norme di rango primario o che esplicitano la propria finalità o che invitano ad applicare disposizioni “secondo le modalità operative più idonee.  Osservazione 4 |
| [11](#S02a11) - Coordinamento interno del testo | Condizione 4 |
| [12](#S02a12) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Osservazione 5 |
| [13](#S02a13) – Formulazione del testo: rubriche | Osservazione 6 |
| [14](#S02a14) – Formulazione del testo | Espressioni mutuate dalla lingua inglese, da specificare nel corretto significato riferito al diritto privato italiano.  Osservazione 7 |

|  |  |
| --- | --- |
| [15](#S02a15) – Formulazione del testo | Espressioni imprecise o dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione.  Osservazione 8  Espressioni da riformulare in modo esplicito e più preciso.  Osservazione 9 |
| [16](#S02a16) – AIR e ATN | Assenti. Assente anche il riferimento all’esenzione dall’obbligo di redigere l’AIR. Richiamo all’articolo 9 del DPCM n. 170/2008. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| [C](#S02C) - Condizioni |  |
| [O](#S02O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Articolo 15, c. 3 e articolo 17 della legge n. 400/1988; articolo 9 del DPCM n. 170/2008.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa02) «il decreto reca un **contenuto sostanzialmente omogeneo** per oggetto in quanto prevede misure concernenti la materia delle attività produttive e imprenditoriali, con riferimento tanto alle imprese private (e, in particolare, alla raccolta dei loro mezzi di finanziamento, mediante capitale proprio e di terzi, nonché a finanziamenti e agevolazioni pubbliche) quanto all'attività creditizia (in particolare, mediante una riforma delle banche popolari, la portabilità e confrontabilità dei conti correnti e la possibilità per la SACE di esercitare il credito diretto): tali elementi sono riscontrabili sia nel titolo sia nel preambolo dell'atto»;

2 – [**Premessa**:](#premessa02) « il decreto reca, in generale, misure di immediata applicabilità; tuttavia in relazione alla disciplina transitoria della riforma delle banche popolari l'articolo 1:

*a)* al comma 1 subordina implicitamente l'efficacia delle limitazioni al diritto al rimborso delle azioni e di altri strumenti finanziari all'entrata in vigore di disposizioni dettate dalla Banca d'Italia;

*b)* al comma 2 prevede che, in fase di prima applicazione, le banche popolari si adeguino ai nuovi limiti dimensionali entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di disposizioni attuative dettate dalla Banca d'Italia; in entrambi i casi non vengono fissati i termini per l'entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia, sicché non risulta desumibile il termine iniziale di effettiva applicabilità delle predette disposizioni: tale circostanza suscita perplessità in ordine al rispetto del canone di immediata applicabilità delle misure contenute nei decreti legge, previsto dall'**articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988**, talché parrebbe opportuna l'individuazione dei predetti termini da parte delle Commissioni di merito» ([**conseguente condizione**](#S02c01));

3 – [**Premessa**:](#premessa02) «l'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, già trattato sotto il profilo dell'immediata applicabilità, novella il testo unico bancario prevedendo che, in taluni casi, nelle banche popolari il diritto al rimborso delle azioni e di altri strumenti di capitale “è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, ***anche in deroga a norme di legge***, laddove ciò è necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca”. Con ciò il decreto-legge in esame:

*a)* **consente a una fonte del diritto subordinata di derogare alle previsioni di fonti legislative di rango primario senza che il legislatore individui puntualmente quali siano le disposizioni derogabili**, bensì solamente la finalità per cui tale potere regolamentare è attribuito e l'oggetto;

*b)* **deroga, inoltre, implicitamente alla disciplina dell'articolo 2535 del codice civile** (circa il rimborso delle azioni del socio uscente nelle società cooperative) senza esplicitare tale carattere derogatorio: ciò ha luogo senza che il predetto articolo 2535 sia incluso fra quelli che il decreto stesso (articolo 1, comma 1) prevede come inapplicabili alle banche popolari» ([**conseguente condizione**](#S02c02));

4 – [**Premessa**:](#premessa02) «l'articolo 7, capoverso articolo 15, comma 7, rinvia ad un **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** la definizione delle caratteristiche e della quota massima di coperture della garanzia dello Stato, dei criteri e delle modalità di concessione ed escussione della garanzia stessa e degli obblighi verso lo Stato dei soggetti che se ne avvalgono: per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, tale circostanza non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un tale atto, ordinariamente a contenuto politico, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'**articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400** (regolamenti governativi nella forma di decreti del Presidente della Repubblica ovvero decreti ministeriali o interministeriali)» ([**conseguente condizione**](#S02c03));

5 – [**Premessa**:](#premessa02) «il decreto interviene in più punti su **norme di recente e recentissima approvazione**, circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione; ciò si riscontra all'articolo 6 (che, all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, modifica il comma 5-*bis*, inserito dal decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014 e già modificato dal decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014), all'articolo 7 (che modifica il decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014), nonché, in misura del tutto particolare, all'articolo 5 (il quale incide sulla legge di stabilità per il 2015, modificandola appena 24 giorni dopo la sua entrata in vigore)»;

6 – [**Premessa**:](#premessa02) «il decreto **incide in maniera implicita su altre disposizioni vigenti**; in particolare, all'articolo 8:

*a)* il comma 1 – che modifica la cosiddetta “nuova legge Sabatini” rendendo facoltativo e non più obbligatorio il ricorso all'apposito *plafond* costituito presso la Cassa depositi e prestiti – integra in maniera non testuale i contenuti dell'articolo 2, commi 2 e 4 del decreto-legge n. 69 del 2013;

*b)* il comma 2, che demanda l'attuazione dei predetti contributi a un decreto interministeriale, si sovrappone all'analoga previsione contenuta al medesimo articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013» ([**conseguente osservazione**](#S02o01))

7 – [**Premessa**:](#premessa02) «talune disposizioni del provvedimento andrebbero **collocate in un idoneo contesto normativo**; a titolo esemplificativo: l'articolo 3, sulle funzioni di SACE Spa; all'articolo 4, i commi da 2 a 9, sull'istituzione di un'apposita sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle piccole e medie imprese innovative; all'articolo 5, i commi 2 e 3, sulle funzioni della Fondazione Istituto Italiano di tecnologia e i suoi rapporti con gli enti pubblici di ricerca» ([**conseguente osservazione**](#S02o02));

8 - [**Premessa**:](#premessa02) «l'articolo 2, sulla portabilità dei conti correnti, **incide non testualmente su materie disciplinate dal testo unico bancario** (decreto legislativo n. 385 del 1993) compromettendone così i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un “codice” riferito ad un determinato settore disciplinare: nel quadro del citato testo unico la portabilità dei conti correnti potrebbe idoneamente essere disciplinata in un nuovo articolo 120-*quinquies* (dopo l'articolo 120-*quater* che appunto disciplina la correlata fattispecie della surrogazione e della portabilità nei contratti di finanziamento), da collocare nel Capo I (Operazioni e servizi bancari e finanziari) del Titolo VI (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti)»

9 – [**Premessa**:](#premessa02) «l'articolo 2, comma 4, nel novellare l'articolo 116 del testo unico bancario, prevede l'uso di bancomat e siti internet per rendere noti “gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente”: riguardo a tale formulazione, andrebbe valutata l'opportunità di **indicare la fonte normativa** da cui tali indicatori siano desumibili in maniera univoca, tenendo conto che la direttiva UE n. 92 del 2014 prevede che la comparabilità delle spese bancarie (propedeutica alla trasparenza delle informazioni sulle spese e alla possibilità di trasferimento del conto) sia meglio assicurata da una “terminologia standardizzata” e da un “formato uniforme” delle informazioni rese ai consumatori (si vedano i considerando 15 e seguenti delle premesse e gli articoli 3 e 4 della direttiva stessa)» ([**conseguente osservazione**](#S02o03));

10 – [**Premessa**:](#premessa02) «l'articolo 3, che consente alla SACE di esercitare l'attività creditizia, reca numerose previsioni prive ovvero di **dubbia portata normativa**, in quanto dichiarative di finalità, volte a richiamare l'osservanza della normativa vigente, o a disporre, piuttosto pleonasticamente, che la società applichi le disposizioni secondo “le modalità operative più idonee”» ([**conseguente osservazione**](#S02o04));

11 – [**Premessa**:](#premessa02)« all'articolo 4, il comma 4 richiama il regime di pubblicità di cui al comma 3; si dovrebbe invece fare riferimento al comma 2» ([**conseguente condizione**](#S02c04));

12 – [**Premessa**:](#premessa02) «l'articolo 4, che definisce e promuove le PMI innovative, è finalizzato, come spiega la relazione illustrativa, ad estendere loro le misure già previste a favore delle *start-up* innovative; il comma 10, in particolare, modifica il comma 1 dell'articolo 100-*ter* del testo unico della finanza per estendere alle PMI innovative la possibilità, già prevista per le *startup* innovative, di raccogliere fondi attraverso portali internet, senza tuttavia intervenire sul comma 2 del medesimo articolo 100-*ter*, che concerne i poteri regolamentari della Consob e che continua a fare riferimento solo alle *startup* innovative e non anche alle PMI innovative: al riguardo le Commissioni dovrebbero valutare se la mancata equiparazione nel comma 2 abbia un fondamento in una voluta differenziazione della disciplina ovvero se sia necessario modificare anche il comma 2» ([**conseguente osservazione**](#S02o05));

13 – [**Premessa**:](#premessa02) «la rubrica dell'articolo 5, che recita: “Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali e credito d'imposta per acquisto beni strumentali nuovi”, non rappresenta correttamente i contenuti dell'articolo stesso, il quale: *a)* non contiene misure di credito d'imposta, *b)* tratta, invece, diffusamente della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia» ([**conseguente osservazione**](#S02o06));

14 – [**Premessa**:](#premessa02) «l'articolo 7, comma 1, sostituisce l'articolo 15 del decreto-legge n. 133 del 2014, per disciplinare la “Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese”; la nuova società può, in particolare (comma 2 del nuovo articolo 15), subentrare in rapporti giuridici esistenti “anche ridefinendone *le condizioni e i termini*”; ora, **le espressioni** “condizioni e termini”, “termini e condizioni” e simili, abbastanza frequenti nella legislazione più recente, sono un calco fonetico dell'espressione giuridica inglese *“terms and conditions*” la quale indica il complesso delle previsioni o clausole contrattuali, sia nei diritti nazionali inglese, statunitense ecc. sia nel diritto dei contratti internazionali, ove è molto usata; nel diritto privato italiano, tuttavia, le “condizioni” e i “termini” indicano tradizionalmente nozioni diverse, più delimitate, elementi accidentali del negozio giuridico che non includono l'intera gamma del contenuto contrattuale (ad es. non concernono la trasformazione dei tassi d'interesse, le modalità di pagamento diverse dai termini veri e propri, la prestazione di garanzie patrimoniali e personali ecc.); pertanto, appare opportuno evitare l'uso di traduzioni che nonostante l'assonanza fonetica rinviano a nozioni diverse nonché di formulazioni che si prestano ad equivoci, per quanto sopra esposto, circa l'effettiva intenzione del legislatore, ed uniformare la terminologia del provvedimento in esame a quella del codice civile» ([**conseguente osservazione**](#S02o07));

15 – [**Premessa**:](#premessa02) «in alcune ulteriori circostanze, il provvedimento impiega espressioni imprecise o dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione, suscettibili di ingenerare incertezze sull'effettivo significato tecnico-normativo:

*a)* all'articolo 4, il comma 3 richiede – fra le informazioni per l'iscrizione delle PMI innovative – l’“elenco dei soci con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità”, formulazione che, da un lato, parrebbe riferire l'autocertificazione a questo solo elemento informativo anziché a tutti quelli richiesti dal medesimo comma, dall'altro, parrebbe inidonea a individuare tutte le fattispecie in cui il socio effettivo non si identifica con il socio apparente, e ciò anche perché l'elencazione appare esaustiva anziché esemplificativa, mentre la circolare del 2001 sulla corretta formulazione dei testi normativi prevede che nell'uso di una enumerazione ne sia espresso chiaramente il carattere tassativo o esemplificativo (punto 4, lettera *g)*): a questo riguardo, ove si intenda attribuire alla disposizione una più ampia latitudine, si potrebbe valutare l'opportunità di fare altresì riferimento alla figura del “titolare effettivo” come definito all'articolo 1, comma 1, lettera *u)*, e nell'allegato tecnico del decreto legislativo n. 231 del 2007 (normativa antiriclaggio) nonché a tutti i casi in cui il socio sia comunque controllato da altri; ([**conseguente osservazione**](#S02o08))

*b)* all'articolo 4, il comma 2 reca l'espressione “rapporti con gli altri attori della filiera”, che appare non sufficientemente definita sul piano oggettivo;

*c)* all'articolo 5, il comma 3 demanda alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia la gestione della proprietà intellettuale degli enti pubblici di ricerca e delle università, senza che risulti chiaro (anche con riguardo all'autonomia costituzionalmente garantita agli enti di ricerca) se si tratti di una funzione attribuita in via esclusiva alla Fondazione ovvero se sia rimessa ai singoli enti la scelta se gestire direttamente la commercializzazione dei propri brevetti oppure di conferire mandato alla Fondazione;

*d)* all'articolo 7, capoverso articolo 15, comma 7, l'ultimo periodo – che reca la clausola di salvaguardia in materia di aiuti di Stato per l'operatività della “Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese” – andrebbe riformulato esplicitando, più precisamente, che l'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea» ([**conseguente osservazione**](#S02o09));

16 – [**Premessa**:](#premessa02) «il disegno di legge di conversione non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (**ATN**), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008».

**Condizioni**:

*sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:*

1. relativamente all'articolo 1, commi 1 e 2, le cui previsioni diverranno applicabili solo dopo l'emanazione di appositi provvedimenti della Banca d'Italia, si individuino – tenendo presente il requisito dell'immediata applicabilità (previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988) – i termini temporali entro i quali detti provvedimenti debbono entrare in vigore; [[torna su]](#premessa02)

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1. al già citato articolo 1, comma 1, lettera *a)*, individuino le Commissioni le disposizioni di legge cui, per effetto del provvedimento in esame, la Banca d'Italia è abilitata a derogare mediante norme di rango secondario, e si espliciti il carattere derogatorio della disposizione rispetto all'articolo 2535 del codice civile; [[torna su]](#premessa02)
2. all'articolo 7, capoverso articolo 15, comma 7, che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a contenuto normativo, si riformuli la disposizione nel senso di demandare l'adozione della disciplina ivi prevista a uno dei tipi di regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988; [[torna su]](#premessa02)

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

1. si corregga, nei termini indicati in premessa, il rinvio interno recato dall'articolo 4, comma 4 [[torna su]](#premessa02)

**Osservazioni**:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1. all'articolo 8, per quanto meglio esplicitato in premessa, si dovrebbe riformulare la disposizione di cui al comma 1 in termini di novella al decreto-legge n. 69 del 2013, e coordinare la disposizione del comma 2 con le previsioni dell'articolo 2, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 69 del 2013; [[torna su]](#premessa02)
2. si dovrebbero collocare in idonei contesti normativi, curando i relativi coordinamenti, le disposizioni di cui all'articolo 3; all'articolo 4, commi da 2 a 9; all'articolo 5, commi 2 e 3 e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 2, che andrebbero inserite nel testo unico bancario per mantenerne il carattere di unitarietà, ad esempio inserendole in un nuovo articolo 120-*quinquies*; [[torna su]](#premessa02)

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione*

1. all'articolo 2, comma 4, concernente “gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente”, le Commissioni di merito dovrebbero valutare l'opportunità di indicare la fonte da cui tali indicatori siano desumibili in maniera univoca; [[torna su]](#premessa02)
2. si dovrebbe valutare l'effettiva portata normativa di molte delle previsioni recate dall'articolo 3; [[torna su]](#premessa02)
3. con riferimento alla novella che l'articolo 4 del decreto ha apportato all'articolo 100-*ter* del testo unico della finanza, si dovrebbe valutare se sia necessario oppure no coordinare i commi 1 e 2 del citato articolo 100-*ter* per uniformare anche al comma 2 la disciplina delle *startup* innovative e delle PMI innovative; [[torna su]](#premessa02)
4. si dovrebbe riformulare la rubrica dell'articolo 5 al fine di dare pienamente conto del suo effettivo contenuto; [[torna su]](#premessa02)
5. per quanto detto in premessa, all'articolo 7, comma 1, capoverso articolo 15, comma 2, si dovrebbe valutare l'opportunità di sostituire l'espressione “le condizioni e i termini” con espressioni quali “il contenuto del contratto”, “le clausole contrattuali” o equivalenti; [[torna su]](#premessa02)
6. all'articolo 4, comma 3, lettera *e)* si dovrebbe valutare il modo di individuare in modo più preciso e univoco tutte le fattispecie in cui il socio effettivo non si identifica con il socio apparente, per esempio facendo riferimento alla nozione di “titolare effettivo” come definito all'articolo 1, comma 1, lettera *u)*, e nell'allegato tecnico del decreto legislativo n. 231 del 2007 (normativa antiriclaggio) o a tutti i casi in cui il socio sia comunque controllato da altri; [[torna su]](#premessa02)
7. si dovrebbero riformulare in modo più preciso le disposizioni, specificate in premessa, di cui all'articolo 4, comma 2; all'articolo 5, comma 3; all'articolo 7, capoverso articolo 15, comma 7, ultimo periodo. [[torna su]](#premessa02)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0003** | 2894 | [DL 1/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2894) | ILVA e Taranto | [24/02/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=02&giorno=24&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150224.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150224.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 1 Condizione, 4 Osservazioni** | |
| [1](#S03a01) – Contenuto omogeneo | Al contenuto solo parzialmente appare riconducibile l’articolo 4-*bis*, introdotto al Senato. |
| [2](#S03a02) – Coordinamento con le fonti normative vigenti: stratificazione normativa | Pur coordinandosi adeguatamente, il provvedimento interviene su un ambito materiale oggetto di una significativa stratificazione normativa. |
| [3](#S03a03) – Disposizioni derogatorie della normativa vigente |  |
| [3-*bis*](#S03a03bis) - Disposizioni derogatorie della normativa vigente | Previsione di un DPCM in sostituzione di autorizzazioni, pareri ed atti di assenso di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in deroga alla legge n. 400/1988, alla legge n. 241/1990, al codice ambientale ed al codice dei beni culturali.  Osservazione 3 |
| [4](#S03a04) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Il provvedimento riproduce in parte il contenuto del decreto-legge n. 61/2013, senza coordinarsi con esso.  Osservazione 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| [5](#S03a05) – Portata normativa | Disposizioni meramente ricognitive di norme di rango primario; disposizioni volte a far salve altre disposizioni vigenti o contenute nel testo; disposizioni meramente dichiarative o descrittive o che esplicitano la propria finalità; richiami ad una direttiva europea (2008/98/CE) già recepita nel nostro ordinamento, al quale andrebbe fatto riferimento.  Osservazione 2 |
| [6](#S03a06) – Formulazione del testo | Mancata indicazione della periodicità della informativa prescritta.  Osservazione 4 |
| [7](#S03a07) – Coerente utilizzo delle fonti normative: legificazione | Impiego della fonte legislativa in sostituzione di provvedimenti amministrativi e conseguenti differenze per la formazione dell’atto, la tutela giurisdizionale, l’incidenza su eventuali provvedimenti *sub iudice* e la conoscibilità (per la mancanza di forme di pubblicazione ufficiale idonee).  Condizione 1 |
| [8](#S03a08) – AIR e ATN | Assenti. Assente anche il riferimento all’esenzione dall’obbligo di redigere l’AIR. Richiamo all’articolo 9 del DPCM n. 170/2008. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| [C](#S03C) - Condizioni |  |
| [O](#S03O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Articolo 111 della Costituzione; legge n. 400/1988; legge n. 241/1990; articolo 9 del DPCM n. 170/2008; sentenze della Corte costituzionale n.186/2013, n. 191/2014, n. 85/2013; Scheda n. 13 del turno di presidenza On. Cicu.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa03) «[il provvedimento] reca un **contenuto omogeneo**, anche a seguito delle modificazioni apportate dal Senato, in quanto – in corrispondenza a quanto indicato nel titolo e come partitamente indicato nel preambolo – reca misure concernenti la società ILVA S.p.a. e il suo recupero ambientale e industriale nonché provvedimenti per lo sviluppo e la bonifica della città e dell'area di Taranto, in cui è appunto ubicata l'ILVA, nonché – per effetto di modificazioni introdotte al Senato – disposizioni a favore di creditori dell'Ilva. A tali contenuti solo parzialmente appare riconducibile l'articolo 4-*bis*, introdotto al Senato, in materia di anticipo degli oneri derivanti dalle sentenze di condanna inflitte dalla Corte di Giustizia UE, con rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni: tale disposizione potrebbe, peraltro, costituire oggetto del disegno di legge europea»;

2 – [**Premessa**:](#premessa03) «il decreto-legge interviene su un ambito materiale (l'emergenza ambientale ed occupazionale dello stabilimento ILVA di Taranto) che ha formato oggetto, in tempi recenti, di una significativa **stratificazione normativa**, essendo stato oggetto dei decreti-legge: 7 agosto 2012, n. 129; 3 dicembre 2012, n. 207; 4 giugno 2013, n. 61; 31 agosto 2013, n. 101 (articolo 12); 10 dicembre 2013, n. 136; 24 giugno 2014, n. 91, nel testo risultante dalla legge di conversione; 16 luglio 2014, n. 100 (non convertito in legge); rispetto ad essi il decreto-legge in esame si rapporta effettuando un adeguato coordinamento»;

3 – [**Premessa**:](#premessa03) «**deroghe** alla normativa vigente sono disposte: all'articolo 1, comma 4, il quale, in deroga ai principi fissati dall'articolo 62 del decreto legislativo n. 270 del 1999, prevede che il commissario dell'amministrazione straordinaria individua l'affittuario o l'acquirente a trattativa privata; all'articolo 1, comma 7, che introduce una deroga alla disciplina dell'azione revocatoria prevista dalla legge fallimentare, che risulta applicabile anche alle grandi imprese in stato di insolvenza»;

3-*bis* - **[Premessa](#premessa03)**[:](#premessa03) «[**deroghe** alla normativa vigente sono disposte] all'articolo 8, ove il comma 3 e il comma 4 demandano ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e della difesa, previa intesa con la Regione Puglia e il comune di Taranto, la predisposizione di un progetto di valorizzazione culturale e turistica dell'Arsenale marittimo di Taranto: detto DPCM “sostituisce tutte le autorizzazioni, i pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo” e dunque deroga alla **legge n. 400 del 1988**, che non prevede in via generale l'adozione di DPCM su proposta di ministeri, e alle procedure previste, in generale, dalla **legge n. 241 del 1990**, dal **codice ambientale** e dal **codice dei beni culturali**» ([**conseguente osservazione**](#S03o03));

4 – [**Premessa**:](#premessa03) «in alcuni punti dell'articolo 2, il decreto-legge in esame **riproduce il contenuto del decreto-legge n. 61 del 2013**:

il comma 3 ripete in gran parte l'articolo 2, comma 1-*bis*, primo periodo del decreto del 2013;

il comma 4 reca disposizioni molto simili all'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto del 2013, ma con alcune differenze;

al comma 5, il secondo ed il terzo periodo ripetono in gran parte, con riguardo al commissario straordinario per l'amministrazione straordinaria, quanto già disposto dall'articolo 2, comma 3-*ter*, del decreto del 2013 in relazione al commissario straordinario ivi previsto » ([**conseguente osservazione**](#S03o01))

5 – [**Premessa**:](#premessa03) «talune disposizioni appaiono **di dubbia o nulla portata normativa**, non sembrando presentare un contenuto innovativo dell'ordinamento, in quanto si limitano a richiamare o ribadire la disciplina già vigente. A titolo esemplificativo: l'articolo 1, comma 4, capoverso 4-*quater* mantiene fermo “il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione”; l'articolo 2, comma 8, richiama, alcune norme che risulterebbero comunque applicabili, omettendone però altre; l'articolo 3, al comma 3, prevede che le contabilità speciali siano rendicontate “secondo la normativa vigente” e al comma 4 mantiene fermo il diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti dei responsabili del danno ambientale; l'articolo 4, comma 2-*bis* recita: “Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento interno e comunitario, l'attività produttiva e le attività di gestione di rifiuti autorizzate in forza del presente decreto devono rispettare i principi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 e, in particolare, la gerarchia delle modalità di gestione dei rifiuti, secondo l'ordine di priorità della prevenzione, del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero” (peraltro la direttiva 2008/98/CE è stata recepita con il decreto legislativo n. 205 del 2010, che ha novellato il cosiddetto codice ambientale: a quest'ultimo occorrerebbe fare riferimento); il “rispetto dei principi definiti dalla direttiva 2008/98/CE” viene richiamato anche nel comma 2-*ter*; l'articolo 8, comma 4, mantiene fermo “quanto disposto in materia di norme e piani urbanistici ed edilizi dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383” (disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale)» ([**conseguente osservazione**](#S03o02));

6 – **[Premessa](#premessa03)**[:](#premessa03) «l'articolo 3, comma 3, dispone – fra l'altro – che il Commissario straordinario fornisca una “periodica informativa” in merito alle contabilità speciali, senza però prevedere quale sia la **periodicità** di tale adempimento » ([**conseguente osservazione**](#S03o04))

7 – **[Premessa](#premessa03)**[:](#premessa03) «l'articolo 4, ai commi 1 e 2, dispone l'approvazione *ope legis* delle seguenti proposte di piano (che dovevano essere sottoposte ad una procedura di approvazione disciplinata dal decreto-legge n.101 del 2013), richiamate ma non allegate al decreto stesso:

1) le modalità di costruzione e di gestione delle discariche per rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'Ilva di Taranto, presentate in data 19 dicembre 2014 dal sub-commissario ambientale;

2) (per effetto di una previsione introdotta al Senato) le proposte presentate in data 19 dicembre 2014 al Ministro dell'ambiente dal sub-commissario ambientale, relative alla definizione delle misure di compensazione ambientale;

3) le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario ambientale;

sul piano dell'uso della tecnica legislativa, tali previsioni assumono rilievo sotto due distinti profili:

*a)* in linea generale, **l'approvazione per decreto-legge**, presenta – **rispetto all'adozione di un provvedimento amministrativo**, come originariamente previsto – diversi regimi di:

formazione dell'atto (si pensi agli istituti di: partecipazione, informazione al pubblico, ponderazione degli interessi, acquisizione di pareri e atti propedeutici, motivazione, responsabilità amministrativa);

tutela giurisdizionale (accesso alla giustizia costituzionale piuttosto che a quella amministrativa);

incidenza su eventuali procedimenti *sub iudice* (al riguardo si rammenta, da un lato, che “La giurisprudenza costituzionale ravvisa una violazione del ’principio della parità delle parti’, di cui all'**articolo 111 Cost**., quando il legislatore statale immette nell'ordinamento una fattispecie di *ius singulare* che determina lo sbilanciamento fra le due posizioni in gioco (da ultimo, *ex plurimis*, **sentenza n. 186 del 2013**)” (**sent. n.191 del 2014**) e, dall'altro, che in un caso simile, sempre relativo all'emergenza dell'Ilva, gli articoli 1 e 3 del decreto-legge n. 207 del 2012 sono passati indenni al vaglio di costituzionalità” proprio in quanto nella fattispecie non sussisteva alcuna lesione della riserva di giurisdizione (**sent. n. 85 del 2013**);

*b)* nel caso in esame, le proposte di cui all'articolo 4, proprio in quanto approvate in via legislativa e richiamate dall'atto stesso, dovrebbero essere oggetto di pubblicazione ufficiale per consentirne **un idoneo regime di pubblicità e di conoscibilità legale**: al riguardo, esse potrebbero essere allegate al decreto-legge, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* oppure anche pubblicate in un sito internet istituzionale dandone però avviso nella Gazzetta ufficiale. Il Comitato ha affrontato una questione simile nel **parere sul decreto-legge n. 78 del 2013**, il quale “richiamava” un decreto del Presidente della Repubblica, peraltro mai pubblicato con le forme previste per gli atti normativi: in tale circostanza, anche in accoglimento della condizione formulata dal Comitato, l'Assemblea della Camera deliberò di allegare al decreto-legge il testo del decreto del Presidente della Repubblica di cui, in quel caso, si operava la “**legificazione**” » ([**conseguente condizione**](#S03c01));

8 - **[Premessa](#premessa03)**[:](#premessa03) «il disegno di legge di conversione non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (**ATN**), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008»

**Condizioni**:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1. con riferimento ai piani e alle misure richiamati ed approvati ope legis dall'articolo 4, commi 1 e 2:  
   a) si valuti se sia effettivamente necessario e congruo **l'impiego della fonte legislativa in sostituzione di provvedimenti amministrativi**, caratterizzati da significative differenze in materia di: formazione dell'atto, tutela giurisdizionale, incidenza su eventuali procedimenti sub iudice;  
   b) considerando che i predetti atti così approvati non corredano il provvedimento in esame, si individuino forme di pubblicazione ufficiale idonee a consentirne un adeguato regime di pubblicità e di conoscibilità legale, come la pubblicazione in allegato al decreto-legge (analogamente a quanto avvenuto con il decreto del Presidente della Repubblica richiamato dal decreto-legge n. 78 del 2013), la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale oppure la pubblicazione in un sito internet istituzionale dandone comunque avviso nella Gazzetta Ufficiale; [[torna su]](#premessa03)

**Osservazioni**:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1. si dovrebbe valutare se e sia necessario, e in che modo, **coordinare** l'articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto in esame, con l'articolo 2, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 61 del 2013; [[torna su]](#premessa03)
2. si dovrebbe valutare – nelle parti e per le ragioni indicate in premessa – l'effettiva **portata normativa** delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, capoverso 4-*quater*; all'articolo 2, comma 8; all'articolo 3, commi 3 e 4; all'articolo 4, commi 2-*bis* e 2-*ter*; all'articolo 8, comma 4; [[torna su]](#premessa03)
3. con riferimento all'articolo 8, ove il comma 3 e il comma 4 (progetto di valorizzazione culturale e turistica dell'Arsenale marittimo di Taranto) demandano l'approvazione del progetto stesso a **un DPCM** che “sostituisce tutte le autorizzazioni, i pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, derogando implicitamente alla **legge n. 400 del 1988** (che non prevede in via generale l'adozione di DPCM su proposta di ministeri), alle procedure previste, in generale, dalla **legge n. 241 del 1990** e a quelle previste dal codice ambientale e dal codice dei beni culturali, si dovrebbe valutare l'effettiva opportunità di tale articolata deroga e, comunque, l'opportunità di **individuare puntualmente ed esplicitamente le normative cui** – per effetto della presente disposizione – **si intende derogare**; [[torna su]](#premessa03)

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione*

1. all'articolo 3, comma 3, si dovrebbe **specificare la periodicità** con cui il Commissario straordinario fornisce informativa in merito alle contabilità speciali; [[torna su]](#premessa03)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0004** | 2893 | [DL 7/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2893) | Contrasto al terrorismo e missioni internazionali | [27/02/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=02&giorno=27&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150227.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150227.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 2 Condizioni, 2 Osservazioni, 1 Raccomandazione** | |
| [1](#S04a01) – Contenuto implicitamente considerato disomogeneo con finalità univoca |  |
| [2](#S04a02) – Coordinamento con le fonti normative vigenti: stratificazione normativa | Rinvii alla normativa vigente in mancanza di una disciplina unitaria della materia trattata, ovvero le missioni militari.  Raccomandazione 1 |
| [3](#S04a03) – Coordinamento con le fonti normative vigenti: proroga di disposizioni transitorie | Lunga e complessa catena di rinvii normativi, con disposizioni transitorie prorogate in modo talora non testuale.  Raccomandazione 1 |
| [4](#S04a04) – Disposizioni derogatorie della normativa vigente | L’ATN dà conto delle norme derogate, anche implicitamente. Richiamo all’articolo 13-*bis* della L. n. 400/1988.  Condizione 1  Osservazione 1 |
| [5](#S04a05) – Intreccio con decreto-legge in corso di conversione | Modifiche di norme di recente approvazione contenute in un decreto-legge il cui *iter* era ancora in corso al momento dell’emanazione di questo. |

|  |  |
| --- | --- |
| [6](#S04a06) – Efficacia retroattiva | Il provvedimento proroga le missioni internazionali dal 1° gennaio al 30 settembre 2015, retroagendo rispetto alla propria entrata in vigore. |
| [7](#S04a07) – Formulazione del testo | Mancata indicazione della decorrenza dell’autorizzazione per una missione.  Condizione 2 |
| [8](#S04a08) – Formulazione del testo | Osservazione 2 |
| [9](#S04a09) - AIR e ATN | ATN presente, AIR assente. Presente il riferimento all’esenzione dall’obbligo di redigere l’AIR e la giustificazione quale “atto normativo in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato”. Richiamo all’articolo 9 del DPCM n. 170/2008. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| [C](#S04C) - Condizioni |  |
| [O](#S04O) - Osservazioni |  |
| [R](#S04R) - Raccomandazione |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Articolo 13-*bis *della legge n. 400/1988; articolo 9 del DPCM n. 170/2008.* |

1 – **[Premessa](#premessa04)**[:](#premessa04) «il decreto-legge si compone di cinque Capi, dei quali il primo e il secondo recano misure antiterrorismo, il terzo e il quarto – come avviene di consueto nei decreti “proroga missioni” – recano misure in tema, rispettivamente, di missioni internazionali e di cooperazione allo sviluppo, il quinto reca disposizioni finali e transitorie; il decreto-legge unisce dunque alle consuete misure ripetutamente disposte e prorogate in materia di missioni internazionali, un nutrito *corpus* (ben 11 articoli) di disposizioni antiterrorismo, espandendo l'oggetto usuale della disciplina dell'atto;

la relazione illustrativa evidenzia una *ratio* unitaria del decreto in questi termini: “[i]l consolidamento... dei processi di pace e di stabilizzazione in aree di crisi acquisisce sempre più anche... funzione preventiva... con sicuri riflessi sulla sicurezza dei cittadini. La lotta al terrorismo va realizzata pertanto in maniera unitaria senza dividere tra sicurezza interna ed esterna, come d'altronde dimostrato dal fenomeno dei cosiddetti *foreign fighters*. ..[dunque] il provvedimento prevede misure volte sia a rafforzare e attualizzare gli strumenti di prevenzione e repressione penale del fenomeno nel territorio dello Stato, sia a consentire la partecipazione a missioni internazionali delle Forze armate e di polizia finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e al sostegno ai processi di ricostruzione e di pace”;

le disposizioni del decreto risultano infatti avvinte da **un unico nesso teleologico** (per di più puntualmente esplicitato nella relazione illustrativa e – quanto ai contenuti – riscontrabile anche nel titolo del provvedimento e nel preambolo), pur afferendo ad ambiti materiali distinti»;

2 – **[Premessa](#premessa04)**[:](#premessa04) «secondo un procedimento consueto nei decreti che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, il provvedimento – reiterando una modalità di produzione normativa i cui aspetti problematici sono stati più volte segnalati dal Comitato – effettua rinvii alla normativa esistente senza potersi però rapportare ad una **disciplina unitaria** che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni stesse ed i cui elementi essenziali potrebbero adesso rinvenirsi nella legge n. 108 del 2009, cui, ad esempio, si rinvia per alcuni aspetti in materia di personale» ([**conseguente raccomandazione**](#S04r01));

3 – **[Premessa](#premessa04)**[:](#premessa04) «per la disciplina in materia penale, si perpetua la lunga e complessa **catena di rinvii normativi** al decreto-legge n. 152 del 2009 e al decreto-legge n. 209 del 2008 che, a sua volta, contiene anche ulteriori rinvii al codice penale militare di pace ed alla specifica disciplina in materia di missioni militari recata dal decreto-legge n. 421 del 2001: da ciò consegue che disposizioni inizialmente valide per il breve arco temporale di riferimento dei decreti-legge in materia di missioni vengono di volta in volta prorogate, per di più in maniera non testuale e attraverso una rete di richiami normativi difficilmente dipanabile, consolidatasi nel tempo»; ([**conseguente raccomandazione**](#S04r01));

4 – **[Premessa](#premessa04)**[:](#premessa04) «in ragione della peculiare fattispecie delle missioni militari e internazionali, il provvedimento si caratterizza come **disciplina in più punti derogatoria del diritto vigente**. La relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) dà conto analiticamente delle norme derogate, anche implicitamente; si rammenta tuttavia che **l'articolo 13-*bis* della legge n. 400 del 1988** dispone tra l'altro che il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede “a che ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate” (comma 1, lettera *a)* ) e che “Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono princìpi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito” (comma 2); a titolo esemplificativo, deroghe sono riscontrabili: all'articolo 14, comma 3 (che autorizza spese “anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato”); all'articolo 15, comma 1 (trattamento del personale in missione); all'articolo 15, comma 4 (compenso forfettario di impiego per il personale in missione); all'articolo 15, comma 5 (deroghe alla competenza territoriale dei tribunali militari, alla procedura penale militare, al codice penale ed al codice di procedura penale); all'articolo 16, comma 1, in materia contabile» ([**conseguente condizione**](#S04c01)) ([**conseguente osservazione**](#S04o01))

5 – **[Premessa](#premessa04)**[:](#premessa04) «l'articolo 5, comma 1, primo periodo, incrementa di 1.800 unità il contingente di 3.000 unità di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, prorogandone l'operatività dal 31 marzo al 30 giugno 2015, con ciò integrando senza gli opportuni coordinamenti una **disposizione di recentissima emanazione**, recata, per di più, **in un decreto-legge il cui *iter* di conversione era ancora in corso** al momento della deliberazione del decreto oggi in esame»;

6 – **[Premessa](#premessa04)**[:](#premessa04) «il decreto-legge interviene a prorogare le missioni internazionali dal 1o gennaio 2015 al 30 settembre 2015, **retroagendo** dunque sia rispetto alla sua adozione (nella riunione del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2015) sia rispetto alla sua entrata in vigore, avvenuta, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, in data 20 febbraio 2015 (giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*) e dando così copertura normativa all'impegno dell'Italia nelle missioni internazionali dal 1o gennaio 2015 (1o novembre 2014 per la missione di cui all'articolo 12, comma 9) al 18 febbraio 2015, circostanza non coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, anche ove si consideri che il decreto contiene, tra l'altro, disposizioni in materia penale»;

7 – **[Premessa](#premessa04)**[:](#premessa04) «l'articolo 11, comma 7, che autorizza la missione NATO *Baltic Air Policing* non individua – a differenza di tutte le altre missioni – la **decorrenza dell'autorizzazione**; la missione risulta iniziata il 1o gennaio 2015; dalla relazione tecnico-finanziaria sembrerebbe invece desumersi che la data di decorrenza coincida con l'entrata in vigore del decreto-legge (sono coperti infatti oneri per 193 giorni fino al 31 agosto 2015): se ne dovrebbe dunque specificare la decorrenza» ([**conseguente condizione**](#S04c02));

8 - **[Premessa](#premessa04)**[:](#premessa04) «fra le **norme transitorie**, l'articolo 20, comma 1, dispone che l'incarico di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sia assunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal procuratore nazionale antimafia: al riguardo sarebbe opportuno specificare se la permanenza in carica continui a decorrere dalla data di nomina dell'attuale procuratore» ([**conseguente osservazione**](#S04o02));

9 - **[Premessa](#premessa04)**[:](#premessa04) «il disegno di legge di conversione è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (**ATN**), nonché della dichiarazione di esclusione dell'analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**)»;

**Condizioni**:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1. si valuti l'opportunità di individuare più specificamente le normative cui, per effetto del provvedimento in esame, si potrà derogare; [[torna su]](#premessa04)

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione*

1. all'articolo 11, comma 7, si dovrebbe specificare la decorrenza della missione *Baltic Air Policing*; [[torna su]](#premessa04)

**Osservazioni**:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1. per quanto detto in premessa, si dovrebbe verificare se le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1, 4 e 5, e all'articolo 16, comma 1, debbano mantenere natura temporanea, con l'eventualità di essere soggette a successive proroghe, ovvero possano essere trasformate in previsioni a regime; [[torna su]](#premessa04)

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione*

1. all'articolo 20, comma 1, per quanto detto in premessa, sarebbe opportuno specificare se la permanenza in carica del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo continui a decorrere dalla data di nomina dall'attuale procuratore ovvero se decorra dall'entrata in vigore del decreto in esame; [[torna su]](#premessa04)

**Raccomandazioni**:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1. richiamando quanto più volte rilevato in occasione dell'esame dei decreti-legge che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali (da ultimo nei pareri sui decreti-legge n. 2 e n. 109 del 2014), si ribadisce la necessità che venga adottata una **disciplina unitaria** che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni, al fine così di evitare che si perpetuino le **catene di rinvii normativi** alla disciplina contenuta in molteplici fonti normative ed aggiornando contestualmente i rinvii a disposizioni che, in quanto confluite nel Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono state abrogate nella fonte originaria, in termini di rinvii alle disposizioni e agli istituti disciplinati dal codice in questione. [[torna su]](#premessa04)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0005** | 2915 | [DL 4/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2915) | Esenzione IMU e proroga termini delega fiscale | [04/03/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=03&giorno=04&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150304.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150304.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 3 Condizioni, 4 Osservazioni, 1 Raccomandazione** | |
| [1](#S05a01) – Richiamo di precedenti pareri del Comitato per la legislazione | Richiamo ai pareri resi dal Comitato nelle sedute dell’11 e del 18 giugno 2014 in merito a deroghe all’articolo 3, c. 1, dello Statuto del Contribuente ed alla stratificazione normativa.  Raccomandazione 1 |
| [2](#S05a02) – Contenuto omogeneo | Alcune modificazioni introdotte al Senato non trovano riscontro nel titolo del decreto-legge.  Osservazione 1 |
| [3](#S05a03) – Limiti di contenuto | Introduzione al Senato di una norma di carattere sostanziale nel disegno di legge di conversione, per la proroga dei termini di esercizio di una delega legislativa. Richiamo all’articolo 15, c. 2, *a)*, della legge n. 400/1988; richiamo all’articolo 76 della Costituzione.  Condizione 1 |
| [4](#S05a04) – Procedure di delega | Scorrimento del termine per l’esercizio della delega.  Condizione 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| [5](#S05a05) – Efficacia temporale | Nel testo originario una disposizione prorogava un termine ad una data nella quale era ancora in corso l’*iter* di conversione del decreto-legge. |
| [6](#S05a06) – Interpretazione autentica | Interpretazione autentica di una norma di recentissima approvazione. |
| [7](#S05a07) – Statuto del contribuente | Deroghe agli articoli 1 e 2 dello Statuto del contribuente.  Osservazione 2  Osservazione 3 |
| [8](#S05a08) – Formulazione del testo | Espressioni imprecise. Richiamo alla circolare sulla formulazione dei testi normativi.  Condizione 2 |
| [9](#S05a09) – Riferimenti normativi | Richiamo di una disposizione contestualmente abrogata. |
| [10](#S05a10) – Adempimenti | Mancata indicazione dei termini per l’emanazione di decreti ministeriali.  Condizione 3 |
| [11](#S05a11) – Coordinamento interno del testo | Ripetizione della clausola di autorizzazione alle occorrenti variazioni di bilancio.  Osservazione 4 |
| [12](#S05a12) - AIR e ATN | Presenti. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| [C](#S05C) - Condizioni |  |
| [O](#S05O) - Osservazioni |  |
| [R](#S05R) - Raccomandazione |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Articolo 76 della Costituzione; articolo 15, c. 2, lettera* a)*, della legge n. 400/1988; articoli 1, commi 1 e 2, 2, c. 4 e 3, c. 1, della legge . 212/2000 (Statuto del contribuente); pareri del Comitato sugli AC 2433 e 2442 (turno Taglialatela, Schede 12 e 14).* |

1 – [**Premessa**:](#premessa05) «secondo la relazione illustrativa, il decreto in esame è finalizzato a superare le criticità derivanti dalla pubblicazione del decreto interministeriale in data 28 novembre 2014, emanato in attuazione dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014; al riguardo si rammenta che:

*a)* nella **seduta dell'11 giugno 2014 il Comitato**, esaminando il citato decreto-legge n. 66, aveva rilevato proprio che l'articolo 22, comma 2, era suscettibile di applicazione con **effetti retroattivi**, in difformità con l'articolo 3, comma 1, dello **Statuto del contribuente**;

*b)* nella successiva **seduta del 18 giugno 2014** il Comitato – rilevata la **stratificazione** derivante da una sequenza di interventi normativi susseguitisi anche a scadenze molto ravvicinate – aveva raccomandato di coordinare e **consolidare in un testo unico** o comunque in un idoneo contesto normativo la complessiva disciplina della tassazione immobiliare, curandone in particolare una più stretta rispondenza ai princìpi di cui allo Statuto del contribuente, avendo particolare riguardo ai requisiti di stabilità, certezza e semplificazione della normativa vigente»; ([**conseguente raccomandazione**](#S05r01))

2 – [**Premessa**:](#premessa05) «il decreto reca un **contenuto omogeneo**, volto a disciplinare le esenzioni della “IMU agricola” e a prevedere le necessarie norme finanziarie propedeutiche, intervenendo altresì – per effetto delle modificazioni introdotte al Senato – sulle corrispondenti imposte delle **province autonome di Trento e di Bolzano**, sull'IMU delle isole minori, sulla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari per l'Isola di Lampedusa, materia che – pur non trovando riscontro nel titolo del decreto – appare comunque riconducibile alla *ratio* e all'oggetto del provvedimento stesso» ([**conseguente osservazione**](#S05o01));

3 – [**Premessa**:](#premessa05) «l'inserimento nel disegno di legge di conversione, durante l'esame al Senato, di una nuova **norma di carattere sostanziale**, volta a **prorogare i termini di esercizio di una delega legislativa**, è una circostanza che, per costante giurisprudenza del Comitato, integra una violazione del limite posto dall'**articolo 15, comma 2, lettera *a)*, della legge n. 400 del 1988**, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, “conferire deleghe legislative ai sensi dell'**articolo 76 della Costituzione**”, interpretandosi il citato limite di contenuto come finalizzato ad impedire che nel testo del decreto stesso o nel disegno di legge di conversione possano confluire disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative, anche se già conferite»; ([**conseguente condizione**](#S05c01));

4 – [**Premessa**:](#premessa05) «il comma 2, lettera *c)*, del medesimo articolo 1 del ddl di conversione dispone che i termini per l'esercizio delle deleghe principali e correttive previste dalla medesima legge possano essere prolungati di novanta giorni qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari “scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dai commi 1 e 8, ovvero successivamente”, impiegando pertanto la cosiddetta **“tecnica dello scorrimento”**, la quale non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco» ([**conseguente condizione**](#S05c01));

5 – [**Premessa**:](#premessa05) «all'articolo 1, comma 5, prima di un intervento del Senato (che ha escluso sanzioni e interessi per i versamenti tardivi fino al 31 marzo 2015), il testo governativo aveva prorogato il termine di versamento dell'IMU agricola dal 26 gennaio al 10 febbraio 2015, cioè ad una data nella quale **sarebbe stato ancora in corso l’*iter* di conversione del decreto-legge** (emanato il 24 gennaio 2015) e pertanto la disciplina delle sue esenzioni poteva ancora essere oggetto di modifiche parlamentari, come pure di vero e proprio diniego di conversione o di decadenza del decreto-legge: tale circostanza non appare coerente con le esigenze di semplificazione e certezza della legislazione vigente»;

6 – [**Premessa**:](#premessa05) «l'articolo 1, comma 9-*quater*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca **l'interpretazione autentica** di una disposizione introdotta dalla legge n. 190 del 23 dicembre 2014, entrata in vigore il 1o gennaio 2015»;

7 – [**Premessa**:](#premessa05) «il provvedimento è, in alcuni punti, **derogatorio della legge n. 212 del 2000 (statuto dei diritti del contribuente)**, le cui disposizioni “costituiscono princìpi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali” (articolo 1, comma 1). Si tratta, in particolare:

*a)* del comma 9-*quater* dell'articolo 1 del decreto, il quale introduce un'interpretazione autentica dell'IMI in Provincia di Bolzano in difformità dall'articolo 1, comma 2, dello statuto del contribuente secondo cui l'adozione di **norme interpretative in materia tributaria** può essere disposta, fra l'altro, soltanto “con legge ordinaria” (e non, dunque, con decreto-legge): al riguardo è, inoltre, privo di portata normativa il riferimento allo statuto del contribuente effettuato dal decreto in esame, per di più nel momento stesso in cui vi deroga ([**conseguente osservazione**](#S05o02));

*b)* dell'articolo 1-*bis,* che proroga la sospensione di adempimenti e versamenti nell'isola di Lampedusa, senza novellare l'articolo 23, comma 12-*octies* del decreto-legge n. 95 del 2012, la cui efficacia già è stata differita, in tempi recentissimi, dall'articolo 10, comma 12 del decreto-legge n. 192 del 2014 (“milleproroghe”), in difformità dall'articolo 2, comma 4, dello statuto del contribuente, secondo cui **le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato** (detta disposizione, inoltre, è stata introdotta nel presente decreto mentre era ancora in corso la conversione del decreto-legge “milleproroghe”) ([**conseguente osservazione**](#S05o03))»;

8 - [**Premessa**:](#premessa05) «il comma 4 dell'articolo 1 impiega le **espressioni imprecise** “commi precedenti” (al primo periodo) e “precedente periodo” (al quarto periodo); in particolare, poiché al Senato è stato inserito un nuovo terzo periodo fra il secondo e l'attuale quarto, l'attuale quarto periodo (che nel testo del Governo si riferiva ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale di cui al secondo periodo) sembra ora riferito al “precedente” terzo periodo (che, inserito al Senato, concerne – invece – le isole minori); infatti la **circolare del 2001 sulla corretta formulazione dei testi legislativi** prevede il divieto di usare **le espressioni “precedente” e “successivo” nei riferimenti normativi interni** proprio per evitare problemi di coordinamento e dubbi di individuazione, anche in caso di modifiche successive» ([**conseguente condizione**](#S05c02))

9 - [**Premessa**:](#premessa05) «il medesimo comma [4 dell’articolo 1] utilizza a copertura le risorse di cui al comma 5-*bis*, ultimo periodo, dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2012 (come sostituito dal citato articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014): tale comma 5-*bis* viene peraltro contestualmente abrogato (comma 6 dell'articolo 1)»;

10 - [**Premessa**:](#premessa05) «i commi 4, 9-*bis* e 9-*quinquies* dell'articolo 1 prevedono l'adozione di **decreti del Ministero** dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze **senza fissare il relativo termine**» ([**conseguente condizione**](#S05c03));

11 - [**Premessa**:](#premessa05) «all'articolo 2, il comma 2-*bis*, ultimo periodo, introdotto al Senato, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, **ripetendo l'identica clausola** già presente in via generale al comma 3» ([**conseguente osservazione**](#S05o04));

12 - [**Premessa**:](#premessa05) «il disegno di legge di conversione presentato al Senato è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (**ATN**) sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**)»;

**Condizioni**:

*sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge e dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1. si sopprimano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, in quanto il limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera *a)*, della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, “conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione”, si interpreta, per costante giurisprudenza del Comitato, come volto ad impedire che nel testo possano confluire disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative, anche se già esistenti e, in subordine, si individui il termine per l'esercizio della delega in modo univoco rinunciando alla cosiddetta “tecnica dello scorrimento”; [[torna su]](#premessa05)

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione*

1. all'articolo 1, comma 4, quarto periodo, si verifichi la necessità di sostituire l'espressione “precedente periodo” con l'espressione “secondo periodo”, in attuazione della circolare del 2001 sulla corretta formulazione dei testi normativi e onde evitare rinvii inesatti; [[torna su]](#premessa05)
2. ai commi 4, 9-*bis* e 9-*quinquies* dell'articolo 1 si individui il termine finale per l'adozione dei decreti ministeriali ivi indicati;

**Osservazioni**:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1. per quanto detto in premessa, si dovrebbe verificare se le disposizioni di si dovrebbe valutare l'opportunità di integrare la rubrica dell'articolo 1 onde dar conto delle corrispondenti imposte IMI e IMIS delle Province autonome di Trento e di Bolzano; [[torna su]](#premessa05)
2. al comma 9-*quater* dell'articolo 1, si dovrebbe esplicitare il carattere derogatorio – e non applicativo – dell'articolo 1, comma 2, dello statuto del contribuente; [[torna su]](#premessa05)
3. l'articolo 1-*bis* dovrebbe essere riformulato in termini di novella all'articolo 23, comma 12-*octies* del decreto-legge n. 95 del 2012, in coerenza con la tecnica legislativa impiegata nel decreto “milleproroghe”; [[torna su]](#premessa05)

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione*

1. all'articolo 2, si dovrebbe assicurare il coordinamento fra l'ultimo periodo del comma 2-*bis* e il comma 3, che ripetono l'identica disposizione; [[torna su]](#premessa05)

**Raccomandazioni**:

1. si valuti l'opportunità di coordinare e consolidare in un testo unico o comunque in un idoneo contesto normativo la complessiva disciplina della tassazione immobiliare, curandone in particolare una più stretta rispondenza ai princìpi di cui allo “*Statuto del contribuente*”, avendo particolare riguardo ai requisiti di stabilità, certezza e semplificazione della normativa vigente. [[torna su]](#premessa05)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0006** | TU 3-*bis*-B | [pdl](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3-bis-B) | Elezione Camera dei Deputati | [22/04/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=04&giorno=22&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150422.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150422.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 1 Condizione, 3 Osservazioni** | |
| [1](#S06a01) – Coordinamento con lavori legislativi in corso | Efficacia delle disposizioni posticipata al 1°luglio 2016, in congiunzione con il progetto di riforma costituzionale all’esame del Parlamento. |
| [2](#S06a02) – Contenuto omogeneo | Contiene una delega al Governo per l’individuazione dei collegi uninominali. |
| [3](#S06a03) – Coordinamento interno del testo | L’articolo 1 anticipa alcuni contenuti dei successivi articoli 2 e 4, con la conseguenza che alcune fattispecie verrebbero disciplinate da più disposizioni di legge. |
| [4](#S06a04) – Coordinamento interno del testo | Osservazione 1 |
| [5](#S06a05) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Assenza di una disciplina espressa in merito ad alcuni aspetti riguardanti il deposito dei contrassegni dei partiti politici partecipanti alle elezioni.  Condizione 1 |
| [6](#S06a06) – Formulazione del testo | Osservazione 2;  Osservazione 3. |

|  |  |
| --- | --- |
| [7](#S06a07) – Portata normativa | Disposizione che si limita a richiamare una disposizione vigente, peraltro di rango sovraordinato. |
| [8](#S06a08) – Disposizioni di delega | La formulazione delle disposizioni di delega è in linea con quanto previsto dalla circolare tecnica sui testi normativi e dalla giurisprudenza del Comitato. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| [C](#S06C) - Condizioni |  |
| [O](#S06O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
|  |

1 – [**Premessa**:](#premessa06) «la riforma elettorale diverrà **applicabile il 1o luglio 2016** e deve essere letta **in congiunzione con il progetto di riforma costituzionale attualmente all'esame del Parlamento**. Ove l’*iter* di approvazione del disegno di legge di riforma costituzionale non fosse concluso alla data del 1o luglio 2016, sarebbero in vigore per la Camera e per il Senato due sistemi elettorali tra loro differenti: un sistema, come delineato dal testo unificato in esame, con premio di maggioranza per la Camera ed un sistema, come risulterebbe dal disposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, a carattere proporzionale per il Senato, ferma restando, in entrambi i casi, l'applicazione delle rispettive soglie di sbarramento»;

2 – [**Premessa**:](#premessa06) «la proposta di legge è **omogenea,** in quanto reca una riforma della disciplina del sistema elettorale della Camera dei deputati. La proposta, premesse le innovazioni che essa stabilisce (articolo 1), innova il sistema elettorale apportando modificazioni al testo unico elettorale, n. 361 del 1957 (di seguito: TUE) ed alla legge elettorale per la circoscrizione estero, n. 459 del 2001 (articolo 2), opera pochi ulteriori correttivi di minore rilievo al medesimo TUE (articolo 3), infine delega il Governo a individuare i collegi plurinominali (articolo 4) »;

3 – [**Premessa**:](#premessa06) « l'articolo 1, inserito nel corso dell'esame al Senato, **anticipa, con tecnica normativa inusuale, taluni contenuti degli articoli 2 e 4** della proposta di legge, talvolta riassumendoli. Questa tecnica diverge da quella consueta secondo cui i primi articoli di un testo normativo ne indicano elementi generali quali: oggetto, finalità, princìpi e/o campo di applicazione: nel caso in esame, infatti, vengono anticipate disposizioni che risultano replicate successivamente nel corpo della legge in modo più specifico; tale tecnica normativa appare suscettibile di creare talune difficoltà in fase applicativa e interpretativa, in relazione a fattispecie che verrebbero ad essere disciplinate da più disposizioni in ipotesi di non perfetto coordinamento, nonché in caso di emendamenti o future modificazioni»;

4 – [**Premessa**:](#premessa06) «una carenza di **coordinamento interno** si riscontra nella disposizione concernente le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale di Aosta (articolo 93, secondo comma, lettera *c)* del TUE) ove è stata inserita una disposizione sui seggi proporzionali provvisoriamente assegnati che riguarda invece la Regione Trentino-Alto Adige. Tale disposizione appare comunque applicabile dall'Ufficio centrale circoscrizionale di Trento, per effetto di un rinvio, ma dovrebbe comunque essere più idoneamente collocata alla fine del comma 3 dell'articolo 93-*quater*» ([**conseguente osservazione**](#S06o01));

5 – [**Premessa**:](#premessa06) «per poter conseguire una maggiore efficacia nel riordinamento della legislazione vigente, alcune fattispecie appaiono bisognose di essere disciplinate espressamente, anche al fine di ridurre gli spazi affidati all'interpretazione, in sede sia amministrativa sia giurisdizionale, e ciò soprattutto in una materia – quella elettorale – fisiologicamente oggetto di numerose controversie; ciò si riscontra nel seguente caso: il nuovo articolo 14 del TUE, nel testo modificato al Senato, prevede che i partiti depositino, oltre al contrassegno e al programma, altresì «il proprio statuto di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13» (detto articolo determina i requisiti dello statuto dei partiti ai fini dell'accesso alle forme di contribuzione previste a seguito dell'abolizione del finanziamento pubblico: nel vigente quadro normativo l'obbligo per i partiti di dotarsi di uno statuto è requisito necessario esclusivamente ai predetti fini). La disposizione in esame:

non reca una disciplina espressa in ordine alla verifica della presenza nello statuto dei requisiti indicati dal sopra citato articolo 3;

non disciplina le conseguenze del mancato deposito dello statuto né – più in generale – chiarisce se lo statuto sia un requisito obbligatorio anche per la partecipazione alle elezioni;

non prevede una procedura per la sanatoria di eventuali irregolarità connesse al deposito dello statuto che possono pregiudicare la partecipazione del partito o del gruppo politico organizzato alle elezioni, come invece previsto per le irregolarità connesse al deposito del contrassegno (articolo 16 del TUE) » ([**conseguente condizione**](#S06c01));

6 – [**Premessa**:](#premessa06) «la proposta di legge è caratterizzata da un alto grado di coerenza e uniformità nell'uso della **terminologia**, anche per effetto delle numerose modifiche di coordinamento apportate al TUE; tuttavia, in qualche caso si riscontrano **imprecisioni o incoerenze nelle formulazioni testuali**; limitandosi, come detto, ad esaminare in seconda lettura le parti modificate dal Senato:

*a)* l'articolo 53 del TUE, riguardante il voto *in loco* negli ospedali minori, attualmente fissa quali sono i compiti del presidente di sezione «*nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura*»: la proposta di legge in esame (articolo 2, comma 19) sostituisce **l'espressione** «nella cui circoscrizione» con l'espressione «nel cui collegio plurinominale»; tale sostituzione, da un lato, appare equivoca in quanto – nel contesto – la parola «circoscrizione» ha sempre chiaramente indicato il circondario o territorio cui si estende la competenza della sezione, e certamente non la «circoscrizione elettorale» (ora equivalente a una regione), e infatti il testo modificato attribuirebbe i doveri di raccolta del voto al «*presidente della sezione elettorale nel cui collegio plurinominale si trova il luogo di cura*», dicitura decisamente equivoca se si considera che il collegio è un circondario territoriale più ampio di una sezione e che il riferimento al «collegio plurinominale» non risulterebbe applicabile ai luoghi di cura ubicati nei collegi uninominali (presenti nella Valle d'Aosta e nel Trentino-Alto Adige) ([**conseguente osservazione**](#S06o02));

*b)* all'articolo 4, comma 1, della proposta di legge, le lettere *d)* ed *e)* **si riferiscono alle province ma non alle città metropolitane**, che in otto casi sono subentrate alle province stesse a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014» ([**conseguente osservazione**](#S06o03));

7 – [**Premessa**:](#premessa06) «l'articolo 14*-bis* del TUE (come novellato dall'articolo 2, comma 8, della proposta di legge in esame), prevede che le forze politiche dichiarino, fra l'altro, «il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica», e fa salve le prerogative che l'articolo 92, secondo comma, della Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica: tale previsione – che di per sé parrebbe priva di **portata normativa** in quanto si limita a richiamare una disposizione vigente, peraltro di rango sovraordinato – tuttavia nel predetto contesto normativo può essere considerata come finalizzata ad orientare maggiormente la lettura della disposizione in senso costituzionalmente orientato; la previsione è, inoltre, già presente, negli stessi termini benché riferita sia alle liste singole sia alle coalizioni, nel TUE, essendo stata inserita dalla riforma elettorale di cui alla legge n. 270 del 2005»;

8 - [**Premessa**:](#premessa06) «la **delegazione legislativa** di cui all'articolo 4 reca un oggetto ben individuato, un termine stabilito in modo univoco ed agevolmente conoscibile, princìpi e criteri direttivi distinti dall'oggetto della delega e idonei a definire puntualmente i poteri dispositivi conferiti al legislatore delegato: essa dunque ottempera alle regole fissate dalla circolare del 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (punto 2) ed è in linea con la giurisprudenza del Comitato».

**Condizioni**:

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

1. per le ragioni specificate in premessa, cui si rinvia, si valuti l'opportunità di disciplinare il deposito dello statuto dei partiti; [[torna su]](#premessa06)

**Osservazioni**:

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

1. la disposizione sui seggi proporzionali provvisoriamente assegnati – che riguarda il Trentino-Alto Adige ma è inserita all'articolo 93, secondo comma, lettera *c)* del TUE, che concerne la Valle d'Aosta – dovrebbe essere collocata alla fine del comma 3 dell'articolo 93-*quater*; [[torna su]](#premessa06)
2. all'articolo 2, comma 59, concernente i luoghi di cura minori, l'espressione «collegio plurinominale» dovrebbe essere sostituita dall'espressione «circoscrizione», come nel testo attualmente vigente, oppure anche «circondario», «territorio», «area di competenza» o simili; [[torna su]](#premessa06)

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1. all'articolo 4, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, della proposta di legge, il riferimento alle province dovrebbe essere integrato con un richiamo alle città metropolitane. [[torna su]](#premessa06)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0007** | 3059 | [DL 27/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3059) | Elezioni regionali e amministrative 2015 | [28/04/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=04&giorno=28&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150428.com48.bollettino.sede00020.tit00010#data.20150428.com48.bollettino.sede00020.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: nessun rilievo** | |
| [1](#S07a01) – Contenuto puntuale e specifico |  |
| [2](#S05a02) – Limiti di contenuto | Disposizioni riguardanti limitati aspetti del procedimento elettorale in un decreto-legge: richiamo all’articolo 15, comma 2, lettera *b)*, della legge n. 400/1988; richiamo all’articolo 72, quarto comma, della Costituzione; richiamo all’ordine del giorno G1 della Commissione di merito del Senato, approvato il 21/04/2015 dall’Assemblea del Senato. |
| [3](#S07a03) – AIR e ATN | ATN presente; AIR assente, ma con richiesta di esenzione, ai sensi dell’articolo 9 del DPCM n. 170/2008, e con giustificazione. |

|  |
| --- |
| **Rilievi** |
| *nessun rilievo.* |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Articolo 72, quarto comma, della Costituzione; articolo 15, c. 2, lettera* b)*, della legge n. 400/1988; articolo 9 del DPCM n. 170/2008.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa07) «sotto il profilo dell'omogeneità, **il contenuto del provvedimento è puntuale e specifico**; come indicato nella relazione illustrativa, il decreto-legge “interviene sistematicamente per flessibilizzare l'arco temporale entro il quale può realizzarsi la condizione per lo svolgimento in forma abbinata di tutte le consultazioni elettorali (*election day*), stabilendo, con riguardo alle elezioni regionali, che la loro celebrazione può avvenire nella prima domenica successiva alla scadenza” del termine di sessanta giorni successivi al termine del quinquennio di durata delle Assemblee regionali; a tal fine il provvedimento novella l'articolo 5 della citata legge del 2004 integrando il termine di sessanta giorni già aggiunto dall'articolo 1, comma 501, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

2 – [**Premessa**:](#premessa07) «è circostanza non infrequente in prossimità di scadenze elettorali che **con provvedimenti d'urgenza** siano dettate **disposizioni in materia elettorale** finalizzate a regolare **limitati aspetti di carattere organizzativo** ovvero a consentire lo svolgimento contemporaneo di più consultazioni elettorali (si considerino ad esempio i decreti-legge n. 43 del 2000, n. 111 del 2000, n. 166 del 2001, n. 8 del 2005, n. 1 e n. 75 del 2006, n. 24 del 2008): il provvedimento, anche alla luce dei sopracitati precedenti, non appare ingenerare dubbi di compatibilità con l'**articolo 15, comma 2, lettera *b)*, della legge n. 400 del 1988** – secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, provvedere nelle materie indicate nell'**articolo 72, quarto comma,** della **Costituzione** (fra cui è compresa la materia elettorale);

durante l'esame al Senato non sono stati introdotti emendamenti; nella seduta del 21 aprile 2015 l'Assemblea del Senato ha approvato **l'ordine del giorno G1**, della Commissione, con il quale – premesso di ritenere il disegno di legge in esame non rientrante nel sopra menzionato divieto di provvedere mediante decreto-legge in materia elettorale – impegna il Governo, in sede di emanazione di decreti-legge, all'assoluto rispetto dell'**articolo 15 della legge n. 400 del 1988**»;

3 – [**Premessa**:](#premessa07) «il disegno di legge di conversione, presentato al Senato, è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (**ATN**); la relazione illustrativa dichiara che «Tenuto conto dell'urgenza che riveste il provvedimento e del limitato impatto ai fini della relazione **AIR**, ai sensi dell'articolo 9 decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, è stata richiesta l**'esenzione** dalla relazione AIR».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0008** | 2722 | [ddl Governo](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2722) | Delega riforma codice nautica da diporto | [28/04/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=04&giorno=28&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150428.com48.bollettino.sede00030.tit00010#data.20150428.com48.bollettino.sede00030.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 1 Condizione, 3 Osservazioni** | |
| [1](#S08a01) – Contenuto omogeneo |  |
| [2](#S08a02) – Disposizioni di delega: principi e criteri direttivi | Sovrapposizione tra oggetti di delega e criteri direttivi. Richiamo al punto 2, lettera *d)*, della circolare sulla formulazione tecnica dei testi normativi. |
| [3](#S08a03) – Disposizioni di delega | Fissazione di un limite generale posto al legislatore delegato ed indicazione di una specifica finalità dell’intervento legislativo. |
| [4](#S08a04) – Disposizioni di delega: principi e criteri direttivi | Genericità dei principi e criteri direttivi rispetto al criterio generale della semplificazione.  Osservazione 1 |
| [5](#S08a05) – Disposizioni di delega: principi e criteri direttivi | Principi e criteri direttivi formulati con espressioni che fanno riferimento a mere eventualità o ad opzioni alternative selezionabili dal Governo delegato. Richiamo alle sentenze n. 68/1991 e n. 340/2007 della Corte costituzionale.  Condizione 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| [5-*bis*](#S08a05bis) – Disposizioni di delega: principi e criteri direttivi | Principi e criteri direttivi formulati con espressioni che fanno riferimento a mere eventualità o ad opzioni alternative selezionabili dal Governo delegato, peraltor con disposizione di incerta portata normativa.  Osservazione 2 |
| [6](#S08a06) – Coordinamento interno del testo | Osservazione 3. |
| [7](#S08a07) – AIR e ATN | Presenti. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| [C](#S08C) - Condizioni |  |
| [O](#S08O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Sentenze della Corte costituzionale n. 68/1991 e n. 340/2007; punto 2, lettera* d)*, della circolare sulla formulazione tecnica dei testi normativi.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa08) «[il provvedimento] consta di un unico articolo e reca un **contenuto omogeneo**, essendo volto a conferire una delega al Governo per il riordino e la riforma del codice della nautica da diporto (decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171), al fine di pervenire ad un adeguamento della disciplina di taluni aspetti di tale settore normativo; alla delega si accompagna l'autorizzazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, per l'adeguamento del regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto (decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146)»;

2 – [**Premessa**:](#premessa08) «con riferimento ai **princìpi e criteri direttivi** cui il Governo si deve attenere nell'esercizio della delega che gli viene conferita, nel provvedimento si riscontra che gli oggetti di delega sono indicati sia al comma 1, con formulazione più generale, sia, più analiticamente, al comma 2, ove risultano essere in congiunzione con i criteri direttivi, laddove la **circolare del 2001** sulla formulazione tecnica dei testi legislativi prevede che «i principi e i criteri direttivi (...) devono essere distinti dall'oggetto della delega» **(punto 2, lettera *d*)**»;

3 – [**Premessa**:](#premessa08) «con riferimento ai **princìpi e criteri direttivi**, questi, prima di essere indicati partitamente nelle lettere del comma 2, sono preceduti all'alinea del medesimo comma dalla fissazione di un limite generale posto al legislatore delegato (il mantenimento dell'assetto e del riparto delle competenze previste dal codice della nautica da diporto), cui si accompagna l'indicazione di una specifica finalità dell'intervento legislativo (il miglioramento delle condizioni di effettiva concorrenzialità del settore nell'ambito della Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo COM(2014)86)»;

4 – [**Premessa**:](#premessa08) «all'alinea del comma 2 è contenuta la previsione che i decreti delegati dovranno essere conformi ai “**criteri di semplificazione delle procedure**” (che sono contenuti nelle successive lettere del comma). Va peraltro rilevato che nei casi previsti in tali lettere il termine *semplificazione*, pur trovando un definito limite in ragione dei ristretti ambiti oggettivi o materiali cui viene correlato, non è mai seguito da particolari specificazioni che consentano di desumerne l'estensione e la portata; tale fenomeno si riscontra in particolar modo alla lettera *l)* del comma 2, ove si prevede che il Governo possa procedere alla «rivalutazione e semplificazione dei requisiti psicofisici, con particolare riferimento a quelli visivi e uditivi, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche», senza indicazione di ulteriori princìpi o criteri direttivi; in questo caso, infatti, l'impiego del concetto di «semplificazione» – che appare di immediata deducibilità quando si riferisca a norme, procedure, sistemi o simili – appare di significato più incerto con riferimento ad oggetti quali i requisiti psicofisici» ([**conseguente osservazione**](#S08o01));

5 – [**Premessa**:](#premessa08) «in un caso il principio e criterio direttivo è formulato con espressioni che fanno riferimento ad una **opzione eventualmente selezionabile dal Governo delegato**; al riguardo, in un *obiter dictum* la **Corte costituzionale** ha rilevato che: «il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega» (**sentenze n. 68 del 1991** e **n. 340 del 2007**). Ciò si riscontra al comma 2, lettera *s)*, che lascia alla facoltà del legislatore delegato l’*eventuale* inserimento nei piani formativi scolastici della cultura del mare e dell'insegnamento dell'educazione marinara» ([**conseguente condizione**](#S08c01));

5-*bis* - [**Premessa**:](#premessa08) «Una caratterizzazione in parte analoga si riscontra alla lettera *o)* del medesimo comma, ove, con formulazione di non chiara portata normativa, si attribuiscono in via esclusiva al Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera le competenze relative alla pianificazione ed al coordinamento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione condizionatamente alla previsione da parte del Governo “di criteri di razionalizzazione ed economia delle risorse istituzionali» destinate a tali attività e «tenuto conto delle vigenti attribuzioni istituzionali in tale settore”» ([**conseguente osservazione**](#S08o02));

6 – [**Premessa**:](#premessa08) «in tema di **coordinamento interno**, appare necessario coordinare la lettera *i)* del comma 2, che prevede la «revisione della disciplina della mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo al fine di adattarla alle specifiche esigenze e caratteristiche del settore della nautica da diporto» con la successiva lettera *m)*, recante «l'introduzione di una normativa semplificata della mediazione nel diporto», di contenuto in buona parte sovrapponibile; analoga esigenza di coordinamento si pone tra il comma 2, lettera *p)*, che prevede la modifica del decreto legislativo n. 53 del 2011, con il comma 1 del provvedimento che, nel definire l'oggetto della delega, prevede la sola modifica del decreto legislativo n. 171 del 2005 (codice della nautica da diporto) e non anche quella del decreto legislativo n. 53 del 2011 » ([**conseguente osservazione**](#S08o03));

7 – [**Premessa**:](#premessa08) «il disegno di legge è corredato sia dalla relazione per l'analisi tecnico-normativa (**ATN**), sia dalla relazione per l'analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**)»;

**Condizioni**:

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

1. per quanto detto in premessa, si specifichino i principi e i criteri direttivi, di cui al comma 2, lettera *s)*, che fanno riferimento al libero apprezzamento del legislatore delegato; [[torna su]](#premessa08)

**Osservazioni**:

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

1. andrebbe valutata l'opportunità di specificare maggiormente i princìpi e i criteri direttivi che fanno riferimento al criterio della semplificazione, con particolare riferimento al comma 2, lettera *l)*; [[torna su]](#premessa08)
2. al comma 2, lettera *o)*, andrebbe valutata l'opportunità di rafforzare l'efficacia cogente della disposizione, eventualmente prevedendo l'inserimento di un termine a decorrere dal quale operino le competenze esclusive del Corpo delle capitanerie di porto; [[torna su]](#premessa08)
3. si dovrebbe assicurare il coordinamento interno tra il comma 1 ed il comma 2, lettera *p)*, e fra le lettere *i)* ed *m)* del comma 2. [[torna su]](#premessa08)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0009** | 2994 | [ddl Governo](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2994) | Delega per la “buona scuola” | [28/04/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=04&giorno=28&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150428.com48.bollettino.sede00030.tit00020#data.20150428.com48.bollettino.sede00030.tit00020) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 10 Condizioni, 19 Osservazioni** | |
| [1](#S09a01) – Contenuto omogeneo |  |
| [1-*bis*](#S09a01bis) *–* Coordinamento con le fonti normative vigenti | Modifiche non testuali; stratificazione normativa. |
| [2](#S09a02) – Procedure di delega | Termini per l’esercizio della delega compilativa. |
| [3](#S09a03) – Disposizioni di delega: principi e criteri direttivi | Principi e criteri direttivi vaghi e non dettagliati, in alcuni casi sovrapposti all’oggetto della delega. Richiamo al punto 2, lettera *d)* della circolare sulla formulazione tecnica dei testi normativi.  Condizione 3 |
| [3-*bis*](#S09a03bis) – Disposizioni di delega: principi e criteri direttivi | Criterio direttivo non afferente all’oggetto di delega al quale è riferito;  Condizione 4 |
| [4](#S09a04) – Procedure di delega | Scorrimento dei termini per l’esercizio della delega principale e di quelle correttive e integrative. Richiamo al parere del Comitato sull’AC 2617 (11/12/2014, turno on. Taglialatela, Scheda 31).  Condizione 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| [5](#S09a05) – Coordinamento interno del testo | Numerosi casi nei quali le carenze di coordinamento interno del testo possono inficiare la comprensione e l’applicabilità delle disposizioni.  Osservazione 6; Osservazione 7; Osservazione 10; Condizione 8; Osservazione 14; Osservazione 15; Osservazione 16; Osservazione 17. |
| [6](#S09a06) – Portata normativa | Disposizioni di dubbia o nulla portata normativa, in quanto si limitano ad esplicitare le finalità; hanno carattere puramente programmatico o dichiarativo; recano previsioni già risultanti dalla normativa vigente o contenute nel medesimo provvedimento; compiono una ricognizione della normativa vigente ovvero la mantengono ferma; fanno riferimento al carattere provvisorio di talune disposizioni, destinate ad operare nelle more della realizzazione di adempimenti successivi, talora eventuali.  Osservazione 8 |
| [7](#S09a07) – Portata normativa | Disposizione che si limita a richiamare la normativa vigente, peraltro con riferimento errato.  Osservazione 8 |
| [8](#S09a08) – Formulazione del testo | Espressioni imprecise ovvero suscettibili di ingenerare incertezze sull’effettivo significato tecnico-normativo.  Osservazione 4; Osservazione 9;  Osservazione 13. |

|  |  |
| --- | --- |
| [9](#S09a09) – Formulazione del testo | Disposizioni che necessitano integrazioni e specificazioni al fine della chiarezza e della proprietà della formulazione.  Osservazione 5; Condizione 6; Condizione 1; Condizione 7; Condizione 9; Condizione 10; Osservazione 18. |
| [10](#S09a10) – Adempimenti | Adempimenti privi di un termine per l’adozione dei relativi atti di attuazione.  Osservazione 1 |
| [11](#S09a11) – Adempimenti | Congruità dei tempi previsti per l’adozione di alcuni atti di attuazione. |
| [12](#S09a12) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Disposizioni non coordinate con la normativa vigente e contemporaneamente non coordinate con altre disposizioni contenute nel provvedimento stesso.  Condizione 2 |
| [12-*bis*](#S09a12bis)– Disposizioni di delega | Formulazione del testo di uno dei criteri di delega da chiarire e riformulare.  Osservazione 11 |
| [12-*ter*](#S09a12ter) – Disposizioni di delega | Disposizione ordinamentale in luogo di un criterio di delega.  Osservazione 12 |
| [13](#S09a13) – Coerente utilizzo delle fonti normative | Previsione di DPCM di natura regolamentare in luogo di regolamenti emanati ai sensi del comma 1 o del comma 3 dell’articolo 17 della legge n. 400/1988.  Osservazione 2 |
| [14](#S09a14) – Disposizioni a carattere derogatorio | Deroghe alla normativa vigente e proroghe della durata di regimi derogatori. |
| [15](#S09a15) – Rapporti tra le fonti normative | Previsione della inderogabilità delle disposizioni del provvedimento, da riferire soltanto alla contrattazione collettiva e non alla futura legislazione di rango primario.  Osservazione 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| [16](#S09a16) – Formulazione del testo | Espressioni imprecise e rubriche. Richiamo alla circolare sulla formulazione tecnica dei testi normativi: punto 11, lettera *d)*; punto 4, lettera *m)*; punto 12, lettera *o)*.  Osservazione 19 |
| [17](#S09a17) – Coordinamento con la normativa vigente | Riordino della disciplina regolamentare con norma *ad hoc*, al di fuori delle previsioni dell’articolo 17, comma 4-*ter*, della legge n. 400/1988. |
| [18](#S09a18) – AIR e ATN | ATN presente; AIR assente; manca il riferimento all’esenzione dall’AIR, in difformità a quanto previsto dall’articolo 9 del DPCM n. 170/2008. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| [C](#S09C) - Condizioni |  |
| [O](#S09O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Articolo 17, in generale e commi 1, 3 e 4-*ter *della legge n. 400/1988; circolare sulla formulazione tecnica dei testi normativi: punto 11, lettera* d)*; punto 4, lettera* m)*; punto 12, lettera* o)*; punto 2, lettera* d). |

1 – [**Premessa**:](#premessa09) «[il disegno di legge] reca un **contenuto omogeneo**, essendo volto a dettare un insieme di norme afferenti al sistema educativo nazionale di istruzione e di formazione nonché a conferire al Governo deleghe legislative finalizzate sia alla codificazione sia all'innovazione della materia»; ;

1-*bis* – [**Premessa**:](#premessa09) «nel procedere a numerosi interventi modificativi della disciplina vigente (contenuta sia nel testo unico del 1994 sia in una pluralità di altri **provvedimenti assai stratificati**), il disegno di legge non sempre effettua un adeguato **coordinamento con le preesistenti fonti normative**, che risultano oggetto di **modifiche non testuali** (ad esempio, l'articolo 4, sull'alternanza scuola-lavoro, interviene sulla materia già disciplinata dal decreto legislativo n. 77 del 2005 apportando modifiche sia testuali sia implicite; l'articolo 7 indica le funzioni del dirigente scolastico senza effettuare un coordinamento con l'articolo 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e con l'articolo 396 del decreto legislativo n. 297 del 1994, che disciplinano il medesimo oggetto; all'articolo 19 il comma 1 dispone in merito all'Osservatorio per l'edilizia scolastica senza novellare l'articolo 6 della legge n. 23 del 1996, che ne ha previsto l'istituzione e regolato i compiti); per effetto di questi interventi sono influenzati negativamente, in particolare, i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività del testo unico del 1994, caratteri che dovrebbero essere propri di un codice riferito ad un determinato settore disciplinare; tuttavia, si segnala che l'articolo 21 delega il Governo alla codificazione e al riordino della normativa vigente: è, dunque, nell'attuazione di tale delega che potrebbero trovare efficace soluzione i problemi di coordinamento»;

2 – [**Premessa**:](#premessa09) «il progetto di legge è volto a conferire al Governo deleghe di due tipi, all'articolo 21:

*a)* una delega per la codificazione e il riordino della normativa vigente, fina- lizzata alla redazione di un testo unico (comma 2, lettera *a)*): essa è infatti caratterizzata da principi e criteri direttivi rivolti all'armonizzazione e coordinamento del diritto vigente (delega «compilativa»);

*b)* una pluralità di deleghe finalizzate all'innovazione della normativa vigente (comma 2, lettere da *b)* a *o)*) relativamente a diversi settori (deleghe «innovative»);

per la **delega compilativa** è previsto il medesimo termine delle deleghe innovative: ciò appare congruo nel caso in cui il legislatore delegato eserciti le deleghe mediante un unico decreto legislativo; nell'ipotesi in cui, invece, il Governo emanasse più decreti legislativi (la delega è infatti per l'emanazione di «uno o più» decreti legislativi), la delega di tipo compilativo dovrebbe essere emanata per ultima, fissando per essa **un termine più lungo**, al fine di poter effettivamente raccogliere tutte le disposizioni in un testo unico avente carattere unitario e onnicomprensivo»;

3 – [**Premessa**:](#premessa09) «quanto ai **princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega**, recati all'articolo 21, si osserva che alcuni princìpi e criteri risultano vaghi e non dettagliati (comma 2, lettera *b)*, punto 1); per alcuni oggetti essi risultano sovrapposti all'oggetto stesso (comma 2, lettera *g)*, sull'istruzione professionale, lettera *h)*, sugli istituti tecnici superiori, e lettera o), sulla valutazione delle competenze e sugli esami) o assenti (comma 2, lettera *l)*, ove mancano i principi e criteri direttivi per l'individuazione dei livelli essenziali del diritto allo studio), mentre la **circolare del 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi** prevede che «i principi e i criteri direttivi... devono essere distinti dall'oggetto della delega» **(punto 2, lettera *d*)**» ([**conseguente condizione**](#S09c03));

3-*bis* - [**Premessa**:](#premessa09) «nella lettera *h)* del medesimo articolo 21, comma 2, relativa alla semplificazione del sistema formativo degli istituti tecnici superiori, è recata – come criterio direttivo – la previsione di un contributo dovuto dagli studenti per gli esami finali e per il rilascio del diploma (tale **criterio** non sembra attinente al concetto di «semplificazione»)» ([**conseguente condizione**](#S09c04));

4 – [**Premessa**:](#premessa09) «quanto al **termine**, il comma 1 prevede che i decreti legislativi vengano adottati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge; il comma 5 fissa il termine di due anni per l'adozione di eventuali decreti integrativi e correttivi; il comma 3 dispone l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e che il termine per l'esercizio della delega possa essere prolungato di novanta giorni qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari «scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente». Al riguardo, appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunziando alla cosiddetta **«tecnica dello scorrimento»**. Nell'esame del disegno di legge C. 2617 (delega per la riforma del terzo settore), dopo che il Comitato aveva posto una condizione in tal senso, l'Assemblea della Camera ha approvato, il 1o aprile 2015, un emendamento all'articolo 1, comma 6, del disegno di legge, che ha previsto, in luogo dello scorrimento del termine di delega, un termine univoco entro il quale il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi, pena l'inefficacia della delega» ([**conseguente condizione**](#S09c05));

5 – [**Premessa**:](#premessa09) «carenze di coordinamento interno al testo si rinvengono specificamente nei seguenti casi:

*a)* all'articolo 2, comma 12 (che individua le risorse finanziarie affinché le istituzioni scolastiche realizzino i progetti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa – di seguito: «POF triennale»), non sono elencate le risorse che l'articolo 4, comma 7, stanzia per l'alternanza scuola-lavoro: al riguardo si dovrebbe valutare se sia necessario menzionarle espressamente considerando sia che l'alternanza scuola-lavoro è prevista proprio fra gli obiettivi del POF triennale (articolo 2, comma 3, lettera *n)*), sia che le risorse per l'alternanza scuola-lavoro sarebbero comunque attribuite (articolo 2, comma 7) alle istituzioni scolastiche proprio per realizzare gli obiettivi del POF triennale; ([**conseguente osservazione**](#S09o06))

*b)* l'articolo 6, comma 3, prevede che i posti dell'organico dell'autonomia sono coperti dal dirigente scolastico con il personale iscritto negli albi territoriali, ma l'articolo 7, comma 4, esclude da detti albi il personale docente già assunto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge, richiedendo un coordinamento fra le due disposizioni; ([**conseguente osservazione**](#S09o07)) ([**conseguente osservazione**](#S09o10))

*c)* l'articolo 8, comma 5, relativo al piano di assunzioni straordinarie, prevede al primo periodo che i soggetti interessati «*possono esprimere* l'ordine di preferenza fra tutti gli albi territoriali», e all'ultimo periodo che non si procede all'assunzione «in caso di indisponibilità di posti per gli *albi territoriali indicati*»: tali formulazioni non lasciano intendere univocamente se l'indicazione degli albi sia facoltativa o obbligatoria (come sembrerebbe dalla seconda formulazione, potendosi in tal caso interpretare il verbo «possono» nel senso che i partecipanti hanno una facoltà, non che essi abbiano un'opzione fra esprimersi o non esprimersi); tali dubbi interpretativi andrebbero risolti, coordinando le due previsioni, anche per chiarire alcune questioni correlate: se cioè sia possibile esprimere un ordine di preferenza che comprenda tutti gli albi territoriali (come sembrerebbero suggerire l'uso dell'aggettivo «tutti», altrimenti ridondante, e la mancata indicazione di un limite quantitativo di albi territoriali selezionabili); nel caso in cui l'indicazione fosse facoltativa, in quali albi territoriali vadano iscritti i partecipanti che non abbiano espresso alcuna opzione; nel caso in cui l'indicazione fosse invece obbligatoria, considerata l'esclusione automatica dei partecipanti che abbiano optato per albi territoriali «saturi», quale sia il limite massimo di opzioni esercitabili dai partecipanti; ([**conseguente condizione**](#S09c08))

*d)* al medesimo articolo 8, il comma 6 sembrerebbe dettare, per le assunzioni, un criterio ulteriore rispetto a quelli indicati, secondo un preciso ordine di priorità, al comma 5: si dovrebbe, dunque, valutare l'opportunità di chiarire come si coordinino le previsioni dei commi 5 e 6 e, in particolare se, come sembrerebbe, il criterio indicato al comma 6 operi in via residuale;

*e)* ancora all'articolo 8, il comma 10 dispone la perdita di efficacia di alcune graduatorie, ivi specificate, relative al personale docente, mentre il comma 11 fa salve alcune graduatorie per il personale docente «ed educativo», richiedendo un migliore coordinamento perché il personale educativo non è destinatario del comma 10 né del piano di assunzioni straordinario; ([**conseguente osservazione**](#S09o14))

*f)* l'articolo 8, comma 12, dispone che a regime, cioè dopo il piano di assunzioni straordinarie, il personale docente della scuola statale acceda ai ruoli esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali «*ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo*» (per il quale, però, non si rilevano altre previsioni ad hoc), mentre l'articolo 21, comma 2, lettera *c)*, indica – fra i princìpi e criteri direttivi della delega – l'accesso mediante concorso pubblico per il «*personale docente* [tutto] ed educativo»: le due previsioni andrebbero dunque coordinate chiarendo la disciplina applicabile ai docenti della scuola dell'infanzia e del personale educativo; ([**conseguente osservazione**](#S09o15))

*g)* l'articolo 10 istituisce la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente; il comma 1 fissa il suo importo in 500 euro annui e il comma 3, coerentemente, individua una copertura finanziaria congrua con tale cifra e con la platea dei potenziali destinatari: con tali disposizioni andrebbe dunque coordinato il comma 2 che, invece, affida a un DPCM la definizione dell'importo da assegnare nell'ambito delle risorse di cui al citato comma 3; ([**conseguente osservazione**](#S09o16))

*h)* all'articolo 11, il riferimento alla valorizzazione del merito del personale docente è presente sia nel comma 1 sia nel comma 3, il quale però specifica che si tratta del personale docente *di ruolo*» ([**conseguente osservazione**](#S09o17));

6 – [**Premessa**:](#premessa09) «alcune disposizioni appaiono **di dubbia o nulla portata normativa**, in quanto: esplicitano le **finalità** delle disposizioni (per es. articolo 4, comma 1; articolo 4, comma 6: «A tale fine, è abrogato il comma ...»); presentano **carattere puramente programmatico o dichiarativo** (per es: articolo 2, comma 1: «Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione [...] è rafforzata la funzione del dirigente scolastico per garantire un'efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali ...»); recano **previsioni già risultanti dalla normativa vigente** (per es. l'articolo 4, comma 2, aggiunge – fra i soggetti che possono stipulare convenzioni per l'alternanza scuola-lavoro – gli ordini professionali e gli enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale, ma tali enti risultano già ricompresi fra gli «enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore» che la normativa vigente già menziona) o **previsioni contenute nel medesimo provvedimento** (per es. all'articolo 21, comma 2, lettera *c)*, sia l'alinea sia il numero 5) ripetono che il decreto legislativo di riforma ha fra gli obiettivi quello di rendere il concorso del personale docente ed educativo omogeneo alle modalità di accesso al pubblico impiego); compiono una **ricognizione della normativa vigente ovvero la mantengono ferma** (per esempio: l'articolo 9, comma 6, richiama alcune norme «in quanto compatibili con il presente articolo»); fanno riferimento al **carattere provvisorio di talune disposizioni**, destinate ad operare nelle more della realizzazione di adempimenti successivi, talora eventuali (per esempio, il già citato articolo 2, comma 1, prevede che il rafforzamento della funzione del dirigente scolastico avvenga «nelle more della revisione del quadro normativo» e l'articolo 7, comma 8, richiama la normativa applicabile «nelle more della revisione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici»);» ([**conseguente osservazione**](#S09o08));

7 – [**Premessa**:](#premessa09) «oltre ai predetti casi, anche l'articolo 6, comma 5, parrebbe avere l'unico effetto di richiamare la normativa vigente in materia di organico dei posti di sostegno; tuttavia – alla luce delle articolate vicende che hanno interessato il quadro normativo di settore – esso dovrebbe richiamare (in luogo dell'articolo 1, comma 605, lettera *b)*, della legge n. 296 del 2006) l'articolo 19, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con modifiche dalla legge n. 111 del 2011, che ha modificato la previgente disciplina senza però abrogarla esplicitamente» ([**conseguente osservazione**](#S09o08));

8 - [**Premessa**:](#premessa09) «il testo, inoltre, adotta **espressioni imprecise** ovvero suscettibili di ingenerare incertezze sull'effettivo significato tecnico-normativo; ciò si riscontra, ad esempio:

all'articolo 2, comma 4, ove sarebbe necessario specificare se il POF triennale sia riferito – come pure parrebbe – a tre anni scolastici, ovvero a tre anni solari; ([**conseguente osservazione**](#S09o04))

all'articolo 4, comma 8, il quale fa riferimento a «musei, istituti e luoghi della cultura», mentre l'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 2004) già include i musei nella nozione di «istituti e luoghi della cultura»;

all'articolo 7, comma 1, che attribuisce al dirigente scolastico la responsabilità «delle scelte didattiche», con una formulazione che – nell'innovare specificamente rispetto alle funzioni già elencate dal d.lgs. n. 165 del 2001 (articolo 25) – sembrerebbe attribuirgli una posizione di tipo gerarchico e che dovrebbe essere specificata e qualificata nel suo esatto significato stante anche il principio costituzionale della libertà di insegnamento (articolo 33) nonché il carattere partecipativo della formazione del POF; ([**conseguente osservazione**](#S09o09))

all'articolo 7, comma 4, non è chiaro il concetto di «mobilità professionale»;

all'articolo 19, comma 2, è utilizzata l'espressione «canoni di investimento», non impiegata nell'ordinamento e di significato da chiarire;

all'articolo 21, comma 2, lettera *i)*, è prevista, come principio, la «generalizzazione» della scuola dell'infanzia» ([**conseguente osservazione**](#S09o13)).

9 - [**Premessa**:](#premessa09) «inoltre, **diverse disposizioni appaiono tecnicamente bisognose di integrazioni e di specificazioni** per favorire la chiarezza e la proprietà della formulazione oppure per perseguire una maggiore efficacia nel riordino della disciplina; ciò si riscontra, in particolare nei seguenti casi:

*a)* l'articolo 2, comma 10, prevede eventuali revisioni del POF triennale senza esplicitare se dette revisioni debbano seguire la medesima procedura fissata per il POF triennale; ([**conseguente osservazione**](#S09o05))

*b)* l'articolo 2, commi 14 e 15, relativi all'insegnamento dell'inglese, della musica e dell'educazione fisica nella scuola primaria, sembrerebbero consentire implicitamente l'insegnamento anche a soggetti non in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria, con ciò derogando in modo solo tacito e non esplicito alla normativa vigente; al riguardo è dunque necessario chiarire se e in quali casi sia necessario il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria e, relativamente alla lingua inglese, quali titoli e requisiti siano previsti per i docenti di madre lingua e per i «fornitori di servizi»; ([**conseguente condizione**](#S09c06))

*c)* l'articolo 3, comma 1, istituisce il curriculum dello studente, il quale «raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi [...] e alle attività culturali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico»; l'articolo 14, comma 3, prevede, a sua volta, che il Portale unico dei dati della scuola «sentito il Garante per la protezione dei dati personali, rende accessibili i dati del *curriculum* dello studente...»; ora, alcuni dei dati trattati potrebbero avere natura di dati sensibili (si pensi, a titolo puramente esemplificativo, allo stato di salute in caso di assenze prolungate o di percorsi educativi individualizzati, alla partecipazione dello studente ad enti e iniziative extrascolastiche e volontaristiche di carattere religioso o politico e così via) o anche giudiziari (si pensi all'impatto di periodi di reclusione minorile sull’*iter* scolastico), perciò l'accessibilità mediante il Portale unico potrebbe anche configurarsi, stando al tenore letterale del combinato disposto delle due disposizioni, quale obbligo giuridico di diffusione permanente al pubblico di dati anche personali e sensibili relativi alla totalità dei minorenni scolarizzati: al riguardo, è necessario individuare *legislativamente* almeno i limiti e le garanzie fondamentali per tali trattamenti di dati, nonché esplicitare se il conferimento dei dati sia obbligatorio o volontario e quali siano i poteri esercitabili dagli interessati e da coloro che hanno la tutela legale dei minorenni, senza che tale disciplina sia rimessa *in toto* a una determinazione amministrativa, sia pure sentito il parere del Garante (infatti, in primo luogo, il decreto legislativo n. 196 del 2003, cd. codice della tutela dei dati personali, attribuisce in più punti un'efficacia abilitativa diretta, particolare e rafforzata, alle previsioni *di legge* sul trattamento dati; in secondo luogo, la disciplina del trattamento dei dati sarebbe differenziata – in modi, allo stato attuale, non dettagliatamente prefigurabili – fra le scuole pubbliche e quelle paritarie di natura privata in quanto alle due categorie risulterebbero applicabili, rispettivamente, il Capo II e il Capo III del Titolo III del predetto codice; in terzo luogo, risulta raccomandabile un coordinamento esplicito con i limiti posti dal codice stesso circa la diffusione dei dati sensibili e giudiziari); ([**conseguente condizione**](#S09c01))

*d)* l'articolo 6, comma 3, prevede espressamente, ove ne sussistano i presupposti, un'integrazione stipendiale per le supplenze fino a dieci giorni, senza però prevedere se tale disciplina sia applicabile o meno anche alle supplenze annuali; ([**conseguente condizione**](#S09c07))

*e)* per le assunzioni a regime, da effettuare dopo il piano di assunzioni straordinarie, non è previsto se la collocazione in graduatoria, in esito al superamento di un concorso, comporti l'automatica immissione dei docenti negli albi territoriali o se, al contrario, vi siano dei limiti, e quali; ([**conseguente condizione**](#S09c09))

*f)* l'articolo 7, comma 4, istituisce i ruoli regionali del personale docente, articolati Pag. 12in albi territoriali (definiti dagli uffici scolastici regionali anche in funzione della popolazione scolastica); il disegno di legge non specifica in alcun punto se l'appartenenza a un ruolo o a un albo il cui territorio comprenda l'istituzione scolastica o educativa sia un requisito obbligatorio per ottenere un incarico di docenza o se il dirigente scolastico possa liberamente proporre incarichi anche a docenti di altri ruoli o albi o se vi siano altri limiti o criteri geografici e, in caso, quale effetto abbia la mobilità territoriale; ([**conseguente condizione**](#S09c10))

*g)* l'articolo 14, comma 4, prevede che il portale unico della scuola pubblichi la normativa, gli atti e le circolari «in conformità alle disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200»: le disposizioni richiamate appaiono quelle di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto, recanti misure in materia di semplificazione normativa, riferite per lo più alla fase di avvio del portale Normattiva; tale riferimento appare ormai superato a seguito della loro abrogazione disposta dalla legge di stabilità 2014 e si dovrebbe valutare l'opportunità di esplicitare i criteri che si intendono dettare» ([**conseguente osservazione**](#S09o18)).

10 - [**Premessa**:](#premessa09) «in numerosi casi, il disegno di legge fa rinvio a provvedimenti – di carattere sia regolamentare sia amministrativo – **senza prevedere un termine per la loro adozione o emanazione**; in particolare si dovrebbero fissare espressamente i **termini per gli adempimenti** di seguito indicati:

all'articolo 2, commi 5 e 6 (valutazione ed esame del POF triennale da parte, rispettivamente, dell'Ufficio scolastico regionale e del Ministero: il comma 6 prevede comunque che le istituzioni scolastiche aggiornino il piano entro il mese di febbraio); al comma 6 andrebbe altresì specificato se i POF triennali sono comunicati al Ministero dagli istituti o dagli Uffici scolastici regionali;

all'articolo 2, comma 13 (individuazione, in fase di prima applicazione, dei docenti da parte del dirigente scolastico); il termine in questione dovrebbe essere individuato tenendo conto della tempistica necessaria per gli adempimenti sia propedeutici sia successivi, e coordinandola in particolare con l'articolo 8, comma 1, che concerne l'individuazione – per il primo anno di applicazione – dell'organico dell'autonomia;

all'articolo 7, comma 4, il quale prevede – come già visto – che gli uffici scolastici regionali individuino gli albi territoriali: anche per tale adempimento non sono previsti termini, tuttavia l'individuazione degli albi dovrà avvenire in tempi celeri perché è propedeutica all'esercizio della relativa opzione da parte dei soggetti interessati al piano di assunzioni straordinarie (articolo 8, comma 5);

all'articolo 9, comma 4 (adozione di un DM in materia di formazione e periodo di prova dei docenti);

all'articolo 19, comma 2 (adozione di un DPCM per l'adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici) e commi 3 e 6 (DM per la riassegnazione delle somme non spese per le predette finalità e per l'esclusione delle spese dal patto di stabilità)» ([**conseguente osservazione**](#S09o01))

11 - [**Premessa**:](#premessa09) «la **congruità di alcuni dei termini** fissati nel testo attualmente in esame dovrebbe essere valutata dalla Commissione di merito tenendo conto sia dell’*iter legis* sia della tempistica prevista per gli adempimenti propedeutici e successivi: è il caso dell'articolo 8, comma 1, che fissa il termine per la prima determinazione dell'organico dell'autonomia al 31 maggio 2015, e dell'articolo 19, comma 6, che fissa alla medesima data il termine entro cui gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità nel 2014 devono comunicare le spese sostenute in detto anno per l'edilizia scolastica; in altri casi correttamente si impiega una formula («a decorrere dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge») che, nei casi in cui la tempistica degli adempimenti concreti lo permetta, consente alle amministrazioni e agli istituti l'opportuna flessibilità per tener conto dei tempi dell’*iter* legislativo».

12 - [**Premessa**:](#premessa09) «i commi 2 e 3 dell'articolo 7, che prevedono la chiamata dei docenti da parte dei dirigenti scolastici sulla base del POF triennale, presentano alcune **criticità concomitanti** che, per comodità di lettura, si espongono congiuntamente:

*a)* essi abrogano implicitamente l'articolo 400, co. 02, terzo periodo, del d.lgs. 297/1994, secondo il quale sono gli stessi vincitori del concorso a scegliere, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione (la relazione di ATN, però, specifica che «l'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti», parte III, punto 4);

*b)* appare necessario coordinare la chiamata dei docenti ad incarico triennale rinnovabile con le previsioni secondo cui i vincitori di concorso sono assunti a tempo indeterminato (articolo 8, comma 2 e articolo 21, comma 2, lettera *c)*, della proposta in esame; articoli 399 e 400 del decreto legislativo n. 297 del 1994) ed esplicitare, in particolare, quale sia il trattamento giuridico ed economico dei docenti che non abbiano eventualmente ricevuto alcuna chiamata ad incarico;

*c)* la previsione che i docenti siano reclutati fra quelli iscritti agli albi territoriali va coordinata con quelle, sopra richiamate, di cui agli articoli 6, comma 3, e 7, comma 4, in merito ai docenti già in servizio i quali sono esclusi dall'iscrizione degli albi stessi salvo in caso di mobilità» ([**conseguente condizione**](#S09c02))

12-*bis* - [**Premessa**:](#premessa09) «*d)* nel dettare i criteri cui devono attenersi i dirigenti scolastici, la lettera d) del comma 3 prevede l’ «utilizzo del personale docente di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per la quale [*sic*] possiede l'abilitazione, purché possegga un titolo di studio valido all'insegnamento;» al riguardo, andrebbe chiarito che – evidentemente – si tratta della «*facoltà di* utilizzo» e andrebbe puntualizzato che il titolo di studio deve essere «valido per l'insegnamento *richiesto per l'incarico*» o «della materia per cui è conferito l'incarico» o simili» ([**conseguente osservazione**](#S09o11))

12-*ter* - [**Premessa**:](#premessa09) «*e)* la lettera e) del comma 3, che prevede il potere sostitutivo degli uffici scolastici regionali in caso di inerzia dei dirigenti scolastici, non è un criterio direttivo cui debba attenersi il dirigente scolastico bensì una previsione sostanziale autonoma, e pertanto dovrebbe essere formulata quale disposizione a sé stante, per esempio in un comma separato» ([**conseguente osservazione**](#S09o12))

13 - [**Premessa**:](#premessa09) «sia l'articolo 10, comma 2, sia l'articolo 19, comma 2, prevedono l'emanazione di due **decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con evidente natura regolamentare**: a tale proposito il Comitato ha costantemente evidenziato che il ricorso, in casi simili, ai DPCM non appare conforme alle esigenze di un coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto, ordinariamente di natura politica, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'**articolo 17, comma 1** o **comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400**».

14 - [**Premessa**:](#premessa09) «in diversi punti il disegno di legge **deroga alla normativa vigente ovvero proroga la durata di regimi derogatori**; si segnalano, in particolare, l'articolo 19, comma 2, che proroga a tutta la durata della programmazione triennale (quindi fino al 2017) i poteri derogatori dei commissari governativi per gli interventi di edilizia scolastica, che sarebbero dovuti cessare il 31 dicembre 2014 (tale termine era già stato differito al 31 dicembre 2015 dall'articolo 6, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 192 del 2014)».

15 - [**Premessa**:](#premessa09) «l'articolo 22, comma 5, prevede che: “Le norme della presente legge sono **inderogabili** e le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge, sono inefficaci”; andrebbe valutata l'opportunità di specificare che l’*inderogabilità* concerne l'autonomia privata e per l'appunto la contrattazione collettiva, e non la futura legislazione di rango primario» ([**conseguente osservazione**](#S09o03))

16 - [**Premessa**:](#premessa09) «in tema di **tecnica redazionale** si segnalano usi ed espressioni difformi da ulteriori specifiche previsioni della **circolare del 2001 sulla corretta formulazione dei testi normativi**:

*a)* all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, l'espressione: «precedente periodo» andrebbe sostituita con quella, più precisa, di «primo periodo» (**punto 11, lettera *d)***, della circolare);

*b)* le rubriche degli articoli 14, «Open data», e 16, «School bonus», andrebbero riformulate senza impiegare termini stranieri (**punto 4, lett. *m)***, della circolare); inoltre, la rubrica dell'articolo 14 non sembra dar conto del contenuto dell'articolo, che concerne altresì il portale unico della scuola;

*c)* l'articolo 19, comma 4, richiama l'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, in luogo del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2015, emanato in base al citato articolo 10, derogando implicitamente al **punto 12, lettera *o)*** della circolare» ([**conseguente osservazione**](#S09o19))

17 - [**Premessa**:](#premessa09) «il Comitato rileva con favore la previsione di cui all'articolo 21, comma 4, che dispone un complessivo **riordino della disciplina regolamentare** conseguente all'adozione dei decreti legislativi; se infatti l'**articolo 17, comma 4-*ter*, della legge n. 400 del 1988** prevede il periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, la ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e l'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, il riordino straordinario in parola è giustificato dalle profonde modificazioni della normativa di rango primario e risulta coerente con l'obiettivo della semplificazione e del riordino dell'ordinamento, al fine di eliminare le antinomie, ridurre i dubbi e le incertezze applicative, rendere più coerente, certa e conoscibile la disciplina settoriale: appare pertanto auspicabile l'uso di siffatte clausole in caso di riforme di ampia portata».

18 - [**Premessa**:](#premessa09) «il disegno di legge è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (**ATN**), ma è sprovvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**), senza che nella relazione introduttiva si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità da quanto statuito dall'**articolo 9** del regolamento di cui al **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008**».

**Condizioni**:   
*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

1. con riferimento agli articoli 3 e 14, per le ragioni dettagliatamente individuate in premessa, cui si rinvia, si individuino i limiti e le garanzie fondamentali per i trattamenti di dati relativi all'accesso pubblico al *curriculum* dello studente mediante il Portale unico della scuola, esplicitando altresì se il conferimento dei dati sia obbligatorio o volontario e quali siano i poteri esercitabili dagli interessati o da coloro che hanno la tutela legale dei minorenni; [[torna su]](#premessa09)
2. con riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 7, che prevedono la chiamata dei docenti da parte dei dirigenti scolastici sulla base del POF triennale, si proceda a:  
    abrogare l'articolo 400, comma 02, terzo periodo, del decreto legislativo n. 297 del 1994, con essi incompatibile;  
    coordinare la chiamata dei docenti ad incarico triennale rinnovabile con le previsioni secondo cui i vincitori di concorso sono assunti a tempo indeterminato (articolo 8, comma 2 e articolo 21, comma 2, lettera *c)*, della proposta in esame; articoli 399 e 400 del decreto legislativo n. 297 del 1994), esplicitando, in particolare, quale sia il trattamento giuridico ed economico dei docenti che non abbiano eventualmente ricevuto alcuna chiamata ad incarico; [[torna su]](#premessa09)
3. all'articolo 21, comma 2, lettere *g)*, *h)*, *l)* e *o)*, si definiscano i princìpi e i criteri direttivi in modo tanto più puntuale ed esplicito – comunque distinguendoli dall'oggetto di delega – quanto maggiore debba essere la portata innovativa, e non solo puramente ricognitiva, della delegazione legislativa; [[torna su]](#premessa09)
4. si valuti la soppressione del criterio direttivo di cui all'articolo 21, comma 2, lettera *h)*, n. 4), in quanto non afferente all'oggetto di delega di cui alla citata lettera *h)*; [[torna su]](#premessa09)
5. all'articolo 21, comma 3, si individui il termine per l'esercizio della delega in modo univoco senza possibilità di «scorrimenti» (come avvenuto nell'esame in Assemblea del disegno di legge C. 2617, il 1o aprile 2015); [[torna su]](#premessa09)

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

1. all'articolo 2, commi 14 e 15, relativi all'insegnamento dell'inglese, della musica e dell'educazione fisica nella scuola primaria, si chiarisca se e in quali casi sia necessario il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria e, relativamente alla lingua inglese, quali titoli e requisiti siano previsti per i docenti di madre lingua e per i «fornitori di servizi»; [[torna su]](#premessa09)
2. si specifichi se l'integrazione stipendiale per le supplenze fino a dieci giorni (articolo 6, comma 3) sia applicabile o meno anche alle altre supplenze; [[torna su]](#premessa09)
3. all'articolo 8, si assicuri il coordinamento fra il primo e l'ultimo periodo del comma 5, in merito alle opzioni per i vari albi territoriali dei partecipanti al piano straordinario di assunzioni; [[torna su]](#premessa09)
4. per le assunzioni a regime, da effettuare dopo il piano di assunzioni straordinarie, si chiarisca se la collocazione in graduatoria, in esito al superamento di un concorso, comporti l'automatica immissione dei vincitori e/o degli idonei negli albi territoriali o se, al contrario, vi siano dei limiti, e quali; [[torna su]](#premessa09)
5. si specifichi se l'appartenenza a un ruolo o a un albo il cui territorio comprenda l'istituzione scolastica o educativa sia un requisito obbligatorio per ottenere un incarico di docenza o se il dirigente scolastico possa liberamente proporre incarichi anche a docenti di altri ruoli o albi o se vi siano altri limiti o criteri geografici e, in caso, quale effetto abbia la mobilità territoriale; [[torna su]](#premessa09)

**Osservazioni**:   
*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

1. si dovrebbero individuare espressamente i termini per gli adempimenti indicati all'articolo 2, commi 5, 6 e 13, all'articolo 9, comma 4, all'articolo 19, commi 2, 3 e 6, tenendo conto in particolare, nel caso di cui all'articolo 7, comma 4, dell'urgenza di delimitare gli albi territoriali prima dell'avvio del piano straordinario di assunzioni; [[torna su]](#premessa09)
2. all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 19, comma 2, si dovrebbero ricondurre i DPCM aventi contenuto normativo a uno dei tipi regolamentari disciplinati dall'articolo 17 della legge n. 400 del 1988; [[torna su]](#premessa09)
3. all'articolo 22, comma 5, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che la legge sarà *inderogabile* da parte della contrattazione collettiva, e non da parte della futura legislazione di rango primario, la quale potrebbe pur sempre disporre deroghe alle norme in esame; [[torna su]](#premessa09)

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

1. all'articolo 2, comma 4, sarebbe necessario specificare se il POF triennale sia riferito – come parrebbe – a tre anni scolastici, ovvero a tre anni solari; [[torna su]](#premessa09)
2. all'articolo 2, comma 10, si dovrebbe esplicitare se le revisioni del POF triennale debbano seguire la medesima procedura fissata per il POF stesso; [[torna su]](#premessa09)
3. all'articolo 2, comma 12, si dovrebbe fare riferimento anche alle risorse di cui all'articolo 4, comma 7, che appaiono utilizzabili dalle istituzioni scolastiche per le finalità ivi previste; [[torna su]](#premessa09)
4. si dovrebbe assicurare il coordinamento fra l'articolo 6, comma 3, e l'articolo 7, comma 4, in merito alla disciplina del personale docente già in servizio; [[torna su]](#premessa09)
5. si dovrebbe valutare l'effettiva portata normativa delle disposizioni menzionate in premessa e, in particolare, all'articolo 6, comma 5, si dovrebbe valutare l'opportunità di sostituire il riferimento all'articolo 1, comma 605, lettera *b)*, della legge n. 296 del 2006 con un riferimento al più aggiornato articolo 19, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011; [[torna su]](#premessa09)
6. all'articolo 7, comma 1, si dovrebbe specificare e qualificare la formulazione che attribuisce al dirigente scolastico la responsabilità «delle scelte didattiche», stanti le motivazioni richiamate in premessa; [[torna su]](#premessa09)
7. si dovrebbe valutare se sia opportuno coordinare i commi 2 e 3 dell'articolo 7 (previsione che i docenti siano reclutati fra quelli iscritti agli albi territoriali) con gli articoli 6, comma 3, e 7, comma 4, che escludono i docenti già in servizio dall'iscrizione agli albi stessi salvo in caso di mobilità; [[torna su]](#premessa09)
8. all'articolo 7, comma 3, lettera d), sarebbe opportuno chiarire che i dirigenti scolastici hanno «facoltà di utilizzo» dei docenti in classi di concorso diverse da quelle per cui sono abilitati e andrebbe puntualizzato che il titolo di studio deve essere «valido per l'insegnamento richiesto per l'incarico» o «della materia per cui è conferito l'incarico» o simili; [[torna su]](#premessa09)
9. la previsione attualmente recata dall'articolo 7, comma 3, lettera e), dovrebbe essere formulata quale disposizione a sé stante, per esempio in un comma separato; [[torna su]](#premessa09)
10. si dovrebbero chiarire i concetti di «mobilità professionale» (articolo 7, comma 4), di «canoni di investimento» (articolo 19, comma 4) e di «generalizzazione» della scuola dell'infanzia (articolo 21, comma 2, lettera i)); [[torna su]](#premessa09)
11. all'articolo 8, si dovrebbe valutare l'opportunità di chiarire come si coordinino le previsioni dei commi 5 e 6 in merito ai criteri da impiegare per il piano straordinario di assunzioni e come si coordinino le previsioni dei commi 10 e 11 in merito al «personale educativo»; [[torna su]](#premessa09)
12. si dovrebbe assicurare il coordinamento fra l'articolo 8, comma 12, e l'articolo 21, comma 2, lettera c), in merito ai concorsi per il personale docente della scuola dell'infanzia e per il personale educativo, tenendo presente che l'accesso ai ruoli di detto personale non risulterebbe disciplinato nel disegno di legge; [[torna su]](#premessa09)
13. all'articolo 10, le previsioni di cui al comma 2 circa l'importo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente andrebbero coordinate con i commi 1 e 3; [[torna su]](#premessa09)
14. all'articolo 11 si dovrebbe valutare se sia opportuno coordinare tra di loro i commi 1 e 3, per individuare in modo più univoco il personale docente destinatario della valorizzazione del merito; [[torna su]](#premessa09)
15. all'articolo 14, comma 4, si dovrebbe valutare l'opportunità di chiarire i criteri per la pubblicazione di norme ed atti nel Portale unico della scuola; [[torna su]](#premessa09)
16. si dovrebbe assicurare il rispetto delle regole di cui alla circolare del 2001 sulla corretta formulazione dei testi legislativi all'articolo 4, comma 1, secondo periodo (riferimenti interni al testo), alle rubriche degli articoli 14 e 16 (uso della lingua straniera), e all'articolo 19, comma 4 (riferimenti esterni al testo). [[torna su]](#premessa09)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0010** | 3104 | [DL 51/2015](http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3104&sede=&tipo=) | Agricoltura e quote latte | [13/05/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=05&giorno=13&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150513.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150513.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 4 Osservazioni** | |
| [1](#S10a01) – Istruttoria legislativa | Acquisizione del parere dell’Autorità garante per la concorrenza e il mercato, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/1990. |
| [2](#S10a02) – Preambolo del decreto-legge | Assenza dell’indicazione delle circostanze straordinarie di necessità ed urgenza che giustificano l’adozione del provvedimento. Richiamo all’articolo 15, co. 1, della legge n. 400/1988. |
| [3](#S10a03) – Contenuto omogeneo |  |
| [4](#S10a04) - Coordinamento con le fonti normative vigenti: modifiche non testuali | Osservazione 1 |
| [5](#S10a05) - Coordinamento con le fonti normative vigenti: modifiche di norme di recente approvazione |  |
| [6](#S10a06) - Coordinamento con le fonti normative vigenti | Osservazione 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| [7](#S10a07) - Coordinamento con le fonti normative vigenti | Una disposizione agisce in deroga di un termine perentorio, con effetti retroattivi ed integrazione di una norma in via non testuale.  Osservazione 3 |
| [8](#S10a08) – Portata normativa | Disposizione che si limita ad indicare le finalità di una modifica ad una norma vigente.  Osservazione 4 |
| [9](#S10a09) – AIR e ATN | Entrambe le relazioni sono state trasmesse alla Commissione Agricoltura successivamente alla stampa del disegno di legge di conversione. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| [O](#S10O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Articolo 15, c. 1, della legge n. 400/1988.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa10) «il decreto-legge si compone di sette articoli, dei quali sei di contenuto sostanziale e uno relativo all’entrata in vigore; la relazione illustrativa evidenzia che in relazione agli articoli 2 e 3 è stato acquisito il parere dell’Autorità garante per la concorrenza e il mercato, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287 del 1990: ciò è indice di cura nell’**istruttoria legislativa**»;

2 – [**Premessa**:](#premessa10) «in due punti il **preambolo** del decreto, in modo inusuale, non evidenzia il **carattere *straordinario* delle circostanze di *necessità e urgenza*** che giustificano l’adozione del decreto-legge, come invece richiede l’**articolo 15, comma 1, della legge n. 400 del 1988,** secondo cui i decreti-legge recano “l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione”; il sesto capoverso, infatti, fa riferimento alla sola “necessità” e il settimo capoverso richiama “la necessità e l’urgenza”»;

3 – [**Premessa**:](#premessa10) «il decreto-legge presenta un contenuto omogeneo, intervenendo, come si evince dal paragrafo relativo al contenuto, su taluni settori di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali: il passaggio dalle quote di produzione alla libera concorrenza nel settore lattiero-caseario; i requisiti per la costituzione delle organizzazioni interprofessionali; interventi a favore del settore olivicolo-oleario; l’accesso al fondo di solidarietà nazionale a favore delle aziende agricole che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali; soppressione della gestione commissariale ad acta relativa alle attività svolte dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD); del complesso delle misure si dà conto sia nel titolo sia nel preambolo del decreto»;

4 – [**Premessa**:](#premessa10) «l’articolo 2, commi 2 e 3, nell’introdurre disposizioni sui rapporti contrattuali nel settore lattiero-caseario, innova in modo permanente le previsioni dell’articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, il quale reca una disciplina generale dei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari; tale intervento modificativo avviene:

- al comma 3, correttamente, sotto forma di novelle,

- al comma 2, invece, in maniera non testuale: sarebbe opportuno formulare anche le disposizioni del comma 2 sotto forma di novelle legislative al predetto articolo 62»; ([**conseguente osservazione**](#S10o01))

5 – [**Premessa**:](#premessa10) «l’articolo 2, comma 4, nell’estendere le finalità del Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario, modifica la legge n. 190 del 31 dicembre 2014; l’intervento su norme di recente approvazione è una circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione»;

6 – [**Premessa**:](#premessa10) «l’articolo 2, comma 10, abroga l’articolo 12 del decreto legislativo n. 173 del 1998, sul riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali, senza intervenire sull’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2005, il quale dispone che le intese di filiera possano “essere stipulate dalle Organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173”»; ([**conseguente osservazione**](#S10o02))

7 – [**Premessa**:](#premessa10) «l’articolo 5, comma 2, “anche **in deroga** ai termini stabiliti all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004” (che fissa “il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso”), consente alle Regioni di deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi:

*a)* entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto per gli eventi atmosferici verificatisi “nel corso dell’anno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto” (comma 1);

*b)* nel caso delle infezioni degli organismi nocivi ai vegetali verificatesi successivamente all’entrata in vigore del decreto, “entro sessanta giorni dall’adozione delle misure di contenimento o di eradicazione da parte delle competenti autorità nazionali ed europee”»; in questo modo, da un lato, il decreto **retroagisce**, riaprendo i termini per avversità atmosferiche verificatesi fin dal 1° gennaio 2014, dall’altro, con riguardo alle infezioni degli organismi nocivi ai vegetali, detta una norma a regime **integrando in via non testuale** la disciplina dettata dal citato articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004, sulla quale invece si dovrebbe intervenire mediante novelle»; ([**conseguente osservazione**](#S10o03))

8 – [**Premessa**:](#premessa10) «l’articolo 2, comma 1, reca una previsione di **dubbia portata normativ**a in quanto indica le finalità per le quali si introduce una modificazione al decreto-legge n. 49 del 2003»; ([**conseguente osservazione**](#S10o04))

9 – **Non in** [**Premessa**:](#premessa10) [Entrambe le relazioni sono state trasmesse alla Commissione Agricoltura successivamente alla stampa del disegno di legge di conversione]

**Osservazioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

1. all’articolo 2, il comma 2, che incide in modo non testuale sull’articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, dovrebbe essere riformulato in termini di novella; [[torna su](#premessa10)]
2. con riferimento all’articolo 2, comma 10, che abroga l’articolo 12 del decreto legislativo n. 173 del 1998, si dovrebbe assicurare il coordinamento con l’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2005; [[torna su](#premessa10)]
3. all’articolo 5, con riferimento al comma 2 (che – relativamente alle infezioni degli organismi nocivi ai vegetali – incide in modo permanente sull’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004), si dovrebbe effettuare un coordinamento esplicito, anche mediante modificazioni testuali, con la disposizione del 2004; [[torna su](#premessa10)]

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

1. si dovrebbe valutare l’effettiva portata normativa delle dichiarazioni di finalità di cui all’articolo 2, comma 1. [[torna su](#premessa10)]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0011** | 3134 | [DL 65/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3134) | Pensioni, ammortizzatori sociali e TFR | [04/06/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=06&giorno=04&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150604.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150604.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 3 Osservazioni** | |
| [1](#S11a01) – Istruttoria legislativa | Provvedimento conseguente alla sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale. |
| [2](#S11a02) – Contenuto omogeneo |  |
| [3](#S11a03) – Coordinamento con le fonti normative vigenti: modifiche non testuali | Modifiche non testuali di norme di recente approvazione.  Osservazione 3 |
| [4](#S11a04) - Coordinamento con le fonti normative vigenti | Intreccio e sovrapposizione con disposizioni contenute nella legge di stabilità per il 2014.  Osservazione 2 |
| [5](#S11a05) – Portata normativa | Disposizione che esplicita la finalità dell’intervento, apparentemente priva di carattere normativo ma rispondente a un espresso richiamo della Corte costituzionale. |
| [6](#S11a06) – Disposizioni derogatorie della normativa vigente | Disposizione implicitamente derogatoria e transitoria. Richiamo alla sentenza . 289/1994 della Corte costituzionale e alla sentenza n. 23793/2010 della Corte di Cassazione.  Osservazione 1 |
| [7](#S11a07) – AIR e ATN | Assenti. Manca il riferimento all’eventuale esenzione dall’AIR. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| [O](#S11O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *articolo 9 del DPCM n. 170/2008; sentenze n 70/2015 e n. 289/1994 della Corte costituzionale; sentenza n. 23793/2010 della Corte di Cassazione.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa11) «il decreto-legge è stato approvato a seguito della **sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale**; la predetta sentenza ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 nella parte in cui prevedeva che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento», con riferimento agli articoli 3 (sotto il profilo del principio di ragionevolezza), 36, primo comma (principio della sufficienza della retribuzione) e 38, secondo comma (principio dell'adeguatezza dell'assistenza sociale) della Costituzione;

la sentenza, allo stesso tempo, ha dichiarato non fondata l'ulteriore questione di legittimità costituzionale del medesimo comma 25, sollevata con riferimento agli articoli 2, 3, 23 e 53 della Costituzione per ragioni sostanziali, in quanto la disposizione annullata non rivestiva natura tributaria (punto 4 del Considerato in diritto) e ha ritenuto inammissibile un'ulteriore questione di legittimità costituzionale – che prospettava una possibile violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (in riferimento all'articolo 117 della Costituzione) – per ragioni procedurali, in quanto la relativa ordinanza di rimessione non era sufficientemente argomentata (punto 3 del Considerato in diritto);

la sentenza n. 70, ripercorsa la giurisprudenza costituzionale formatasi su provvedimenti di analogo tenore, evidenzia che non ogni intervento del legislatore sui meccanismi di rivalutazione delle pensioni è costituzionalmente illegittimo; in particolare, dunque, essa finisce per indicare alcuni princìpi e criteri che debbono circoscrivere e limitare la discrezionalità del legislatore, senza tuttavia annullarla; infatti: “Il legislatore, sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali deve «dettare la disciplina di un adeguato trattamento pensionistico, alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona» (sentenza n. 316 del 2010). [...] Al legislatore spetta, inoltre, individuare idonei meccanismi che assicurino la perdurante adeguatezza delle pensioni all'incremento del costo della vita. Così è avvenuto anche per la previdenza complementare [...] Pertanto, il criterio di ragionevolezza, così come delineato dalla giurisprudenza citata in relazione ai principi contenuti negli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., circoscrive la discrezionalità del legislatore e vincola le sue scelte all'adozione di soluzioni coerenti con i parametri costituzionali” (punto 8 del Considerato in diritto);

conseguentemente, secondo la relazione illustrativa, l'articolo 1 del decreto-legge in esame “detta una disciplina volta a ricondurre nell'alveo dei princìpi di proporzionalità e adeguatezza la riperequazione del trattamento pensionistico” nell'ambito dei parametri costituzionali cui deve attenersi il legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità; la relazione dà quindi dettagliatamente conto delle ragioni alla base dell'intervento legislativo; il bilanciamento fra valori costituzionali perseguito dal legislatore è ribadito, altresì, esplicitamente nel corpo stesso del testo normativo, all'articolo 1, comma 1, alinea»;

2 – [**Premessa**:](#premessa11) «il decreto è **omogeneo per materia**, in quanto reca disposizioni concernenti, in sintesi, le pensioni (articolo 1: rivalutazione dei trattamenti; articolo 5: rivalutazione del montante contributivo; articolo 6: termini di pagamento), gli ammortizzatori sociali e i contratti di solidarietà (articoli 2, 3 e 4: rifinanziamenti), il “TFR in busta paga” (articolo 7: semplificazioni procedurali): detti oggetti sono fra loro correlati, rientrando nell'alveo dei redditi da lavoro (in particolare, forme di retribuzione differita e di integrazione della retribuzione)»;

3 – [**Premessa**:](#premessa11) «il decreto modifica in più punti, **sia in modo testuale sia implicitamente**, la **recente legge** 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), circostanza che, come rilevato già in occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione; in particolare, infatti:

a) l'articolo 3 incrementa in modo non testuale le risorse destinate dall'articolo 1, comma 109, al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca;

b) l'articolo 6, comma 1, novella il comma 302, al fine di razionalizzare le procedure di pagamento dell'INPS;

c) all'articolo 7, i commi 1 e 2 modificano – rispettivamente – i commi 30 e 32, in materia di anticipazione del trattamento di fine rapporto (TFR)» ([**conseguente osservazione**](#S11o03));

4 – [**Premessa**:](#premessa11) «l'articolo 1, comma 1, nel fare seguito, come detto, alla citata sentenza n. 70/2015, sostituisce il comma 25 e introduce il comma 25-bis nell'ambito dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (con cui era stato previsto il blocco della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS per gli anni 2012-2013), prevedendo una nuova disciplina delle rivalutazioni; per il triennio 2014-2016, una disciplina *ad hoc* delle rivalutazioni era già stata prevista dall'articolo 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014); dunque, il meccanismo previsto per il triennio 2014-2016 con riguardo alla rivalutazione prevista per il biennio 2012-2013 **si intreccia** con il meccanismo di rivalutazione previsto per il medesimo triennio 2014-2016 dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147: andrebbe quindi valutata l'opportunità di specificare su quale importo previdenziale (rivalutato ai sensi del comma 1), operi il meccanismo di rivalutazione automatica già previsto, per gli anni 2014-2016, dalla legge di stabilità per il 2014» ([**conseguente osservazione**](#S11o02));

5 – [**Premessa**:](#premessa11) «l'articolo 1, comma 1, alinea, premette testualmente che le modificazioni al decreto-legge n. 201 del 2011 avvengono: “*Al fine di dare attuazione ai princìpi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale*...”; tale **esplicitazione delle finalità**, del bilanciamento perseguito nonché dei vincoli costituzionali a prima vista parrebbe di dubbia portata normativa, in quanto **non ha carattere effettivamente innovativo dell'ordinamento vigente** ed è **meramente descrittiva** di elementi del contesto istituzionale nel quale è posta in essere la norma: tuttavia, nel caso di specie, essa appare rispondente a un espresso richiamo della Corte costituzionale che nella citata sentenza n. 70 ha osservato, fra l'altro, che la disposizione annullata “*si limita a richiamare genericamente la ‘contingente situazione finanziaria’, senza che emerga dal disegno complessivo Pag. 6la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente incisivi*. ..”; poiché dunque il giudice delle leggi – in questa sentenza – sembra richiedere al legislatore l'esplicitazione, nello stesso testo normativo e non *ab extra*, del percorso logico seguito nell'esercizio della sua discrezionalità, nel caso di specie la predetta premessa appare giustificata»;

6 – [**Premessa**:](#premessa11) «l'articolo 1, comma 2, prevede che le disposizioni in esame “*si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento, inclusi gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi*”; tale formulazione sembrerebbe, testualmente, presupporre che l'assegno vitalizio sia un tipo di trattamento previdenziale benché “*Tra le due situazioni – nonostante la presenza di alcuni profili di affinità – non sussiste, infatti, una identità né di natura né di regime giuridico...*” (**sent. C. Cost. n. 289 del 1994**, richiamata e condivisa dalla **Corte di Cassazione**, con **sent. n. 23793 del 2010**); in effetti, si tratta invece di una **previsione implicitamente derogatoria e transitoria**, circoscritta alla determinazione della rivalutazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto in esame; si dovrebbe valutare l'opportunità e il modo di riformulare la disposizione in modo tecnicamente più corretto, pur mantenendo fermo il medesimo contenuto dispositivo»; ([**conseguente osservazione**](#S11o01))

7 – [**Premessa**:](#premessa11) «il disegno di legge di conversione non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (**ATN**), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008»;

**Osservazioni:**

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione::*

1. all'articolo 1, comma 2, si dovrebbe valutare l'opportunità e il modo di riformulare la disposizione in modo tecnicamente più corretto, pur mantenendo fermo il medesimo contenuto dispositivo; [[torna su](#premessa11)]

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

1. si dovrebbe valutare se e come sia opportuno coordinare la disciplina delle rivalutazioni disposta dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame con la disciplina delle rivalutazioni già prevista per il triennio 2014-2016 dall'articolo 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014); [[torna su](#premessa11)]
2. all'articolo 3, comma 1, che incide sulla legge di stabilità in modo non testuale, il rifinanziamento dovrebbe essere riformulato in termini di novella. [[torna su](#premessa11)]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0012** | 3098 | [ddl Governo](http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3098&sede=&tipo=) | Delega per riorganizzazione PA | [11/06/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=06&giorno=11&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150611.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150611.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 6 Condizioni, 5 Osservazioni** | |
| [1](#S12a01) – Contenuto omogeneo |  |
| [2](#S12a02) – Disposizioni di delega: principi e criteri direttivi | Principi e criteri direttivi in alcuni casi sovrapposti all’oggetto della delega. Richiamo al punto 2, lettera *d)* della circolare sulla formulazione tecnica dei testi normativi.  Condizione 1 |
| [3](#S12a03) – Disposizioni di delega: principi e criteri direttivi | Principi e criteri direttivi formulati con espressioni che fanno riferimento a mere eventualità o ad opzioni alternative selezionabili dal Governo delegato. Richiamo alle sentenze n. 68/1991 e n. 340/2007 della Corte costituzionale.  Condizione 4 |
| [4](#S12a04) – Disposizioni di delega: principi e criteri direttivi. Coordinamento con la normativa vigente. | Principi e criteri direttivi in alcuni casi non coordinati con la normativa vigente o formulati con espressioni che possono far insorgere dubbi interpretativi.  Osservazione 1 |
| [5](#S12a05) – Disposizioni di delega: principi e criteri direttivi | Principi e criteri direttivi che non esplicitano l’effettiva portata della delega, ovvero se sia un riordino o una riforma della normativa vigente, e che non sono esplicitati, bensì individuati *per relationem*, con riferimento alla normativa vigente, nazionale ed europea. Richiamo alle sentenze della Corte Costituzionale n. 52/2005, 53/2005, 174/2005, 341/2007, 350/2007, 66/2005, 239/2003. Richiamo al parere del Comitato sull’AC 2617 (XVII, 11/12/2014, turno on. Taglialatela, Scheda 31).  Condizione 2 |
| [6](#S12a06) – Disposizioni di delega: principi e criteri direttivi | Principi e criteri direttivi quasi coincidenti con l’ampio oggetto della delega, quindi da specificare.  Condizione 3 |
| [7](#S12a07) – Disposizioni di delega: oggetto | Mancata esplicitazione del termine ultimo di riferimento nell’oggetto della delega.  Osservazione 3 |
| [8](#S12a08) – Disposizioni di delega: principi e criteri direttivi. Coordinamento con la normativa vigente | Principi e criteri direttivi in alcuni casi non coordinati con la normativa vigente. Richiamo all’articolo 17, commi 2 e 4-*bis*, della legge n. 400/1988. Richiamo all’articolo 1, c. 1, lettera *ii)*, della legge n. 13/1991.  Osservazione 2 |
| [9](#S12a09) – Procedure di delega | Scorrimento dei termini per l’esercizio della delega principale e di quelle correttive e integrative. Richiamo al parere del Comitato sull’AC 2617 (XVII, 11/12/2014, turno on. Taglialatela, Scheda 31).  Condizione 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| [10](#S12a10) – Procedure di delega | Incertezza circa il termine ultimo per l’esercizio della delega integrativa e correttiva  Condizione 6 |
| [11](#S12a11) – Formulazione del testo | La formulazione del testo genera dubbi interpretativi ed applicativi. Rubrica dell’articolo 3 da integrare.  Osservazione 4 |
| [12](#S12a12) – Portata normativa | Espressione di dubbia o nulla portata normativa, che si limita a ricordare l’esistenza della normativa vigente.  Osservazione 5 |
| [13](#S12a13) – AIR e ATN | Presenti. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| [C](#S12C) - Condizioni |  |
| [O](#S12O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Articolo 17, commi 2 e 4-*bis*, della legge n. 400/1988; articolo 1, comma 1, lettera* ii)*, della legge n. 13/1991; circolare sulla formulazione tecnica dei testi normativi, punto 2, lettera* d); *sentenze della Corte costituzionale:* n. 68/1991 e n. 340/2007; n. 52/2005, 53/2005, 174/2005, 341/2007, 350/2007, 66/2005, 239/2003; *parere del Comitato sull’AC 2617 (XVII, 11/12/2014, turno on. Taglialatela, Scheda 31).* |

1 – [**Premessa**:](#premessa12) «il provvedimento reca disposizioni sostanziali, destinate ad entrare immediatamente in vigore, e disposizioni recanti deleghe legislative al Governo; il disegno di legge è **omogeneo**, concernendo una pluralità di oggetti riguardanti la materia della pubblica amministrazione» ;

2 – [**Premessa**:](#premessa12) «con riferimento alle **disposizioni di delega**, in alcuni casi i **principi e criteri direttivi** appaiono presentare elementi di **sovrapposizione con l’oggetto della delega**, mentre la **circolare del 2001** sulla formulazione tecnica dei testi legislativi prevede che “i principi e i criteri direttivi … devono essere distinti dall’oggetto della delega” (**punto 2, lettera *d)***); in particolare, per effetto della suddetta sovrapposizione, alcune disposizioni, qualificate come “principi e criteri direttivi”, finiscono, di fatto, per costituire ulteriori oggetti di delega; ciò si riscontra, in particolare, all’articolo 7, comma 1, lettera *a)*, ove una serie di oggetti sono frammisti a criteri, talvolta di carattere generale, e all’articolo 8, comma 1, che enuclea – alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* – come principi e criteri direttivi quelli che appaiono piuttosto oggetti della delega; all’articolo 12, comma 2, lettere *a)* ed *e)*» ([**conseguente condizione**](#S12c01));

3 – [**Premessa**:](#premessa12) «taluni principi e criteri direttivi sono formulati con espressioni che fanno riferimento a **mere eventualità ossia a opzioni alternative selezionabili** dal Governo delegato; come già segnalato dal Comitato in altre circostanze, si rammenta che in un *obiter dictum* la **Corte costituzionale** ha rilevato che: «il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega» (**sentenze n. 68 del 1991** e **n. 340 del 2007**). Ciò si riscontra, in particolare: all’articolo 7, comma 1, lettera *a)* (“riordino delle funzioni di polizia … conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed *eventuale* assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia…”); all’articolo 7, comma 1, lettera *b)*, numero 4) (“la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari di Stato … con *eventuale* riduzione del numero …”); all’articolo 7, comma 1, lettera *c)* (“riorganizzazione … *anche* mediante *eventuale* accorpamento, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti… da perseguire *anche* attraverso *l’eventuale* collegamento e l’interoperabilità dei dati…”); all’articolo 9, comma 1, lettera *b)*, numero 1) (“*eventuale* confluenza nello stesso ruolo [*della dirigenza statale*] di personale appartenente alle carriere speciali, ad esclusione della carriera diplomatica”); all’articolo 9, comma 1, lettera *c)*, numero 3) (“revisione dell’ordinamento, della missione e dell’assetto organizzativo della Scuola nazionale dell’amministrazione con *eventuale* trasformazione della natura giuridica …”)» ([**conseguente condizione**](#S12c04));

4 – [**Premessa**:](#premessa12) «alcuni fra i princìpi e i criteri di delega richiedono un migliore **coordinamento con la normativa vigente** o una **più puntuale formulazione** onde prevenire dubbi interpretativi e applicativi; in particolare:

*a)* all’articolo 1, il comma 1 fa riferimento ai “sistemi di comunicazione non ripudiabili”: si tratta di una espressione nuova per l’ordinamento, di cui andrebbe chiarito il significato;

*b)* all’articolo 2, il comma 1, lettera *m)*, indica, fra i criteri direttivi per la riforma della conferenza di servizi, la “possibilità per le amministrazioni di assumere determinazioni in via di autotutela … purché abbiano partecipato alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini”: sarebbe opportuno specificare meglio il criterio, prevedendo già in sede di delega legislativa quale sia l’effetto del ritiro in autotutela sul provvedimento finale;

*c)* all’articolo 7, comma 1, lettera *e)*, non è corretto il riferimento allo “scorporo” del Comitato italiano paraolimpico (CIP) dal CONI, in quanto il CIP non è attualmente incorporato nel CONI, bensì vigilato dallo stesso;

*d)* all’articolo 9, relativo alla dirigenza pubblica, il comma 1, lettera *b)*, numero 4), reca – fra i princìpi e criteri direttivi relativi alla figura dei *segretari comunali e provinciali* – la “attribuzione alla dirigenza, *di cui al presente articolo*, dei compiti di attuazione dell’indirizzo politico, coordinamento dell’attività amministrativa e controllo della legalità dell’azione amministrativa”: sarebbe opportuno chiarire se la predetta attribuzione sia riferita solo ai segretari comunali e provinciali (come si dedurrebbe dalla collocazione della materia) oppure a tutta la dirigenza (come si dedurrebbe dal riferimento al *presente articolo*);

*e)* all’articolo 15, comma 1, lettera *c)*, non appare corretto il criterio direttivo che prevede la “*risoluzione delle antinomie normative in base ai princìpi del diritto dell’Unione europea*” in quanto il richiamo dei princìpi appare o impreciso (nella misura in cui tali fonti non disciplinano la materia delle risoluzioni delle antinomie nel diritto nazionale) o privo di portata normativa (se interpretato quale richiamo meramente ricognitivo)» ([**conseguente osservazione**](#S12o01))

5 – [**Premessa**:](#premessa12) «un caso particolare è quello dell’**articolo 4**, che delega il Governo ad individuare i procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività, quelli oggetto di silenzio assenso, quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione espressa e quelli per i quali, in base alla legislazione vigente, è sufficiente una comunicazione preventiva, introducendo anche la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa; al comma 1 **i princìpi e criteri direttivi** non sono esplicitati bensì sono **individuati *per relationem***, con riferimento alla disciplina vigente, nazionale ed europea, come appare appropriato per una delega di tipo “ricognitivo” o “compilativo”; al riguardo, il Comitato per la legislazione ha già segnalato in altre circostanze (da ultimo, ad esempio, nel **parere sul disegno di legge C. 2617**, riforma del terzo settore) che l’individuazione dei princìpi e criteri direttivi *per relationem* restringe l’ampiezza del potere dispositivo conferito al legislatore delegato; infatti, è proprio nel caso delle deleghe non innovative che la **Corte costituzionale** ha ammesso che i princìpi e criteri direttivi, in luogo di essere puntualmente esplicitati, possano essere ricavabili anche *per relationem*, mediante rinvio al diritto vigente (**sentenze n. 52** e **53** del **2005, n. 174** del **2005** e **n. 341 del 2007**), in quanto “La necessità della indicazione di princìpi e di criteri direttivi idonei a circoscrivere le diverse scelte discrezionali dell'esecutivo riguarda i casi in cui la revisione ed il riordino comportino l'introduzione di norme aventi contenuto innovativo rispetto alla disciplina previgente, mentre tale specifica indicazione può anche mancare allorché le nuove disposizioni abbiano carattere di sostanziale conferma delle precedenti” (**sentenza n. 350** del **2007,** che riprende la **n. 66** del **2005** e la **n. 239** del **2003**). Alla luce di tali considerazioni, qualora si intendesse conferire al Governo una delega di contenuto innovativo, sarebbe conseguentemente necessario individuare princìpi e criteri direttivi specifici, diversi da quelli già desumibili dall’ordinamento (ciò parrebbe comunque necessario con riferimento all’oggetto di delega relativo all’introduzione della “disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa … e di svolgimento della procedura, anche telematica, nonché degli strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai predetti atti”, oggetto il quale sembra riferibile a una delega di tipo *innovativo*, e non solamente di tipo *compilativo*)» ([**conseguente condizione**](#S12c02));

6 – [**Premessa**:](#premessa12) «altro caso particolare è quello dell’**articolo 16**, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati ad abrogare o modificare “*disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione*”, enucleando due **principi e criteri direttivi** che appaiono nella sostanza **quasi coincidere con l’oggetto stesso della delega** (“a) *individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle che devono essere modificate al solo fine di favorire l'adozione dei medesimi provvedimenti e apportarvi le modificazioni necessarie;* b) *individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi e disporne l'abrogazione espressa e specifica*”); si osserva che l’oggetto della delega è, certamente, definito, nella misura in cui i suoi confini sono individuabili senza incertezze; esso è, comunque, relativo a una pluralità assai ampia e molteplice di oggetti di disciplina: proprio per questo la delega richiederebbe l’individuazione puntuale e specifica di ulteriori princìpi e criteri direttivi idonei a circoscrivere adeguatamente la discrezionalità del legislatore delegato» ([**conseguente condizione**](#S12c03));

7 – [**Premessa**:](#premessa12) «per quanto riguarda **l’oggetto della delega**, è individuato il termine iniziale di entrata in vigore delle disposizioni legislative che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione (fissato al 1° gennaio 2012), ma non un termine finale, in assenza del quale si dovrebbe fare riferimento alla data di entrata in vigore della legge di delegazione: al fine di evitare comunque incertezze e di definire compiutamente l’oggetto della delega, andrebbe valutata l’opportunità di esplicitare anche **il termine ultimo di riferimento nell’oggetto della delega**» ([**conseguente osservazione**](#S12o03));

8 - [**Premessa**:](#premessa12) «alcuni **criteri di delega** sembrano richiedere un **coordinamento con la normativa vigente**: all’articolo 7, comma 1:

- la lettera *b)*, n. 3) prevede che “i procedimenti di designazione o di nomina di competenza, diretta o indiretta, del Governo o di singoli Ministri… siano oggetto di esame in Consiglio dei ministri”: andrebbe valutata l’opportunità di chiarire come tale norma si coordini con **l’articolo 1, comma 1, lettera *ii)* della legge 12 gennaio 1991, n. 13**, in base alla quale sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica “tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

- la lettera *b)*, numero 4), delega il Governo a precisare “la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari di Stato, con determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici”: andrebbe valutata l’opportunità di chiarire come tale previsione si coordini con quella recata dal **comma 4-*bis* dell’articolo 17 della legge n. 400 del 1988**, che prevede per la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri un regolamento governativo adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari; si dovrebbe in particolare, dunque, chiarire con quale strumento venga adottata la determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri;

- la lettera *c)* prevede (peraltro in via eventuale, come già detto sopra) l’accorpamento delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: il comma 427 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013 dispone la medesima unificazione, da effettuarsi con regolamento di delegificazione, ai sensi dell’**articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988**» ([**conseguente osservazione**](#S12o02));

9 - [**Premessa**:](#premessa12) «per tutte le deleghe, si dispone che **i termini per l'esercizio delle deleghe** possano essere prolungati qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega, o successivamente, impiegando pertanto la cosiddetta **“tecnica dello scorrimento”**, la quale non permette di individuare il termine per l’esercizio della delega in modo univoco; nell’esame del disegno di legge **C. 2617** (delega per la riforma del terzo settore), dopo che **il Comitato** aveva posto una condizione in tal senso, l’Assemblea della Camera ha approvato, il 1° aprile 2015, un emendamento all’articolo 1, comma 6, del disegno di legge, che ha previsto, in luogo dello scorrimento del termine di delega, un termine univoco entro il quale il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi, pena l’inefficacia della delega; nel provvedimento in esame la tecnica dello scorrimento si verifica all’articolo 1, comma 2; all’articolo 2, comma 2; all’articolo 4, comma 2; all’articolo 6, comma 2; all’articolo 7, comma 2; all’articolo 9, comma 2; all’articolo 10, comma 2; all’articolo 12, comma 4; all’articolo 16, comma 2» ([**conseguente condizione**](#S12c05));

10 - [**Premessa**:](#premessa12) «l’articolo 16, comma 3, dispone che l’adozione di eventuali **decreti legislativi correttivi e integrativi** debba avvenire “Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo”, utilizzando dunque una formulazione che genera incertezza circa il **termine ultimo per l’esercizio della delega integrativa e correttiva**, salvo che nell'unico decreto legislativo o nell'ultimo di essi (in caso di pluralità di atti) non vi sia un'auto-qualificazione del provvedimento in termini di “ultimo decreto legislativo”, che consenta di dissipare tale incertezza» ([**conseguente condizione**](#S12c06));

11 - [**Premessa**:](#premessa12) «l’articolo 3 inserisce un nuovo articolo 17-*bis* nella legge n. 241 del 1990 recante: “*Silenzio assenso fra le amministrazioni pubbliche*”:

*a)* il comma 2 prevede, in taluni casi di mancato accordo fra amministrazioni, un’ipotesi di intervento sostitutivo nella quale “il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento”; tale comma, dunque:

*a.1)* prevede, in caso di mancato accordo, un’aggravante procedurale consistente nel necessario coinvolgimento del Consiglio dei ministri anche per quei procedimenti che non ne prevederebbero il coinvolgimento (per esempio, decreti interministeriali);

*a.2)* non lascia intendere, se non in via interpretativa, se l’adozione del provvedimento finale spetti alla stessa Presidenza del Consiglio o all’amministrazione ordinariamente competente;

*a.3)* disciplina un’ipotesi di disaccordo fra le amministrazioni, rendendo opportuno integrare la rubrica dell’articolo per dare pienamente conto del suo contenuto;

*a.4)* per effetto di un emendamento introdotto al Senato, non limita il suo campo di applicazione alle sole amministrazioni statali, sembrando dunque consentire – stante la formulazione letterale della disposizione come emendata – all’amministrazione statale di poter superare il dissenso di un’amministrazione regionale, o provinciale autonoma, in àmbiti materiali di competenza regionale concorrente o residuale: tale ipotesi va valutata alla luce della giurisprudenza costituzionale che esclude un intervento decisorio unilaterale dello Stato come conseguenza automatica del mancato raggiungimento di un accordo con la regione;

*a.5)* dovrebbe essere oggetto di un esplicito coordinamento con le discipline settoriali già previste in tema di conferenza di servizi;

*b)* il comma 3, nel fissare i termini per alcune ipotesi di silenzio assenso, non disciplina esplicitamente la fattispecie in cui le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini richiedano un’integrazione istruttoria, potendo ingenerare dubbi nell’individuare i termini effettivamente applicabili al caso» ([**conseguente osservazione**](#S12o04));

12 - [**Premessa**:](#premessa12) «all’articolo 17, recante la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome, l’espressione “anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3” appare di dubbia o nulla **portata normativa**, in quanto semplicemente richiama la normativa vigente, “rammentandone” – per così dire – l’esistenza » ([**conseguente osservazione**](#S12o05));

13 - [**Premessa**:](#premessa12) « il disegno di legge presentato al Senato era corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (**ATN**) sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**).».

**Condizioni**:   
*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

1. con riguardo alle disposizioni di delegazione legislativa, si specifichino quei princìpi e criteri direttivi che, di fatto, costituiscono ulteriori oggetti di delega, avendo cura di distinguere chiaramente oggetti e princìpi di delega, come richiesto dalla circolare del 2001; [[torna su]](#premessa12)
2. con particolare riferimento all’articolo 4, che parrebbe recare una delega di tipo ricognitivo, si valuti se il potere dispositivo da conferire al Governo sia, invece, di tipo innovativo dell’ordinamento e, in caso affermativo, si individuino i relativi princìpi e criteri direttivi; [[torna su]](#premessa12)
3. con particolare riferimento all’articolo 16, che reca un oggetto di delega particolarmente ampio e molteplice, si individuino ulteriori princìpi e criteri direttivi idonei a circoscrivere adeguatamente la discrezionalità del legislatore delegato; [[torna su]](#premessa12)
4. all’articolo 7, comma 1, lettera *a)*, lettera *b)*, numero 4), e lettera *c)*, nonché all’articolo 9, comma 1, lettera *b)*, numero 1) e lettera *c)*, numero 3), si specifichino i principi e criteri direttivi che fanno riferimento al libero apprezzamento del legislatore delegato; [[torna su]](#premessa12)
5. all’articolo 1, comma 2; all’articolo 2, comma 2; all’articolo 4, comma 2; all’articolo 6, comma 2; all’articolo 7, comma 2; all’articolo 9, comma 2; all’articolo 10, comma 2; all’articolo 12, comma 4; all’articolo 16, comma 2, al fine di meglio individuare il termine ultimo per l’esercizio della delega, si individui un termine (anche più ampio) per l’esercizio della delega stessa, contestualmente fissando un termine per la trasmissione degli schemi alle Camere e rinunciando alla tecnica dello “scorrimento” (come avvenuto nell’esame in Assemblea del disegno di legge C. 2617, il 1° aprile 2015); [[torna su]](#premessa12)
6. all’articolo 16, comma 3, al fine di poter individuare il termine ultimo per l’esercizio della delega correttiva ed integrativa, si individui un termine certo per l’esercizio della delega integrativa e correttiva, per esempio calcolato dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione; [[torna su]](#premessa12)

**Osservazioni**:   
*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

1. per quanto detto in premessa, si dovrebbe assicurare il coordinamento con la normativa vigente nonché una formulazione tecnicamente più corretta dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1; all’articolo 2, comma 1, lettera *m)*; all’articolo 7, comma 1, lettera *e)*; all’articolo 9, comma 1, lettera *b)*, numero 4); all’articolo 15, comma 1, lettera *c)*; [[torna su]](#premessa12)
2. appare, in particolare, necessario coordinare con la normativa vigente, nel senso dettagliatamente indicato nelle premesse, cui si rinvia, i criteri di delega recati, all’articolo 7, comma 1: alla lettera *b)*, n. 3), alla lettera *b)*, numero 4), alla lettera *c)*; [[torna su]](#premessa12)
3. all’articolo 16, comma 1, si dovrebbe valutare l’opportunità di esplicitare quale sia il termine ultimo di riferimento per individuare l’oggetto della delega; [[torna su]](#premessa12)

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

1. all’articolo 3, per quanto detto in premessa, si dovrebbe:

a) chiarire se – nei casi ivi previsti – l’adozione del provvedimento finale spetti alla Presidenza del Consiglio o all’amministrazione ordinariamente competente;

b) integrare la rubrica dell’articolo per dare pienamente conto del suo contenuto;

c) valutare l’effettiva applicabilità all’ipotesi in cui l’amministrazione statale possa superare il dissenso di un’amministrazione regionale, o provinciale autonoma, in ambiti materiali di competenza regionale concorrente o residuale, ed introdurre le opportune riformulazioni;

d) valutare il modo e l’opportunità di assicurare un coordinamento espresso con le discipline settoriali in materia di conferenza di servizi;

e) chiarire i termini applicabili all’ipotesi di integrazioni istruttorie richieste dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini; [[torna su]](#premessa12)

1. all’articolo 17 si dovrebbe valutare l’effettiva portata normativa del richiamo alla riforma costituzionale del 2001; [[torna su]](#premessa12)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0013** | 3123 | [ddl Governo](http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3123&sede=&tipo=) | Legge di delegazione europea 2014 | [11/06/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=06&giorno=11&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150611.com48.bollettino.sede00010.tit00020#data.20150611.com48.bollettino.sede00010.tit00020) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 2 Condizioni, 1 Osservazione** | |
| [1](#S13a01) – Contenuto disomogeneo con finalità univoca, non rilevato nel parere |  |
| [2](#S13a02) – Disposizioni di delega: principi e criteri direttivi | Principi e criteri direttivi formulati con espressioni che fanno riferimento a mere eventualità o ad opzioni alternative selezionabili dal Governo delegato. Richiamo alle sentenze n. 68/1991 e n. 340/2007 della Corte costituzionale.  Condizione 1 |
| [3](#S13a03) – Portata normativa | Disposizioni sprovviste di un contenuto innovativo dell’ordinamento, che a) riproducono o richiamano la disciplina già vigente; b) si riferiscono ad aspetti endoprocedimentali della delega. |
| [4](#S13a04) – Riferimenti normativi generici o imprecisi | Osservazione 1 |
| [5](#S13a05) – Coordinamento interno del testo | Molti articoli si chiudono con analoga clausola di invarianza finanziaria, che sembrerebbe opportuno concentrare in un’unica disposizione.  Condizione 2 |
| [6](#S13a06) – AIR e ATN | ATN presente; AIR assente; manca riferimento all’eventuale esenzione. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| [C](#S13C) - Condizioni |  |
| [O](#S13O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Sentenze della Corte costituzionale:* n. 68/1991 e n. 340/2007*.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa13) «il disegno di legge, che si compone di 21 articoli e di 2 allegati, reca un contenuto corrispondente al modello delineato dalla legge n. 234 del 2012 e contiene le deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, rispondendo all'esigenza di adempiere all'obbligo di adeguare l'ordinamento interno alla normativa europea non direttamente applicabile, mediante uno strumento che fisiologicamente **interviene su diversi settori normativi**» ;

2 – [**Premessa**:](#premessa13) «taluni **principi e criteri direttivi** sono formulati con espressioni che fanno riferimento a **mere eventualità ossia a opzioni alternative selezionabili dal Governo delegato**; a titolo esemplificativo, si richiamano l’articolo 5, comma 1, lettera *b*) (“prevedere, *ove opportuno*, l’innalzamento della soglia minima prevista dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti”); l’articolo 8, comma 1, lettera *b*) (“*valutando inoltre l’opportunità* di stabilire modalità applicative del *bail-in* coerenti con la forma societaria cooperativa); l’articolo 9, comma 1, lettera *s*) (“*valutare di non prevedere* sanzioni amministrative”); l’articolo 11, comma 1, lettera *o*) (“*valutare*, ai sensi del paragrafo 4 dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014,  *se sia opportuno* prevedere di concedere incentivi finanziari”); l’articolo 15, comma 1, lettera *a*) e l’articolo 16, comma 1 (“introduzione *ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/51/Euratom* di misure di protezione”); al riguardo si segnala che in un *obiter dictum* la Corte costituzionale ha rilevato che: “il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega” (sentenze n. 68 del 1991 e n. 340 del 2007)» ([**conseguente condizione**](#S13c01));

3 – [**Premessa**:](#premessa13) «il disegno di legge contiene alcune **disposizioni sprovviste di un contenuto innovativo dell’ordinamento**, in quanto volte a riprodurre o richiamare la disciplina già vigente ovvero riferite ad aspetti endoprocedimentali connessi all’attuazione della delega; con riferimento al primo aspetto, gli articoli 4, comma 1, lettera *c*) e 10, comma 1, lettera *e*) riproducono quanto già previsto dall’articolo 32, comma 1, lettera *b*), della legge n. 234 del 2012; l’articolo 6, comma 1, mantiene fermo quanto stabilito dall’articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo n. 188 del 2014; i principi direttivi di cui agli articoli 19, comma 1, lettera *a*) e 21, comma 1, lettera *a*) vincolano il legislatore delegato a prevedere che le definizioni siano conformi alle definizioni delle decisioni quadro oggetto di delega; con riferimento al secondo aspetto, l’articolo 6, comma 1, alinea, fa riferimento al coordinamento del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio per l’attuazione della delega oggetto dell’articolo»;

4 – [**Premessa**:](#premessa13) «il disegno di legge contiene alcuni **rinvii normativi formulati in forma imprecisa** che sarebbe opportuno specificare (si vedano gli articoli 2, comma 1, alinea; 4, comma 1, alinea; 6, comma 2, alinea; 7, comma 1, alinea; 8, comma 1, alinea; 13, comma 1, alinea, che prevedono l’osservanza dei “*principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, in quanto compatibili*”); analogamente, l’articolo 6, comma 1, alinea richiama le procedure previste dall’articolo 31, della legge n. 234 del 2012, “*in quanto compatibili*” » ([**conseguente osservazione**](#S13o01))

5 – [**Premessa**:](#premessa13) «in ciascuno degli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20 e 21, il disegno di legge reca una disposizione di tenore analogo contenente una **clausola di invarianza finanziaria**, che per il futuro sembrerebbe opportuno concentrare in un’unica disposizione, coordinata con la previsione generale in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento, di cui all’articolo 1, comma 4; in particolare, poi, all’articolo 9, è presente sia una clausola di invarianza al comma 2 riferita all’articolo nel suo complesso sia una clausola di invarianza specificamente riferita alla lettera *o*)del comma 1 che appare ultronea» ([**conseguente condizione**](#S13c02));

6 – [**Premessa**:](#premessa13) «il disegno di legge presentato al Senato reca la sola analisi tecnico-normativa».

**Condizioni**:   
*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

1. si specifichino i principi e criteri direttivi che fanno riferimento al libero apprezzamento del legislatore delegato; [[torna su]](#premessa13)

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

1. si assicuri il coordinamento fra le varie clausole di invarianza finanziaria, evitando duplicazioni; [[torna su]](#premessa13)

**Osservazioni**:   
*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

1. in relazione alle disposizioni indicate in premessa, che contengono rinvii normativi imprecisi, si dovrebbe specificare la normativa oggetto del rinvio; [[torna su]](#premessa13)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0014** | 2798 | [ddl Governo](http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=2798&sede=&tipo=) | Modifiche ai codici penale e di procedura penale | [02/07/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=02&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150702.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150702.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 5 Condizioni, 3 Osservazioni** | |
| [1](#S14a01) – Contenuto omogeneo |  |
| [2](#S14a02) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Sovrapposizione di una disposizione con una di medesimo tenore già vigente.  Condizione 1 |
| [3](#S14a03) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Modifica di norma recentemente già oggetto di modifica.  Osservazione 1 |
| [4](#S14a04) – Collegamento con lavori legislativi in corso | Un disegno complessivo di riforma dell’istituto della prescrizione è oggetto di un apposito provvedimento già approvato dalla Camera e ora in corso di esame al Senato, che modifica una disposizione novellata dal testo in esame |
| [5](#S14a05) – Coordinamento con le fonti normative vigenti: modifiche non testuali | Richiamo alla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi.  Osservazione 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| [6](#S14a06) - Disposizioni di delega: principi e criteri direttivi | Intreccio tra principi e criteri direttivi ed oggetto della delega.  Condizione 2 |
| [7](#S14a07) - Disposizioni di delega: principi e criteri direttivi | Incertezza interpretativa sul carattere ricognitivo o innovativo della delega, in base all’unico principio e criterio espresso.  Condizione 4 |
| [8](#S14a08) – Procedure di delega: termini di esercizio | Osservazione 2 |
| [9](#S14a09) – Procedure di delega | Scorrimento del termine per l’esercizio della delega. Richiamo del parere del Comitato in data 11/06/2015 sull’AC 3098.  Condizione 3 |
| [10](#S14a10) – Procedure di delega | Termini di esercizio per l’adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi.  Condizione 5 |
| [11](#S14a11) – AIR e ATN | Presenti. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| [C](#S14C) - Condizioni |  |
| [O](#S14O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi; parere del Comitato in data 11/06/2015 su AC 3098.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa14) «il disegno di legge, che si compone di 30 articoli, reca un **contenuto omogeneo** volto ad introdurre un’articolata serie di interventi sul diritto penale sostanziale e processuale, nonché sull’ordinamento penitenziario»;

2 – [**Premessa**:](#premessa14) «l’incremento della pena per il reato di corruzione previsto dall’articolo 3 **risulta già disposto**, nella medesima misura, dall’articolo 1, comma 1, lettera f) della legge n. 69/2015» ([**conseguente condizione**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0014_AC_2798_Modifiche_CP_CPP.docx#S14c01));

3 – [**Premessa**:](#premessa14) «l’articolo 4, comma 1, lettera *a*), sostituisce il comma 1 dell’articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306/1992 in materia di confisca il quale, successivamente alla presentazione del provvedimento alla Camera, **è stato oggetto di modifica** ad opera dell’articolo 1, comma 4, della legge n. 68/2015; occorre pertanto tenere conto delle modifiche intervenute nella norma al fine di valutare l’impatto sull’ordinamento della disposizione» ([**conseguente osservazione**](#S14o01));

4 – [**Premessa**:](#premessa14) «l’articolo 5 sostituisce l’articolo 159 del codice penale in materia di sospensione del corso della prescrizione; in proposito si segnala che un disegno complessivo di riforma dell’istituto della prescrizione è oggetto di un apposito provvedimento già approvato dalla Camera e ora in corso di esame al Senato (**A.S. 1844**), che peraltro modifica, all’articolo 3, il medesimo articolo 159 del codice»;

5 – [**Premessa**:](#premessa14) «la disposizione dell’articolo 21, che integra il contenuto della relazione sull’amministrazione della giustizia, andrebbe riformulata in termini di *novella* dell’articolo 86 dell’ordinamento penitenziario di cui al Regio decreto n. 12/1941, in coerenza con l’indicazione della **circolare** sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 2001, che indica di evitare **modifiche indirette di atti legislativi vigenti**» ([**conseguente osservazione**](#S14o03));

6 – [**Premessa**:](#premessa14) «alcune disposizioni qualificate come **princìpi e criteri direttivi di delega** risultano di fatto costituire **ulteriori oggetti di delega**; ciò si riscontra in particolare, nell’ambito della delega per la riforma delle misure di sicurezza e in materia di procedibilità dei reati di cui all’articolo 6, al comma 1, lettere *b*) e *c*), e, nell’ambito della delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario di cui all’articolo 26, al comma 1, lettere da *b*) ad *i)*» ([**conseguente condizione**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0014_AC_2798_Modifiche_CP_CPP.docx#S14c02));

7 – [**Premessa**:](#premessa14) «l’unico principio e criterio direttivo previsto, al comma 1 dell’articolo 7, per l’attuazione della delega in materia di casellario giudiziale sembra attribuire alla delega medesima **un carattere “ricognitivo” o “compilativo”**, in forza del riferimento ad un adeguamento della disciplina “alle modifiche intervenute in materia penale” nonché ai principi della normativa nazionale e del diritto UE; ciò potrebbe risultare in contrasto con l’oggetto della delega descritto dal medesimo comma che, concernendo invece la “revisione della disciplina del casellario giudiziale”, potrebbe avere carattere “innovativo”; occorre pertanto chiarire il carattere della delega, provvedendo, nel caso questa abbia carattere “innovativo”, alla formulazione di più specifici e dettagliati princìpi e criteri direttivi» ([**conseguente condizione**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0014_AC_2798_Modifiche_CP_CPP.docx#S14c04));

8 – [**Premessa**:](#premessa14) «con riferimento agli articoli 8 e 27, i quali recano deleghe al Governo per l’adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie riferite, rispettivamente, alle deleghe di cui agli articoli 6 e 7 e alle deleghe di cui agli articoli 25 e 26, appare di dubbia praticabilità la previsione che tali deleghe siano **esercitate nel medesimo termine delle “deleghe principali”**» ([**conseguente osservazione**](#S14o02));

9 – [**Premessa**:](#premessa14) «per numerose deleghe contenute nel provvedimento (articoli 6, 7, 24 e 26) si dispone che **i termini per l’esercizio** delle stesse possano essere prolungati qualora i termini per l’espressione dei pareri parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega, o successivamente, impiegando pertanto la cosiddetta “tecnica dello scorrimento”, la quale non permette di individuare il termine per l’esercizio della delega in modo univoco; al riguardo, come già segnalato dal Comitato in numerosi precedenti (si veda da ultimo il parere reso nella seduta dell’11 giugno 2015 sul disegno di legge C. 3098), occorre prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, un termine univoco entro il quale il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi» ([**conseguente condizione**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0014_AC_2798_Modifiche_CP_CPP.docx#S14c03));

10 – [**Premessa**:](#premessa14) «l’articolo 28 dispone che l’adozione di eventuali **decreti legislativi correttivi e integrativi** nell’ambito dell’attuazione delle deleghe di cui all’articolo 24 (riforma del processo penale e dell’ordinamento penitenziario) debba avvenire “entro un anno dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina processuale e penitenziaria”, utilizzando dunque una formulazione che genera incertezza circa il termine ultimo per l’esercizio della delega; occorre pertanto prevedere **un termine certo per l’esercizio della delega integrativa e correttiva**, calcolato dalla data di entrata in vigore della legge» ([**conseguente condizione**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0014_AC_2798_Modifiche_CP_CPP.docx#S14c05));

11 – [**Premessa**:](#premessa14) « il disegno di legge reca sia l’analisi tecnico-normativa (**ATN**) sia l’analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**)».

**Condizioni**:   
*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

1. sopprimere l’articolo 3, che riproduce una misura normativa già disposta dall’articolo 1, comma 1, lettera f) della legge n. 69/2015; [[torna su]](#premessa14)

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

1. con riferimento alle deleghe di cui all’articolo 6 e 26, si specifichino quei princìpi e criteri direttivi che, di fatto, costituiscono ulteriori oggetti di delega, avendo cura di distinguere chiaramente oggetti e princìpi di delega; [[torna su]](#premessa14)
2. agli articoli 6, comma 2; 7, comma 2, e 24, comma 2, si sostituisca il terzo periodo, che consente il ricorso alla “tecnica dello scorrimento” del termine per l’esercizio della delega, con l’individuazione di un termine ultimo antecedente alla scadenza della delega per la trasmissione alle Camere degli schemi di decreto legislativo [[torna su]](#premessa14)
3. si provveda ad una riformulazione dell’articolo 7, comma 1, in modo da chiarire se la delega abbia carattere “ricognitivo” od “innovativo”, provvedendo, nel caso questa abbia carattere “innovativo”, all’individuazione di princìpi e criteri direttivi più specifici [[torna su]](#premessa14)
4. all’articolo 28, comma 1, si sostituiscano le parole “Entro un anno dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina processuale e penitenziaria” con l’individuazione di un termine temporale certo ed inequivoco per l’esercizio della delega integrativa e correttiva recata dall’articolo, calcolato dalla data di entrata in vigore della legge [[torna su]](#premessa14)

**Osservazioni**:   
*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione:*

1. valuti la Commissione di merito l’opportunità di un coordinamento dell’articolo 4, comma 1, lettera *a*), che sostituisce il comma 1, dell’articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306/1992, con le modifiche introdotte nella medesima norma dall’articolo 1, comma 4, della legge n. 68/2015; [[torna su]](#premessa14)
2. valuti la Commissione di merito l’opportunità di prevedere un termine più ampio per le deleghe di cui agli articoli 8 e 27 per l’adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie riferite, rispettivamente, alle deleghe di cui agli articoli 6 e 7 e alle deleghe di cui agli articoli 25 e 26 [[torna su]](#premessa14)
3. valuti la Commissione di merito l’opportunità di una riformulazione dell’articolo 21, comma 1, come *novella* all’articolo 86 dell’ordinamento giudiziario di cui al Regio decreto n. 12/1941 in materia di contenuto della relazione sull’amministrazione della giustizia. [[torna su]](#premessa14)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0015** | 2994-B | [ddl Governo](http://www.camera.it/leg17/126?tab=1&leg=17&idDocumento=2994-B&sede=&tipo=) | “Buona scuola” | [02/07/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=02&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150702.com48.bollettino.sede00010.tit00020#data.20150702.com48.bollettino.sede00010.tit00020) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 3 Osservazioni, 1 Raccomandazione** | |
| [1](#S15a01) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Coordinamento con l’ordinamento universitario e in particolare con statuto di libera università  Osservazione 1 |
| [2](#S15a02) – Struttura del testo | Unico articolo composto di 212 commi  Richiamo all’articolo 10, comma 3-*bis*, del DPR n. 1092/1985 (testo unico sulla promulgazione degli atti normativi statali).  Raccomandazione 1 |
| [3](#S15a03) – Portata normativa | Richiami pleonastici ovvero a disposizioni legislative vigenti, con le formule “tenuto conto di”, “fermo restando”, “fatte salve”.  Osservazione 2 |
| [4](#S15a04) – Adempimenti | Procedure per l’attuazione delle disposizioni previste da parte della Provincia autonoma di Bolzano.  Osservazione 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| [O](#S15O) - Osservazioni |  |
| [R](#S15R) - Raccomandazione |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Articolo 10, comma 3-*bis*, DPR n. 1092/1985; parere del Comitato in data 1/04/2014 su AC 1542-B.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa15) «appare meritevole di approfondimento la previsione del comma 189, sesto periodo, che consente alla Libera Università di Bolzano, previa intesa con il Ministero dell’istruzione, l’università e la ricerca, di ampliare la propria offerta formativa; tale previsione potrebbe infatti risultare **in contrasto con l’ordinamento universitario** e, in particolare, con lo statuto della libera università, che attribuisce tale facoltà agli organi dell’università stessa» ([**conseguente osservazione**](#S15o01));

2 – [**Premessa**:](#premessa15) «a seguito della questione di fiducia posta al Senato, il provvedimento, composto di 26 articoli nel testo approvato in prima lettura dalla Camera, risulta ora di un unico articolo, di 212 commi; andrebbe in proposito valutata l’opportunità di dare applicazione a quanto previsto dall’**articolo 10, comma 3-*bis* del testo unico sulla promulgazione degli atti normativi statali (DPR n. 1092/1985)** in ordine alla possibilità, per la Presidenza del Consiglio, di predisporre, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di una legge di particolare complessità, un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi; ciò in coerenza con quanto rilevato dal Comitato, nel **parere reso nella seduta del 1° aprile 2014 sul disegno di legge C. 1542-B** (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)» ([**conseguente raccomandazione**](file:///\\Ncs01_pool01_server\vol01\DATI\camera01\STUDI-COMITATO\XVII\RAPPORTO_FORMISANO\0015_AC_2994_B_buona_scuola_B.docx#S15r01));

3 – [**Premessa**:](#premessa15) «alcune disposizioni contengono **espressioni di dubbia portata normativa**; ciò vale in particolare per i richiami che, pur potendo risultare motivati dall’esigenza di precisare la portata dell’intervento riformatore operato dal provvedimento, appaiono pleonastici perché riferiti al principio generale dell’autonomia scolastica (commi 10, 78 e 187) ovvero a disposizioni legislative vigenti (a titolo esemplificativo si segnalano il comma 14, capoverso 3: “tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 334” della legge di stabilità 2015; il comma 47: “fermo restando il rispetto dell’*iter* di autorizzazione”; il comma 69: “fermo restando quanto previsto dall’articolo 64, comma 6”, del decreto-legge n. 112/2008; il comma 78: “nel rispetto delle competenze degli organi collegiali”; il comma 93: “la valutazione dei dirigenti scolastici è effettuata ai sensi dell’articolo 25, comma 1” del decreto legislativo n. 165/2001; il comma 191: “Sono fatte salve le potestà attribuite alla provincia autonoma di Bolzano dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione nonché ai sensi dell’articolo 10” della legge costituzionale n. 3/2001) » ([**conseguente osservazione**](#S15o02));

4 – [**Premessa**:](#premessa15) «il comma 188 dell’articolo unico del provvedimento prevede, oltre all’adeguamento con legge provinciale della **provincia autonoma di Bolzano** alla normativa statale sugli esami di Stato, l’adozione delle “**norme di attuazione delle predette disposizioni**” sentito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; in proposito non risulta chiaro se la procedura di consultazione del Ministero da parte della provincia riguardi la legge provinciale, ovvero la disciplina secondaria di attuazione della medesima legge, ipotesi quest’ultima che risulterebbe coerente con alcuni precedenti, sia pure risalenti (leggi della provincia autonoma di Bolzano nn.52/1975; 25/1976; 41/1976; leggi della provincia autonoma di Trento nn. 11/1992 e 5/2006)» ([**conseguente osservazione**](#S15o03));

**Osservazioni**:   
*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

1. valuti la Commissione di merito, con riferimento al comma 189, sesto periodo, la coerenza tra la previsione per legge della possibilità di ampliare l’offerta formativa della libera università di Bolzano previa intesa con il Ministero dell’istruzione, l’università e la ricerca, da un lato, e l’ordinamento universitario e, in particolare, lo statuto della libera università, che attribuisce tale facoltà agli organi dell’università stessa, dall’altro lato; [[torna su]](#premessa15)

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

1. valuti la Commissione di merito l’opportunità del mantenimento nel testo delle disposizioni che, per le considerazioni esposte in premessa, potrebbero risultare pleonastiche; [[torna su]](#premessa15)
2. valuti la Commissione di merito, con riferimento al comma 188, l’opportunità di chiarire se la procedura di consultazione del Ministero da parte della provincia riguardi la legge provinciale di cui al primo periodo ovvero la disciplina secondaria di attuazione della medesima legge [[torna su]](#premessa15)

**Raccomandazione**:   
*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione:*

1. in presenza di provvedimenti con una struttura particolarmente complessa, composti da un solo articolo con numerosi commi (come è il caso del provvedimento in esame, composto da un solo articolo di 212 commi, spesso molto lunghi), sia valutata l'opportunità di segnalare all'Amministrazione competente l'applicazione, in sede di pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, dell'articolo 10, comma 3-*bis*, del testo unico sulla pubblicazione degli atti normativi statali (DPR n. 1092/1985), a norma del quale, «al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro atto normativo, i cui articoli risultino di particolare complessità in ragione dell'elevato numero di commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne predispone, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata contestualmente alla pubblicazione della legge o dell'atto normativo e, comunque, non oltre quindici giorni dalla pubblicazione stessa; [[torna su]](#premessa15)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0016** | 3201 | [DL 83/2015](http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3201&sede=&tipo=) | Fallimenti, modifiche al CC e CPC | [08/07/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=08&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150708.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150708.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 5 Condizioni, 5 Osservazioni** | |
| [1](#S16a01) – Contenuto sostanzialmente omogeneo |  |
| [2](#S16a02) – Coordinamento con le fonti normative vigenti: stratificazione normativa |  |
| [3](#S16a03) – Riferimenti normativi indeterminati o generici | Utilizzo delle locuzioni “in quanto compatibili”, “fermo restando quanto disposto”, “secondo quanto previsto”, “secondo le modalità disposte”.  Osservazione 1 |
| [4](#S16a04) – Riferimenti normativi errati | Condizione 1 |
| [5](#S16a05) – Formulazione del testo | Osservazione 2 |
| [6](#S16a06) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Condizione 2 |
| [7](#S16a07) - Coordinamento interno del testo | Condizione 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| [8](#S16a08) – Formulazione del testo | Espressione non presente in atti di natura legislativa.  Osservazione 3 |
| [9](#S16a09) – Coordinamento interno del testo | Periodo ripetitivo di quanto già affermato in un periodo precedente.  Condizione 4 |
| [10](#S16a10) - Coordinamento con le fonti normative vigenti | Osservazione 4 |
| [11](#S16a11) – Formulazione del testo | Osservazione 5 |
| [11-*bis*](#S16a11bis) – Adempimenti | Perdita di efficacia di una disposizione in assenza di adempimento da essa stessa previsto  Osservazione 5 |
| [12](#S16a12) - Richiami normativi errati | Condizione 5 |
| [13](#S16a13) – AIR e ATN | Assenti. Manca il riferimento all’eventuale esenzione dall’AIR. Richiamo all’articolo 9 del DPCM n. 170/2008. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| [C](#S16C) - Condizioni |  | |
| [O](#S16O) - Osservazioni |  | |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Articolo 9 del DPCM n. 170/2008.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa16) «il decreto-legge si compone di ventiquattro articoli, suddivisi in cinque titoli e reca un **contenuto sostanzialmente omogeneo**, volto a modificare la disciplina della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942) e, in maniera connessa, quella del codice di procedura civile, nonché la normativa in materia di deducibilità delle perdite su crediti di enti creditizi, con la finalità unitaria di incentivare condotte virtuose da parte dei debitori e rafforzare l’erogazione della provvista finanziaria alle imprese in crisi; non appaiono riconducibili a tale finalità unitaria le disposizioni del titolo IV in materia di organizzazione giudiziaria, che infatti, tra le altre cose, prorogano la permanenza in servizio dei magistrati ordinari (art. 18) e abrogano disposizioni in materia di riorganizzazione dei TAR (art. 20); della presenza di tali disposizioni si dà tuttavia conto nel titolo del provvedimento e, sia pure in maniera estremamente succinta, nel preambolo»;

2 – [**Premessa**:](#premessa16) «il provvedimento interviene in una materia oggetto di una notevole **stratificazione normativa**, con un potenziale effetto di precarietà sulla certezza dei rapporti giuridici; infatti alcune novelle intervengono su disposizioni della legge fallimentare già più volte modificate negli ultimi anni: a titolo esemplificativo si segnala che l’articolo 4 modifica l’articolo 161 della legge fallimentare, che, negli ultimi anni è stato integralmente sostituito dall’articolo 2 del decreto-legge n. 32/2005 e poi modificato dal decreto legislativo n. 169/2007 e dai decreti legge n. 83/2012 e n. 69/2013»;

3 – [**Premessa**:](#premessa16) «in numerose disposizioni del testo **compaiono riferimenti alla normativa vigente che potrebbero risultare indeterminati**, in quanto volti a rimettere all’interprete la portata del riferimento, ovvero ultronei, in quanto limitati a richiamare la vigenza della norma; si segnala in particolare l’utilizzo delle locuzioni “in quanto compatibili” (ad esempio nell’articolo 2, comma 1, capoverso art. 163-bis, quinto comma e comma 2, lettera c) e nell’articolo 11); “fermo restando quanto disposto” (ad esempio nell’articolo 3, comma 6, e nell’articolo 8, comma 1, lettera c); “secondo quanto previsto” o “secondo le modalità disposte” (ad esempio nell’articolo 7, comma 1, lettera a)» ([**conseguente osservazione**](#S16o01));

4 – [**Premessa**:](#premessa16) «l’articolo 4, comma 1, contiene un erroneo riferimento al primo comma dell’articolo 161 della legge fallimentare, anziché al secondo» ([**conseguente condizione**](#S16c01));

5 – [**Premessa**:](#premessa16) «all’articolo 21, che integra il contenuto del comma 425 dell’articolo unico della legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014), **andrebbe chiarito** se la previsione della destinazione all’amministrazione giudiziaria di un contingente massimo di 2000 unità di personale delle province e delle città metropolitane ricomprenda o meno la quota di personale che, già ai sensi del previgente comma 425, il dipartimento della funzione pubblica poteva destinare all’amministrazione giudiziaria, nell’ambito della redistribuzione tra le pubbliche amministrazioni dell’eccedenza di organico del personale delle province e delle città metropolitane» ([**conseguente osservazione**](#S16o02));

6 – [**Premessa**:](#premessa16) «all’articolo 23, il comma 4 sembra far decorrere l’efficacia delle specifiche tecniche concernenti i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia dalla loro pubblicazione sul sito Internet del Ministero della giustizia, mentre il comma 5 dell’articolo 20 del decreto-legge n. 132/2014, che non è oggetto di modifiche esplicite, prevede la pubblicazione di tali specifiche sulla “Gazzetta Ufficiale”»; ([**conseguente condizione**](#S16c02))

7 – [**Premessa**:](#premessa16) «il comma 11 dell’articolo 23 prevede che la disciplina in materia di vendita per incanto, introdotta dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 132/2014, si applichi anche ai procedimenti pendenti all’11 novembre 2014, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (L. n. 162/2014); al tempo stesso, il citato articolo 19 prevede, al comma 6-*bis*, che la medesima disciplina si applichi ai procedimenti avviati a partire dall’11 dicembre 2014 (trenta giorni dopo l’entrata in vigore della legge di conversione); occorre pertanto chiarire quale sia la disciplina applicabile ai procedimenti avviati tra l’11 novembre e l’11 dicembre 2014 e quale sia l’impatto della disposizione sugli atti già posti in essere medio tempore nei procedimenti già pendenti all’11 novembre 2014» ([**conseguente condizione**](#S16c03));

8 – [**Premessa**:](#premessa16) «l’articolo 1, comma 1, lettera *b)* fa riferimento, tra le altre cose, anche alle *“linee di credito autoliquidanti”*, fattispecie per la quale risulta rinvenibile una definizione solo in atti di natura non legislativa quali le circolari di vigilanza della Banca d’Italia» ([**conseguente osservazione**](#S16o03));

9 – [**Premessa**:](#premessa16) «all’articolo 2, capoverso Art. 163-*bis*, nel primo comma il quarto periodo appare **ultroneo in quanto meramente ripetitivo** di quanto già affermato al secondo periodo» ([**conseguente condizione**](#S16c04));

10 – [**Premessa**:](#premessa16) «all’articolo 6, comma 1, lettera *d)*, che modifica l’articolo 104-*ter* della legge fallimentare, l’inserimento del rinvio all’articolo 107 della medesima legge potrebbe rendere **ultronea la previsione** del coinvolgimento di società specializzate nel programma di liquidazione dei beni dei falliti, posto che il citato articolo 107 già prevede il coinvolgimento di “soggetti specializzati”» ([**conseguente osservazione**](#S16o04));

11 – [**Premessa**:](#premessa16) «all’articolo 14, comma 1, il numero 2), attraverso una modifica dell’articolo 155-*quinquies* delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, prevede che l’accesso diretto, in determinate circostanze, da parte del creditore alle informazioni contenute nelle banche dati dei beni da pignorare sia possibile “anche sino” all’entrata in vigore di uno specifico decreto dirigenziale del Ministero della giustizia; in proposito occorre chiarire la **portata normativa della locuzione “anche sino”**» ([**conseguente osservazione**](#S16o05));

11-*bis* – [**Premessa**:](#premessa16) «occorre inoltre chiarire la *ratio* dell’ultimo periodo della disposizione che prevede che la norma perda efficacia se il decreto dirigenziale non risulti adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione» ([**conseguente osservazione**](#S16o05));

12 – [**Premessa**:](#premessa16) «l’articolo 23, comma 6, contiene un erroneo riferimento ad un’inesistente lettera *b)* del comma 1 dell’articolo 12» ([**conseguente condizione**](#S16c05));

13 – [**Premessa**:](#premessa16) «il disegno di legge di conversione non è corredato né dell’analisi tecnico-normativa (**ATN**) né dell’analisi sull’impatto della regolamentazione (**AIR**), senza che nella relazione illustrativa si riferisca in merito all’eventuale esenzione dall’obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall’articolo 9 del DPCM n. 170/2008»;

**Condizioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

1. all’articolo 4, comma 1, sostituire le parole “primo comma” con le seguenti: “secondo comma”, al fine di correggere un errato riferimento normativo; [[torna su](#premessa16)]
2. si provveda ad un migliore coordinamento tra quanto previsto dall’articolo 23, comma 4, del provvedimento e dall’articolo 20, comma 5, del decreto-legge n. 132/2014 in ordine alla decorrenza dell’efficacia delle specifiche tecniche in materia di sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia; [[torna su](#premessa16)]
3. si provveda al coordinamento tra l’articolo 23, comma 11, del provvedimento e l’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 132/2014 al fine di chiarire la disciplina applicabile ai procedimenti di vendita per incanto iniziati tra l’11 novembre 2014 e l’11 dicembre 2014 e agli atti già posti in essere medio tempore nei procedimenti pendenti all’11 novembre 2014; [[torna su](#premessa16)]

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

1. all’articolo 2, capoverso Art. 163-bis, primo comma, sopprimere il quarto periodo che ripete testualmente quanto già affermato al secondo periodo; [[torna su](#premessa16)]
2. all’articolo 23, si provveda ad una riformulazione del comma 6 in modo da correggere l’erroneo riferimento all’inesistente lettera b) del comma 1 dell’articolo 12; [[torna su](#premessa16)]

**Osservazioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

1. valuti la Commissione l’opportunità di modificare la formulazione delle disposizioni che, attraverso l’utilizzo delle locuzioni “in quanto compatibili”, “fermo restando”, “secondo quanto previsto” o “secondo le modalità disposte”, contengono riferimenti alla normativa vigente che potrebbero risultare indeterminati o ultronei; [[torna su](#premessa16)]
2. valuti la Commissione, con riferimento all’articolo 21, l’opportunità di una riformulazione volta a precisare se nel contingente di personale delle province e delle città metropolitane da destinare all’amministrazione giudiziaria risulti ricompresa o meno la quota di personale che, già ai sensi della normativa previgente, il dipartimento della funzione pubblica poteva destinare a tale amministrazione; [[torna su](#premessa16)]

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

1. valuti la Commissione, con riferimento all’articolo 1, comma 1, lettera b), l’opportunità di introdurre nel testo una definizione delle “linee di credito autoliquidanti”; [[torna su](#premessa16)]
2. valuti la Commissione, con riferimento all’articolo 6, comma 1, lettera d), se l’inserimento del rinvio all’articolo 107 della legge fallimentare non renda ultronea la previsione del coinvolgimento di società specializzate nel programma di liquidazione dei beni dei falliti; [[torna su](#premessa16)]
3. valuti la Commissione, con riferimento all’articolo 14, comma 1, numero 2), l’opportunità di chiarire la portata normativa dell’utilizzo della locuzione “anche sino” nonché la ratio dell’ultimo periodo della disposizione che prevede che la norma perda efficacia se il decreto dirigenziale previsto dalla stessa non risulti adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. [[torna su](#premessa16)]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0017** | 3210 | [DL 92/2015](http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3210&sede=&tipo=) | Rifiuti e ILVA | [15/07/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=15&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150715.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150715.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 1 Condizione, 1 Osservazione** | |
| [1](#S17a01) – Contenuto omogeneo |  |
| [2](#S17a02) – Coordinamento con le fonti normative vigenti: stratificazione normativa |  |
| [3](#S17a03) – Coordinamento con le fonti normative vigenti: modifiche non testuali | Richiamo alla circolare sulla formulazione dei testi normativi.  Condizione 1 |
| [4](#S17a04) – Formulazione del testo | Osservazione 1 |
| [5](#S17a05) – AIR e ATN | Assenti. Manca il riferimento all’eventuale esenzione dall’AIR. Richiamo all’articolo 9 del DPCM n. 170/2008. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| [C](#S17C) - Condizioni |  | |
| [O](#S17O) - Osservazioni |  | |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Articolo 9 del DPCM n. 170/2008; circolare sulla formulazione dei testi normativi.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa17) «il decreto-legge si compone di quattro articoli e reca un **contenuto omogeneo** volto a garantire la prosecuzione dell'attività di impresa attraverso l'uniforme applicazione delle definizioni di produttore, di raccolta e di deposito temporaneo di rifiuti e della disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale, nonché, per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale interessati da provvedimenti giudiziari di sequestro di beni, attraverso l'adozione di un piano a salvaguardia della sicurezza sul luogo di lavoro»;

2 – [**Premessa**:](#premessa17) «il provvedimento interviene in una materia oggetto di una notevole stratificazione normativa, con un potenziale effetto di precarietà sulla certezza dei rapporti giuridici; in particolare, l'articolo 1 novella in più punti l'articolo 183 del decreto legislativo n. 152/2006 (cd. codice ambientale), il quale, nel corso dei nove anni di vigenza, è stato integralmente sostituito prima dall'articolo 2, comma 20, del decreto legislativo n. 4/2008 e poi dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 205/2010; inoltre, al comma 1 di tale articolo la lettera *f)* è stata già modificata dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge n. 101/2013 e la lettera *bb)* è stata già modificata dall'articolo 28, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2012 e dall'articolo 52, comma 2-*ter*, lettera *a)* del decreto-legge n. 83/2012»;

3 – [**Premessa**:](#premessa17) «il comma 1 dell'articolo 3 opera una modifica non testuale di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 207/2012, integrando le circostanze nelle quali l'esercizio dell'attività di impresa in stabilimenti di interesse strategico nazionale non è impedito da provvedimenti di sequestro disposti dall'autorità giudiziaria (infatti il decreto-legge n. 207/2012 consente, a determinate condizioni, la prosecuzione dell'attività produttiva degli stabilimenti di interesse strategico nazionale in presenza di provvedimenti di sequestro connessi all'autorizzazione integrata ambientale mentre la disposizione in commento estende tale possibilità a provvedimenti di sequestro riguardanti “ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori”); occorre pertanto procedere ad una riformulazione della disposizione in termini di modifica testuale del citato articolo 1, comma 4, in coerenza con quanto richiesto dalla circolare sulla formulazione dei testi normativi del 2001» ([**conseguente condizione**](#S17c01));

4 – [**Premessa**:](#premessa17) «i commi 3 e 4 dell'articolo 3 non appaiono di univoca interpretazione con riferimento agli effetti della predisposizione, nel termine perentorio di trenta giorni, da parte dell'impresa proprietaria di stabilimenti di interesse strategico nazionale oggetto di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, del piano di misure e attività aggiuntive per la tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro; in particolare, al comma 3, non risulta chiaro se la semplice comunicazione del piano all'autorità giudiziaria (per la quale peraltro non è invece previsto alcun termine) sia sufficiente per ottenere il dissequestro dell'impianto, come pure sembrerebbe desumersi dal tenore letterale della disposizione, ovvero sia necessario un successivo provvedimento dell'autorità giudiziaria; al comma 4 non risulta chiaro se sia prevista o meno una qualche forma di approvazione del piano da parte delle autorità chiamate a monitorarne l'attuazione (comando provinciale dei vigili del fuoco e uffici ASL e INAIL competenti per territorio), poiché la disposizione prevede solamente che il piano sia «trasmesso» a tali autorità» ([**conseguente osservazione**](#S17o01));

5 - [**Premessa**:](#premessa17) «il disegno di legge di conversione non è corredato né dell’analisi tecnico-normativa (**ATN**) né dell’analisi sull’impatto della regolamentazione (**AIR**), senza che nella relazione illustrativa si riferisca in merito all’eventuale esenzione dall’obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall’articolo 9 del DPCM n. 170/2008».

**Condizioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

1. si provveda ad una riformulazione del comma 1 dell'articolo 3 nei termini di una modifica esplicita, e non implicita come nel testo attuale, dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 207/2012.; [[torna su](#premessa17)]

**Osservazioni:**

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

1. valutino le Commissioni di merito l'opportunità di una riformulazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 al fine di precisare, con riferimento agli aspetti richiamati in premessa, gli effetti della predisposizione, da parte dell'impresa proprietaria di stabilimenti di interesse strategico nazionale oggetto di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, del piano di misure e attività aggiuntive per la tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro. [[torna su](#premessa17)]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0018** | TU 2607 | [pdl](http://www.camera.it/leg17/126?tab=1&leg=17&idDocumento=2607&sede=&tipo=) | Delega protezione civile | [15/07/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=15&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150715.com48.bollettino.sede00020.tit00010#data.20150715.com48.bollettino.sede00020.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 2 Condizioni, 2 Osservazioni** | |
| [1](#S18a01) – Contenuto omogeneo |  |
| [2](#S18a02) – Disposizioni di delega: principi e criteri direttivi | Sovrapposizione tra oggetto della delega e principi e criteri direttivi.  Osservazione 1 |
| [3](#S18a03) – Disposizioni di delega: principi e criteri direttivi | Principi e criteri direttivi formulati con espressioni che fanno riferimento a mere eventualità o ad opzioni alternative selezionabili dal Governo delegato. Richiamo alle sentenze n. 68/1991 e n. 340/2007 della Corte costituzionale.  Condizione 1 |
| [4](#S18a04) – Coerente utilizzo delle fonti normative | Si rimette ad una fonte di rango primario l’individuazione dei criteri per l’adozione di ricognizione, modifica ed integrazione dei provvedimenti di attuazione, che sono fonti di rango secondario. Si affida ai decreti legislativi e non alla legge di delega l’individuazione dei criteri di riordino di un ambito normativo, sia pure di rango secondario.  Condizione 2 |
| [5](#S18a05) – Procedure di delega | Previsione dell’obbligo di presentare una relazione motivata alle Camere per procedere all’adozione di decreti legislativi integrativi o correttivi.  Osservazione 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| [C](#S18C) - Condizioni |  | |
| [O](#S18O) - Osservazioni |  | |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *nessuno.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa18) «il provvedimento è **omogeneo**, concernendo il riordino del sistema nazionale della protezione civile»;

2 – [**Premessa**:](#premessa18) «ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 alcuni **princìpi e criteri direttivi** di delega finiscono, di fatto, per costituire **ulteriori oggetti di delega**; ciò si riscontra, in particolare, alle lettere a), b), e), g) del comma 2 e alle lettere b), c), d) del comma 3; inoltre la lettera d) del comma 3, che prevede l’“adeguamento alla giurisprudenza costituzionale, dell'Unione europea e delle giurisdizioni superiori” appare di incerta portata applicativa, dal momento che gli indirizzi giurisprudenziali richiamati potrebbero risultare non univoci» ([**conseguente osservazione**](#S18o01));

3 – [**Premessa**:](#premessa18) «la lettera a) del comma 3 attribuisce una **facoltà di opzione al legislatore delegato**, consentendogli, a fini di semplificazione normativa, di seguire uno specifico metodo di redazione dei decreti legislativi, indicato nella lettera medesima, “o, in alternativa o in aggiunta” rispetto a tale metodo, di elaborare una tavola di raffronto; al riguardo si segnala che in un *obiter dictum* la **Corte costituzionale** ha rilevato che: “il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega” (**sentenze n. 68 del 1991 e n. 340 del 2007**);» ([**conseguente condizione**](#S18c01));

4 – [**Premessa**:](#premessa18) «appare di non chiara **portata normativa** la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1 che rimette a decreti legislativi di attuazione della delega (e quindi ad una **fonte di rango primario**) l'individuazione dei criteri per l'adozione di iniziative di ricognizione, modifica e integrazione dei provvedimenti di attuazione (e quindi di **fonti di rango secondario**) in materia di protezione civile “con particolare riferimento alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri” chiamate a definire gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 343/2001; appare peraltro in contraddizione con la natura della delega legislativa l'affidamento dell'individuazione di criteri di riordino di un ambito normativo – sia pure, come si è detto, di rango secondario – ai decreti legislativi, e non alla legge di delega» ([**conseguente condizione**](#S18c02));

5 - **[Premessa](#premessa18)**[:](#premessa18) «al comma 6 dell'articolo 1 andrebbe approfondita, in assenza di precedenti in tal senso, la *ratio* della previsione dell'obbligo di presentare una **relazione motivata alle Camere per procedere all'adozione di decreti legislativi integrativi o correttivi**; appare inoltre ultronea, perché riferita ad aspetti endoprocedimentali, la previsione che la relazione sia presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile» ([**conseguente osservazione**](#S18o02)).

**Condizioni:**

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

1. si provveda ad una riformulazione della lettera a) del comma 3 dell'articolo 1, facendo venire meno la facoltà di opzione attualmente attribuita al legislatore delegato; [[torna su](#premessa18)]
2. si provveda ad una riformulazione del comma 4 dell'articolo 1 al fine di chiarirne, con riferimento agli aspetti segnalati in premessa, la portata normativa; [[torna su](#premessa18)]

**Osservazioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

1. valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare i princìpi e criteri direttivi richiamati in premessa che, di fatto, costituiscono ulteriori oggetti di delega, avendo cura di distinguere chiaramente oggetti e princìpi di delega [[torna su](#premessa18)]

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

1. valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare, per le motivazioni espresse in premessa, il comma 6 dell'articolo 1. [[torna su](#premessa18)]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0019** | 3249 | [DL 99/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3249) | Missione EUNAVFOR MED | [29/07/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=29&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150729.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150729.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: nessuno** | |
| [1](#S19a01) – Contenuto omogeneo |  |
| [2](#S19a02) – Coordinamento con le fonti normative vigenti: stratificazione normativa | Rinvii alla normativa vigente in mancanza di una disciplina unitaria della materia trattata, ovvero le missioni militari. Lunga e complessa catena di rinvii normativi, con richiami a disposizioni ormai confluite nel codice dell’ordinamento militare, che sono state abrogate nella fonte originaria. |
| [3](#S19a03) – Efficacia retroattiva | Il provvedimento autorizza la partecipazione italiana alla missione in oggetto dal 27 giugno al 30 settembre 2015, retroagendo rispetto alla propria entrata in vigore. |
| [4](#S19a04) – AIR e ATN | Assenti. Manca il riferimento all’eventuale esenzione dall’AIR. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| nessun rilievo. |  | |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *nessun riferimento.* |

1 – **[Premessa](#premessa19)**[:](#premessa19) «[il provvedimento] reca un **contenuto omogeneo**, essendo volto ad autorizzare la spesa per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED, prevedendo, per specifici aspetti (quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale), una normativa strumentale al suo svolgimento individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente»;

2 – **[Premessa](#premessa19)**[:](#premessa19) «secondo un procedimento consueto nei decreti-legge che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, il provvedimento – reiterando una modalità di produzione normativa i cui aspetti problematici sono stati più volte segnalati dal Comitato ed in attesa dell'approvazione in via definitiva del disegno di legge S. 1917, recante *Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali*, approvato dalla Camera dei deputati il 13 maggio 2015 ed in avanzato stato di esame presso il Senato, – effettua **rinvii alla normativa esistente senza potersi però rapportare ad una disciplina unitaria** che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni stesse. Ad esempio, per la disciplina in materia penale, il provvedimento perpetua **una lunga e complessa catena di rinvii normativi** al decreto-legge n. 152 del 2009 e al decreto-legge n. 209 del 2008, senza al contempo aggiornare – in termini di rinvii alle disposizioni e agli istituti disciplinati dal Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – i richiami a quelle disposizioni che, in quanto confluite nel Codice in questione, sono state **abrogate nella fonte originaria**»;

3 – **[Premessa](#premessa19)**[:](#premessa19) «il decreto-legge interviene ad autorizzare la partecipazione del personale militare italiano all'operazione militare in oggetto a decorrere dal 27 giugno sino al 30 settembre 2015, **retroagendo dunque rispetto alla sua entrata in vigore**, avvenuta, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, in data 8 luglio 2015 (giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) e dando così copertura normativa all'impegno dell'Italia nell'operazione militare EUNAVFOR MED dal 27 giugno all'8 luglio 2015, circostanza non coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, anche ove si consideri che il decreto contiene, tra l'altro, disposizioni in materia penale»;

4 – [**Premessa**:](#premessa19) «il disegno di legge di conversione nel testo presentato al Senato non reca né l'analisi tecnico-normativa (**ATN**) né l'analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**)».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0020** | 3262 | [DL 78/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3262) | Enti territoriali | [30/07/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=30&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150730.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150730.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 3 Condizioni, 5 Osservazioni, 1 Raccomandazione** | |
| [1](#S20a01) – Contenuto estremamente complesso e articolato | Alcune disposizioni introdotte al Senato non appaiono riconducibili agli ambiti materiali definiti nel preambolo del provvedimento.  Condizione 1 |
| [1a](#S20a01a) – Contenuto | Alcune disposizioni introdotte al Senato non appaiono riconducibili ai singoli oggetti di disciplina del provvedimento, come definiti nel preambolo. Richiamo alle sentenze n. 22/2012, n. 171/2007, n. 128/2008, n. 32/2014, n. 154/2015 della Corte costituzionale.  Condizione 2 |
| [2](#S20a02) – Confluenza di decreti-legge | Nel testo sono riprodotti i contenuti del decreto-legge n. 85/2015, all’esame del Senato, e parte dei contenuti del decreto-legge n. 92/2015, all’esame della Camera.  Raccomandazione 1 |
| [3](#S20a03) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Modifiche non testuali, misure di carattere organico decontestualizzate e disposizioni che fanno sistema con altre già in vigore.  Osservazione 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| [4](#S20a04) - Coordinamento con le fonti normative vigenti | Modifiche di norme di recentissima approvazione. |
| [5](#S20a05) – Coordinamento con le fonti normative vigenti | Condizione 3 |
| [6](#S20a06) – Immediata applicazione | Richiamo all’articolo 15, c. 3, della L. n. 400/1988. |
| [7](#S20a07) – Efficacia temporale: interpretazione autentica | Richiamo alla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi. |
| [8](#S20a08) – Disposizioni transitorie e derogatorie della normativa vigente | Deroghe implicite ed esplicite. |
| [8a](#S20a08a) - Disposizioni derogatorie della normativa vigente | Deroga implicita al codice civile.  Osservazione 3 |
| [8b](#S20a08b) - Disposizioni derogatorie della normativa vigente | Deroga implicita all’articolo 11, comma 2, della legge n. 400/1988, riguardante i commissari straordinari del Governo.  Osservazione 4 |
| [9](#S20a09) – Adempimenti | Previsione di adempimenti in termini assai brevi e che risultano già scaduti.  Osservazione 2 |
| [10](#S20a10) – AIR e ATN | Presenti (non rilevato nel parere: trasmesse successivamente al Senato e pubblicate con errata corrige). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi non in Premessa** | |
| [Osservazione 5](#S20o05) | Riferimento normativo generico. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| [C](#S20C) - Condizioni |  |
| [O](#S20O) - Osservazioni |  |
| [R](#S20R) - Raccomandazione | \ |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Articolo 11, co. 2, della legge n. 400/1988; sentenze della Corte costituzionale n. 22/2012, n. 171/2007, n. 128/2008, n. 32/2014, n. 154/2015; circolare sulla formulazione dei testi normativi.* |

1 – **[Premessa](#premessa20)**[:](#premessa20) «il decreto-legge, che si compone di 18 articoli, cui si aggiungono i ben 26 articoli, i 66 commi e le due Tabelle inseriti in occasione del suo esame presso il Senato, presenta un **contenuto estremamente complesso e articolato**; il preambolo fornisce puntuale indicazione dell'originario nucleo di disposizioni (incidenti sulla funzionalità degli enti territoriali mediante interventi riguardanti la materia finanziaria, quella sanitaria, il personale dipendente e l'erogazione dei servizi di competenza, nonché mediante specifiche misure in favore dei territori colpiti da calamità naturali) e reca l'indicazione della necessità e dell'urgenza del provvedere in ordine a tutti gli interventi in questione, fatta eccezione per quelli in materia di policlinici universitari gestiti da università non statali contenuti all'articolo 9, commi 10 e 11; a tale complesso di disposizioni, si aggiungono, nel testo all'esame della Camera, ulteriori norme che, in alcuni casi, afferiscono ad ambiti materiali diversi rispetto a quelli indicati nel titolo del decreto-legge e specificati nel preambolo e, in altri casi, seppur riconducibili alla materia indicata nel titolo del decreto-legge, risultano estranei rispetto agli oggetti dell'intervento d'urgenza così come definiti nel preambolo; in particolare, agli ambiti materiali prima indicati e alle complessive finalità perseguite dal provvedimento, non sembrano riconducibili le disposizioni di cui agli articoli: 4-*bis*, che interviene in materia di procedure concorsuali presso le Agenzie fiscali; 5-*bis*, recante proroga dell'impiego del personale militare delle Forze armate per esigenze di sicurezza e di prevenzione e contrasto del terrorismo; 7, comma 9-*ter*, in materia di classificazione dei rifiuti pericolosi; 7, commi da 9-*septies* a 9-*quiquiesdecies,* che intervengono (in via non testuale) a sopprimere il Fondo Gas di cui alla legge n. 1084 del 1971 e ad istituire una Gestione ad esaurimento di tale Fondo presso l'INPS; 7, commi 9-*septiesdecies* e *duodevicies,* recanti interventi in materia di concessioni demaniali marittime; 7, comma 9-*sexies*, che interviene a finanziare gli sgravi contributivi previsti dai commi 118 e 121 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014) di cui beneficiano i datori di lavoro alle condizioni previste dal comma 122 del medesimo articolo; 8, commi da 4-*bis* a 4-*quater,* che intervengono a disciplinare il pagamento, da parte del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, dei debiti dallo stesso assunti a seguito dell'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria; 9, commi da 9-*bis* a 9-*quater,* che intervengono, con norma di interpretazione autentica, su profili fiscali della locazione finanziaria; 9, commi da 11-*bis* a 11-*quater,* che intervengono sul Consorzio interuniversitario (CINECA); 11, commi 16-*bis* e 16-*ter*, recanti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e procedimenti per il rilascio o l'adeguamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA); 11, comma 16-*quater*, volto a modificare la procedura di nomina dei Commissari straordinari del Governo per i programmi di risanamento ambientale e la definizione degli indirizzi strategici per il risanamento del comprensorio Bagnoli – Coroglio; 11-*bis*, recante «disposizioni in materia di economia legale»; 13-*quater*, che proroga il termine per la cantierabilità di alcune opere stradali e ferroviarie individuate dall'articolo 3 del decreto-legge n. 133 del 2014; 16-*bis*, recante misure per favorire la rappresentanza territoriale negli organi di amministrazione di associazioni e fondazioni con finalità di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanità e 16-*ter*, recante disposizioni in materia di assunzioni straordinarie nelle forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; ([**conseguente condizione**](#S20c01));

1a – [**Premessa**:](#premessa20) «seppur recanti interventi riguardanti gli enti territoriali, **non appaiono invece riconducibili ai singoli oggetti di disciplina del provvedimento d'urgenza come definiti nel preambolo**, le misure, prevalentemente di carattere localistico, contenute agli articoli: 1-*quinquies*, che interviene in materia di variazione dell'assetto proprietario del Parco di Monza; 7, comma 9-*bis,* in materia di pubblicità delle nuove rendite catastali degli immobili siti nelle province autonome di Trento e di Bolzano; 7, comma 9-*quater*, recante interventi in favore del comune di Milano; 7, comma 9-*sexiesdecies*, recante interventi in favore del comune di Campione d'Italia; 7-*bis*, che novella il testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di copertura assicurativa sull'operato degli amministratori degli enti locali e di rimborso delle spese legali; 8, comma 13-*bis*, che interviene in materia di IMU agricola; 8, commi 13-*ter* e 13-*quater,* che intervengono al fine di sopperire alle specifiche e straordinarie esigenze finanziarie delle città metropolitane di Milano e di Torino ed al fine di fronteggiare le specifiche esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con *handicap* fisici o sensoriali; 8, comma 13-*sexies,* che modifica il testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 con un intervento peraltro nella materia elettorale (cause di ineleggibilità dei sindaci); 8, commi da 13-*octies* a 13-*duodecies,* che disciplinano le modalità di assegnazione delle quote di imposta dovute dallo Stato alla regione Sicilia a norma dell'articolo 37 del suo Statuto; 8-*bis*, che dà attuazione all'Accordo in materia finanziaria stipulato tra lo Stato e la regione Valle d'Aosta in data 21 luglio 2015, disciplinandone profili applicativi; 9-*novies* e 9-*decies* recanti disposizioni in materia sanitaria ulteriori rispetto a quanto concordato in sede di Conferenza Stato-regioni in data 26 febbraio e 2 luglio 2015 e connesse allo svolgimento di Expo 2015 e del Giubileo straordinario; 13-*bis*, recante istituzione di una zona franca per la Sardegna; 13-*ter*, recante misure per la città di Venezia; 16, comma 1-*bis*, capoverso 5-*ter*, che reca interventi volti ad assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe; 16-*quater*, recante disposizioni per la stabilizzazione dei lavoratori di comuni della regione Calabria; con riferimento alle disposizioni prima indicate, che inseriscono, nella legge di conversione, oggetti di disciplina nuovi rispetto a quelli contenuti nel decreto-legge, si ricorda che la **Corte costituzionale**, nella **sentenza n. 22 del 2012**, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze **n. 171 del 2007** e **n. 128 del 2008**, ha individuato, “*tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto legge in cui è inserita*”, nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo; si ricorda altresì che, nella **sentenza n. 32 del 2014**, con orientamento confermato, da ultimo, nella recentissima sentenza **n. 154 del 2015**, la Corte costituzionale ha inoltre chiarito che “*le disposizioni introdotte in sede di conversione devono potersi collegare al contenuto già disciplinato dal decreto-legge, ovvero, in caso di provvedimenti governativi a contenuto plurimo, alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso*”; ancorché riguardante una materia solo indirettamente connessa a quelle oggetto del decreto-legge, la disciplina contenuta all'articolo 9-*duodecies* – in materia di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco – non sembra invece presentare profili problematici sul piano dell'omogeneità del contenuto, in quanto essa appare strumentale all'attuazione della corposa disciplina, inserita in sede di conversione del decreto-legge, agli articoli da 9-*bis* a 9-*octies,* in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria»; ([**conseguente condizione**](#S20c02));

2 – [**Premessa**:](#premessa20) «il decreto-legge in esame **riproduce**, all'articolo 5-*bis*, i **contenuti del decreto-legge 1o luglio 2015, n. 85** (S. 1992), recante disposizioni urgenti per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio, assegnato alle Commissioni riunite 1a e 4a del Senato e, all'articolo 11, commi 16-*bis* e 16-*ter*, i **contenuti degli articoli 1 e 2 del decreto legge n. 92 del 2015** (C. 3210), in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, attualmente all'esame delle Commissioni riunite VIII e X della Camera; come già evidenziato dal Comitato per la legislazione in circostanze analoghe, da tale confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei Ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – possono discendere effetti di incertezza sull'individuazione della disciplina concretamente operante nelle materie oggetto di intervento legislativo, nonché un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge, sia pure attenuata dall'espressa clausola di salvezza degli effetti prodotti dal decreto-legge confluito nel provvedimento in esame e dunque destinato a decadere»; ([**conseguente raccomandazione**](#S20r01))

3 – [**Premessa**:](#premessa20) «nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il decreto-legge ricorre generalmente alla tecnica della novellazione; in alcuni casi, si registra tuttavia un **insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative**, dal momento che talune disposizioni intervengono su di esse mediante modifiche non testuali; in altri casi, il difetto di coordinamento con la normativa vigente è imputabile all'introduzione di numerose **misure di carattere organico** che, nell'ambito delle partizioni del testo nelle quali sono inserite, **appaiono decontestualizzate** e, in molti casi, **fanno sistema con quelle oggetto di altri provvedimenti**, all'interno dei quali dovrebbero essere opportunamente collocate al fine di definire in modo ordinato le materie che ne formano oggetto; tali modalità di produzione normativa, si riscontrano, a titolo meramente esemplificativo, agli articoli: 4, commi 1 e 2, 5 e 7, comma 9-*quinquies*, che fanno sistema con la legge n. 56 del 2014 relativamente al personale delle province; 7, che fa sistema con l'articolo 1, commi 430 e 537 della legge n. 190 del 2014, in materia di rinegoziazione di mutui da parte degli enti locali; 8, commi da 1 a 12, che fanno sistema con il decreto-legge n. 35 del 2013 (in particolare, articolo 1, commi 10 e 11 e articolo 2, comma 3), in materia di liquidità degli enti territoriali per procedere al pagamento dei debiti contratti; 8, commi da 4-*bis* a 4-*quater,* che fanno sistema con l'articolo 1, comma 381 della legge n. 190 del 2014; 11, che: al comma 1, per accelerare la ricostruzione in Abruzzo, integra e modifica in maniera non testuale l'articolo 67-*quater*, comma 8, del decreto-legge n. 83 del 2012 e, al comma 7-*bis*, estende l'ambito di applicazione del comma 5 del citato articolo 67-*quater*; 13, comma 01, che prolunga la catena delle proroghe dello stato di emergenza conseguente al terremoto del maggio 2012 effettuata modificando in maniera non testuale l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 74 del 2012 (articolo 6, comma 1 del decreto-legge n. 43 del 2013; articolo 7, comma 9-*ter* del decreto-legge n. 133 del 2014); 16, comma 1, che integra in maniera non testuale l'articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2014, in materia di affidamento dei servizi per il pubblico da parte degli istituti e luoghi della cultura »; ([**conseguente osservazione**](#S20o01))

4 – [**Premessa**:](#premessa20) «il decreto-legge, secondo una modalità di produzione normativa che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, appare non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, modifica altresì disposizioni di recentissima approvazione (si veda, ad esempio, l'articolo 8, comma 13)»;

5 – [**Premessa**:](#premessa20) «all'articolo 7, comma 2-*bis*, introduce, nell'ambito dell'articolo 259, comma 1-*ter*, del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000, che prevede che nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, in determinati casi, l'ente possa raggiungere l'equilibrio finanziario, in deroga alle norme vigenti, entro tre anni, un secondo periodo che estende tale termine portandolo da tre a quattro anni, a tutti gli enti locali, ricomprendendovi così anche i comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti indicati nel primo periodo, per i quali tuttavia il testo risultante dopo la modifica continua a mantenere il termine dei tre anni» ([**conseguente condizione**](#S20c03));

6 – [**Premessa**:](#premessa20) «il provvedimento contiene alcune disposizioni di carattere ordinamentale i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato rispetto alla loro entrata in vigore (si veda, per esempio, l'articolo 3, commi 1 e 2): in relazione alle succitate disposizioni, appare dubbia la rispondenza al requisito, previsto dall'**articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988**, della «**immediata applicabilità**» delle misure disposte dal decreto; altre disposizioni hanno invece efficacia retroattiva: ad esempio, l'articolo 1, comma 9, capoverso 3-*ter*, relativo alla disapplicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'anno 2012 e l'articolo 9, comma 9, che modifica alcune disposizioni del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) al fine di differire dal 2013 al 2017 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali, che finora non hanno trovato applicazione»;

7 – **[Premessa](#premessa20)**[:](#premessa20) «alle suddette disposizioni vanno aggiunte quelle contenute all'articolo 7, comma 8-*bis*, e all'articolo 9, comma 9-*bis*, formulate in termini di **interpretazione autentica** di una previgente disciplina normativa e per le quali andrebbe verificato se sia rispettata la prescrizione della **circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi** secondo cui “*deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare* ***effetto retroattivo***”»;

8 - **[Premessa](#premessa20)**[:](#premessa20) «esso contiene inoltre disposizioni di cui viene circoscritta la validità temporale, le quali agiscono generalmente **in deroga, esplicita o implicita, al diritto vigente**. A titolo esemplificativo: l'articolo 1, comma 7, con riguardo alle sanzioni erogabili ai comuni che non hanno rispettato i vincoli del patto di stabilità interno nel 2014, deroga implicitamente all'articolo 31, comma 26, lettera *a)* della legge 12 novembre 2011, n. 183; l'articolo 5, comma 2, sul trasferimento del personale appartenente alla polizia provinciale, dispone “in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale”»;

8a – **[Premessa](#premessa20)**[:](#premessa20) «l'articolo 11, comma 6, con riguardo alla ricostruzione in Abruzzo, pur facendo “salvo quanto previsto dall'articolo 1656 del codice civile” deroga implicitamente a tale norma, sostituendo alla previa autorizzazione dei subappalti da parte del committente, la semplice comunicazione *ex post* da parte dell'appaltatore al committente stesso» ([**conseguente osservazione**](#S20o03));

8b – [**Premessa**:](#premessa20) «al medesimo articolo 11, il comma 16-*quater*, lettera *a)*, novella l'articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, al fine di dettare una nuova disciplina per la nomina dei commissari straordinari per il risanamento ambientale, prevedendo che essa avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della Regione interessata, e **derogando così implicitamente** all'**articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988,** a norma del quale – e come attualmente previsto dalla disposizione novellata – i commissari straordinari del Governo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri»([**conseguente osservazione**](#S20o04));

9 – [**Premessa**:](#premessa20) «il decreto-legge reca la previsione di **adempimenti** ai quali si sarebbe dovuto dare attuazione in termini assai brevi e che risultano già scaduti. In particolare, all'articolo 8, il comma 2 prevede l'adozione, entro il 15 luglio, di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, conferendo alla Conferenza Stato-Regioni la possibilità di individuare, nei dieci giorni successivi, modalità di riparto diverse dal criterio legislativamente individuato dal medesimo comma; il comma 7 prevede l'adozione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 30 giugno 2015; il comma 10 prevede infine l'adozione di un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio con il quale “è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, la quota” di un contributo spettante a ciascun comune» ([**conseguente osservazione**](#S20o02));

10 – **[Premessa](#premessa20)**[:](#premessa20) «il disegno di legge è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (**ATN**), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**)»;

**Condizioni**:

*sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:*

1. tenuto conto della giurisprudenza della Corte costituzionale, valuti la Commissione la soppressione delle disposizioni contenute agli articoli 4-bis, 5-bis, 7, comma 9-ter, 7, commi da 9-septies a 9-quinquiesdecies, 7, commi 9-septiesdecies e duodevicies, 7, comma 9-sexies, 8, commi da 4-bis a 4-quater, 9, commi da 9-bis a 9-quater, 9, commi da 11-bis a 11-quater, 11, commi 16-bis e 16-ter; 11, comma 16-quater, 11-bis, 13-quater, 16-bis e 16-ter, che appaiono estranee rispetto agli oggetti e alle finalità del decreto-legge, nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo; [[torna su]](#premessa20)
2. verifichi altresì la Commissione l'opportunità di mantenere le disposizioni di cui agli articoli 1-quinquies, 7, comma 9-bis, 7, comma 9-quater, 7, comma 9-sexiesdecies, 7-bis, 8, comma 13-bis, 8, commi 13-ter e 13-quater, 8, comma 13-sexies, 8, commi da 13-octies a 13-duodecies, 8-bis, 8-novies e 8-decies, 13-bis, 13-ter, 16, comma 1-bis, capoverso 5-ter e 16-quater, le quali, pur recando misure riguardanti gli «enti territoriali», incidono tuttavia su oggetti ulteriori rispetto a quelli specificati nel preambolo; [[torna su]](#premessa20)

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1. all'articolo 7, comma 2-*bis*, si coordinino le disposizioni dallo stesso introdotte nell'ambito dell'articolo 259, comma 1-*ter*, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000, con quelle contenute nel primo periodo della disposizione novellata; [[torna su]](#premessa20)

**Osservazioni**:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

1. si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa, che incidono in via non testuale sulla normativa in vigore, in termini di novella alla medesima, nonché effettuare i necessari coordinamenti con l'ordinamento vigente; [[torna su]](#premessa20)
2. si dovrebbe altresì espungere dall'articolo 8, comma 2, secondo periodo, quella parte della disposizione che consente ad atti non legislativi di modificare i criteri di riparto del Fondo per assicurare la liquidità dei pagamenti in favore degli enti locali legislativamente individuati dal primo periodo del medesimo comma; [[torna su]](#premessa20)
3. all'articolo 11, comma 6, si dovrebbe esplicitare la deroga implicita, ivi contenuta, all'articolo 1656 del codice civile, in materia di subappalto; [[torna su]](#premessa20)
4. all'articolo 11, comma 16-*quater*, lettera *a),* laddove prevede che i Commissari straordinari per il risanamento ambientale siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – alla luce del quadro normativo vigente richiamato in premessa – valuti la Commissione se non sia opportuno – ripristinando il testo vigente – prevedere che la suddetta nomina avvenga mediante decreto del Presidente della Repubblica previa delibera del Consiglio dei ministri; [[torna su]](#premessa20)

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

1. all'articolo 8, comma 7, che contiene un rinvio generico all'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, si precisi a quale dei 26 commi di cui si compone l'articolo richiamato si intenda fare riferimento; [[torna su]](#premessa20)

**Raccomandazioni**:

1. abbia cura il legislatore di evitare sovrapposizioni normative ed intrecci tra disposizioni sostanzialmente identiche presenti in più provvedimenti d'urgenza, in quanto tale fenomeno è suscettibile di ingenerare incertezze interpretative ed applicative, di determinare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge nonché un uso anomalo dello strumento del decreto-legge.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0021** | AC 3194 | [ddl Gov](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3194) | Delega appalti | [30/07/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=07&giorno=30&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150730.com48.bollettino.sede00020.tit00010#data.20150730.com48.bollettino.sede00020.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 4 Condizioni, 8 Osservazioni** | |
| [1](#S21a01) – Contenuto omogeneo |  |
| [2](#S21a02) – Disposizioni di delega: principi e criteri direttivi | Sovrapposizione tra oggetto della delega e principi e criteri direttivi.  Osservazione 2 |
| [2a](#S21a02a) - Disposizioni di delega: principi e criteri direttivi | Principi e criteri direttivi eccessivamente generici  Osservazione 3 |
| [[2](#S21a02a)b](#S21a02b) - Disposizioni di delega: principi e criteri direttivi | Principi e criteri direttivi indicati in termini di finalità della delega.  Osservazione 3 |
| [3](#S21a03) – Disposizioni di delega: principi e criteri direttivi | Principi e criteri direttivi formulati con espressioni che fanno riferimento a un “effettivo coordinamento” o ad un “ordinato passaggio” con la nuova disciplina; richiami al rispetto della normativa vigente di rango europeo, statale o costituzionale.  Condizione 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| [4](#S21a04) – Formulazione del testo | Errato riferimento ad un secondo parere parlamentare con riguardo a procedura di delega che prevede intervento in seconda battuta delle Assemblee in luogo del doppio parere.  Condizione 3 |
| [5](#S21a05) – Procedure di delega | Scorrimento del termine per l’esercizio della delega. Richiamo al parere sull’AC 2617 (XVII – turno On. Taglialatela, Scheda 31, 11/12/2014).  Condizione 5 |
| [6](#S21a06) – Disposizioni di delega: principi e criteri direttivi | Alcuni principi e criteri direttivi contengono norme di immediata applicazione e riguardano adempimenti ulteriori rispetto all’esercizio della delega.  Osservazione 8 |
| [7](#S21a07) – Formulazione del testo | Uso di aggettivi ed avverbi nei principi e criteri direttivi che determina un’autoqualificazione delle previsioni. |
| [8](#S21a08) – AIR e ATN | Presenti. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi non in Premessa** | |
| [Condizione 1](#S21c01) | Formulazione del testo. |
| [Condizione 2](#S21c02) | Coordinamento interno del testo. |
| [Osservazione 1](#S21o01) | Coordinamento interno del testo. |
| [Osservazione 4](#S21o04) | Coordinamento interno del testo. |
| [Osservazione 5](#S21o05) | Coordinamento interno del testo. |
| [Osservazione 6](#S21o06) | Coordinamento interno del testo. |
| [Osservazione 7](#S21o07) | Formulazione del testo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| [C](#S21C) - Condizioni |  |
| [O](#S21O) - Osservazioni |  |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Parere sull’AC 2617 (XVII – turno On. Taglialatela, Scheda 31, 11/12/2014).* |

1 – [**Premessa**:](#premessa21) «il disegno di legge, che si compone di un unico articolo suddiviso in 9 commi, reca un **contenuto omogeneo**, essendo volto a delegare il Governo alla redazione di un nuovo codice dei contratti pubblici, al fine di recepire tre direttive europee di riordino della normativa dell'Unione europea in materia di concessioni e di appalti, nonché di riordinare la disciplina interna vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

2 – [**Premessa**:](#premessa21) «in relazione alla formulazione delle norme di delega, il disegno di legge contiene alcune disposizioni nelle quali **i principi e criteri direttivi** appaiono presentare elementi di **sovrapposizione con l'oggetto della delega** (si vedano le lettere *e), f), i), m), p), t), ddd),* e *fff)* del comma 1)» ([**conseguente osservazione**](#S21o02));

2a - [**Premessa**:](#premessa21) «[il disegno di legge contiene] disposizioni nelle quali i principi e criteri direttivi appaiono eccessivamente generici (ad esempio, la lettera *o*) del comma 1, che prevede l’“attribuzione all'ANAC di più ampie funzioni”, la lettera *zz*) del medesimo comma, che demanda al decreto legislativo la *“previsione di criteri per le concessioni*” e l'introduzione di “*criteri volti a vincolare la concessione*”, e la lettera *ggg)* del medesimo comma 1 che, in merito all'impatto sull'ambiente o sul territorio di grandi progetti infrastrutturali, delega il Governo a prevedere “*una procedura di acquisizione dei consensi tecnici e amministrativi per realizzare un'opera che sia semplice, vincolante e non modificabile nel tempo*”)» ([**conseguente osservazione**](#S21o03));

2b – [**Premessa**:](#premessa21) «[il disegno di legge contiene] disposizioni nelle quali i **principi e criteri direttivi sono indicati in termini di finalità della delega** (si vedano, ad esempio, le lettere *b), c), d)* e *u)* del comma 1), con la conseguenza che, nelle suddette fattispecie, risulta oltremodo dilatato l'orizzonte della scelta discrezionale del Governo» ([**conseguente osservazione**](#S21o03));

3 – [**Premessa**:](#premessa21) «alcuni dei **principi e criteri direttivi** della delega enucleati al comma 1 contengono inoltre clausole delle quali andrebbe valutata la **portata normativa**: ad esempio, Pag. 11la lettera *b)* richiede che sia garantito “*l'effettivo coordinamento e l'ordinata transizione tra la previgente e la nuova disciplina*”, analogamente, la lettera *mmm)* richiama la necessità di un “*ordinato passaggio tra la previgente e la nuova disciplina*”; altre disposizioni richiedono poi il rispetto della vigente normativa statale (lettera *h*), della normativa di rango costituzionale (lettera *v*), del diritto europeo (lettere *ss*), *uu)* e *aaa)*, o dei principi dell'Unione europea (lettera *oo*)»;

4 – [**Premessa**:](#premessa21) «quanto alla **procedura delineata per l'esercizio della delega**, il comma 3, quarto periodo, prevede che il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmetta il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e renda comunicazioni innanzi alle relative Assemblee, al termine delle quali potrebbero approvare apposite risoluzioni parlamentari: per tale ragione, non appare chiara la formulazione della norma laddove reca l'inciso “*anche in mancanza di nuovo parere*”, posto che la procedura delineata non contempla l'espressione di un secondo parere parlamentare» ([**conseguente condizione**](#S21c03));

5 - [**Premessa**:](#premessa21) «con riferimento al computo dei **termini per l'esercizio della delega**, l'ultimo periodo del comma 3 richiama la previsione di carattere generale contenuta nell'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012, a norma del quale se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi, secondo un meccanismo che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si segnala che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione nei propri pareri, ha sempre segnalato che “appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunziando alla cosiddetta ‘tecnica dello scorrimento‘” e che, **nell'esame del disegno di legge C. 2617** (delega per la riforma del terzo settore), dopo che il Comitato aveva posto una condizione in tal senso, l'Assemblea della Camera ha approvato, il 1o aprile 2015, un emendamento all'articolo 1, comma 6, del disegno di legge, che ha previsto, in luogo dello scorrimento del termine di delega, un termine univoco entro il quale il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi, pena l'inefficacia della delega» ([**conseguente condizione**](#S21c04)).

6 – [**Premessa**:](#premessa21) «alcuni dei **principi e criteri direttivi** (ad esempio, quelli contenuti all'articolo 1, comma 1, lettere *q*) e *lll)*, che autorizzano il Governo ad emanare un nuovo regolamento di attuazione ed esecuzione del nuovo codice, che disponga, in particolare, “la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di lavori, di servizi e di fornitura”) recano in realtà **norme di immediata applicazione** e riguardano **adempimenti ulteriori** rispetto all'esercizio della delega e potrebbero essere ricollocate al di fuori dei principi e criteri direttivi di delega, tra le disposizioni di immediata applicazione, e, in particolare, al comma 6, con il quale fanno sistema»;

7 – [**Premessa**:](#premessa21) «sul piano della **formulazione del testo**, in diversi principi e criteri direttivi **l'uso degli aggettivi e degli avverbi determina un'autoqualificazione delle previsioni**: ciò si riscontra, a titolo esemplificativo, al comma 1, lettera *b*) – che delega il Governo alla “compilazione di un unico testo normativo con contenuti di disciplina adeguata” – lettera *c*) – che pone l'obiettivo di “conseguire una drastica riduzione e razionalizzazione del complesso delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti e un maggiore livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, tenendo in debita considerazione gli aspetti peculiari dei contratti pubblici relativi a lavori” – nonché alle lettere *d*) e *gg)*»;

8 – [**Premessa**:](#premessa21) «il disegno di legge nel testo presentato al Senato reca sia l'analisi tecnico-normativa (**ATN**) sia l'analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**)»;

**Condizioni:**

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

1. all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), si sostituisca il riferimento ivi contenuto alla “compilazione” di un nuovo testo unico normativo recante il codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione con quello, più appropriato, alla “elaborazione” di tale codice, tenuto conto della natura non solo ricognitiva ma anche innovativa dello stesso; [[torna su](#premessa21)]
2. tenuto conto che la lettera *iii*) del comma 1 delega il Governo alla “*espressa abrogazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con effetto dalla data di entrata in vigore*” del nuovo codice, si verifichi la soppressione del comma 8, il quale dispone, in maniera parziale e con la stessa decorrenza, la cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 129, comma 3, del medesimo codice; [[torna su](#premessa21)]
3. per quanto detto in premessa – all'articolo 1, comma 3, quarto periodo, si elimini l'inciso “*anche in mancanza di nuovo parere*” [[torna su](#premessa21)]
4. per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 3, si sostituisca il quinto periodo, che consente il ricorso alla “tecnica dello scorrimento” del termine per l'esercizio della delega, individuando in modo univoco il termine ultimo per l'esercizio della delega, che potrebbe coincidere – anche al fine di evitare l'apertura di procedure di infrazione –, con il termine ultimo per l'attuazione delle direttive (18 aprile 2016) [[torna su](#premessa21)]

**Osservazioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

1. tenuto conto che la lettera *ee*) del comma 1 e il comma 7 recano entrambi (l'uno sotto forma di principio e criterio direttivo di delega, l'altro di disposizione di immediata applicazione) la previsione del divieto, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, di attribuire compiti di responsabile o direttore dei lavori allo stesso contraente generale o soggetto collegato – si dovrebbe chiarire se, come sembra, l'intento del legislatore sia quello di dettare una nuova disciplina che abbia immediata vigenza nelle more dell'adozione del nuovo codice, ma che poi confluisca nel codice medesimo o se, invece, si tratti di una duplicazione della stessa disposizione [[torna su](#premessa21)]
2. all'articolo 1, comma 1, si dovrebbero meglio specificare i principi e criteri direttivi contenuti alle lettere *e), f), i) m), p), t), ddd)* e *fff)*, avendo cura di distinguerli chiaramente dagli oggetti di delega, come richiesto dalla circolare del 2001; [[torna su](#premessa21)]
3. al medesimo articolo 1, comma 1, lettere *b), c), d) o), u), zz)* e *ggg)*, che recano principi e criteri direttivi generici o formulati in termini di finalità della delega, si dovrebbero meglio precisare i suddetti principi e criteri al fine di circoscrivere adeguatamente la discrezionalità del legislatore delegato; [[torna su](#premessa21)]

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

1. si dovrebbero coordinare le disposizioni recate dal comma 1, lettera *a*), che dispone il “*divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive*” con le previsioni delle lettere *n), ff), gg)* e *oo)*, che sembrano invece imporre aggravi procedurali o complicazioni rispetto a quanto stabilito dalla normativa europea di riferimento; [[torna su](#premessa21)]
2. per esigenze di coordinamento interno al testo, si valuti l'unificazione nell'ambito di un unico principio e criterio direttivo dei due distinti principi e criteri contenuti alle lettere *d*) e *g)* in quanto, mentre il primo indica tra gli obiettivi di delega la definizione di “*procedure non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessione*”, la seconda ripete tale obiettivo ponendovi un'eccezione, rappresentata dalle “*singole fattispecie connesse ad urgenze di protezione civile determinate da calamità naturali*”; [[torna su](#premessa21)]
3. si dovrebbero altresì coordinare le disposizioni recate dal comma 1, lettera l), numero 2), laddove prevede l'unificazione delle banche dati esistenti nel settore presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con esclusione della banca dati centralizzata di cui alla lettera r), con quelle recate da tale lettera, la quale dispone a sua volta “l'accesso a un'unica banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, conferendo così l'attributo dell'unicità a due distinte banche dati [[torna su](#premessa21)]
4. al comma 1, lettera *l*), n. 5), che prefigura l'introduzione di un ulteriore obbligo di denuncia (oltre gli obblighi di denuncia già previsti nel codice penale), limitato ad alcune specifiche categorie di reati e posto a carico delle imprese titolari di appalti pubblici, si dovrebbe indicare – come negli altri casi di denuncia obbligatoria già previsti nel codice penale – la sanzione conseguente alla violazione dell'obbligo in oggetto; [[torna su](#premessa21)]
5. per quanto detto in premessa, valuti altresì la Commissione l'opportunità di ricollocare i principi e criteri direttivi contenuti all'articolo 1, comma 1, lettere *q*) e *lll),* al di fuori dei principi e criteri direttivi di delega tra le disposizioni di immediata applicazione, e, in particolare, al comma 6, con il quale fanno sistema. [[torna su](#premessa21)]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0022** | 3315 | [DL 146/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3315) | Scioperi nei musei | [30/09/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=09&giorno=30&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150930.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20150930.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 1 Condizione, 1 Osservazione** | |
| [1](#S22a01) – Contenuto puntuale | Il provvedimento consta di un solo articolo di natura sostanziale. |
| [2](#S22a02) – Ambito di applicazione | Condizione 1  Osservazione 1 |
| [3](#S22a03) – AIR e ATN | Assenti. Manca il riferimento all’eventuale esenzione dall’AIR. Richiamo all’articolo 9 del DPCM n. 170/2008. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| [C](#S22C) - Condizioni |  | |
| [O](#S22O) - Osservazioni |  | |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Articolo 9 del DPCM n. 170/2008.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa22) «esaminato il disegno di legge C. 3315 e rilevato che esso consta di un solo articolo di natura sostanziale, volto ad integrare la legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali, al fine di includere tra questi ultimi “*l'apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni*”, recando conseguentemente un contenuto puntuale e corrispondente al titolo»;

2 – [**Premessa**:](#premessa22) «constatato che il citato articolo 101 del decreto legislativo n. 42 prevede che: “*sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali*” e che il richiamo ai soli musei e ai luoghi della cultura operato dall'articolo 1sembrerebbe dunque volto a circoscrivere l'ambito applicativo della norma, oltre che ai luoghi della cultura, ai soli musei, con esclusione delle altre «strutture permanenti» qualificabili come istituti della cultura (biblioteche e archivi)» ([**conseguente condizione**](#S22c01)) ([**conseguente osservazione**](#S22o01));

3 – [**Premessa**:](#premessa22) «osservato che il disegno di legge all'esame non è provvisto né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); tuttavia, la relazione illustrativa, conformemente al disposto dell'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell'intervento normativo, peraltro circoscritto».

**Condizioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

1. si dovrebbe chiarire la portata normativa dell'intervento contenuto all'articolo 1 – che novella la legge n. 146 del 1990, sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali – allo scopo di precisare se si intendano ricomprendere nel raggio d'azione della novella anche i musei e i luoghi della cultura appartenenti a soggetti privati, come sembrerebbe deporre la lettera della norma, ovvero se si intenda circoscrivere la novella in questione ai soli musei e ai luoghi della cultura appartenenti a soggetti pubblici, come sembrerebbe invece desumersi dalla relazione illustrativa ed in sintonia con quanto previsto dall'articolo 101, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che qualifica il servizio espletato dai soggetti privati quale servizio privato di utilità sociale; [[torna su](#premessa22)]

**Osservazioni:**

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

1. per quanto detto in premessa, all'articolo 1 si dovrebbe altresì chiarire se con l'impiego della locuzione “musei e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni” si intenda circoscrivere l'ambito applicativo della norma, oltre che ai luoghi della cultura, ai soli musei; ove l'intento sia invece quello di ricomprendere nel raggio di azione della norma anche le altre “strutture permanenti” qualificabili come istituti della cultura (le biblioteche e gli archivi), si dovrebbe riformulare la norma sostituendo il riferimento ivi contenuto ai “musei” con quello, più appropriato, agli “istituti della cultura”. [[torna su](#premessa22)]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0023** | 3272 | [ddl Gov](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3272) | Riforma RAI | [30/09/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=09&giorno=30&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20150930.com48.bollettino.sede00020.tit00010#data.20150930.com48.bollettino.sede00020.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 2 Condizioni, 1 Osservazione** | |
| [1](#S23a01) – Contenuto omogeneo |  |
| [2](#S23a02) – Formulazione del testo | Condizione 1 |
| [3](#S23a03) – Disposizioni di delega: principi e criteri direttivi | Principi e criteri direttivi generici o meramente ripetitivi di disposizioni già presenti nel testo unico in vigore o riproduttivi di principi e criteri di delega già contenuti nella delega relativa al testo unico attualmente in vigore.  Condizione 2 |
| [4](#S23a04) – Portata normativa | Il provvedimento reca disposizioni meramente ricognitive o riproduttive di altre già vigenti. |
| [5](#S23a05) – AIR e ATN | Presenti |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| [C](#S23O) - Condizioni |  |
| [O](#S23O) - Osservazioni |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi non presenti in premessa** |  |
| Rubrica dell’articolo 1 | [Osservazione 1](#S23o01) |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *nessuno.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa23) «il disegno di legge, che si compone di 5 articoli, reca un **contenuto omogeneo**, in quanto interviene sulla disciplina del contratto unico di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo (articolo 1), riforma l'assetto di *governance* della RAI (articolo 2), interviene sull'attività gestionale della medesima società (articolo 3), reca una delega al Governo per il riassetto normativo in materia (articolo 4) e contiene, infine, le disposizioni transitorie (articolo 5)»;

2 – [**Premessa**:](#premessa23) «il disegno di legge, all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), modifica l'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sostituendo **l'espressione** “servizio pubblico generale radiotelevisivo” con la locuzione “servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale”: il provvedimento non provvede tuttavia a coordinare con la nuova locuzione né la terminologia usata in altre parti del disegno di legge all'esame (per esempio alla lettera *b*) del medesimo comma 1) né quella presente nelle rimanenti disposizioni del testo unico nelle quali ricorre l'espressione “servizio pubblico generale radiotelevisivo” (ad esempio, all'articolo 2, comma 1, lettera *t*), che ne reca la stessa definizione)» ([**conseguente condizione**](#S23c01));

3 – [**Premessa**:](#premessa23) «il disegno di legge, all'articolo 4, comma 2, nel delegare il Governo ad adottare un decreto legislativo che modifichi il vigente testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, enuclea **principi e criteri direttivi** ulteriori rispetto a quelli in base ai quali è stato emanato il testo unico stesso, e contenuti all'articolo 16 della legge n. 112 del 2004; i suddetti principi e criteri, tuttavia, in un caso, (e, segnatamente, alla lettera *a*), che prevede il riordino e la semplificazione delle disposizioni vigenti “*anche ai fini dell'adeguamento dei compiti del servizio pubblico con riguardo alle diverse piattaforme tecnologiche e tenuto conto dei mutamenti intervenuti*”) appaiono **assai generici**; in altri casi risultano meramente ripetitivi di disposizioni già presenti nel testo unico in vigore (si vedano le lettere *b), c)* e *d)*, che riproducono in forma di principi e criteri direttivi le previsioni di cui all'articolo 45, comma 2, lettere *h)* (contenuti dedicati specificamente ai minori), *a)* (copertura integrale di tutto il territorio nazionale) ed *f)* (effettuazione di trasmissioni nelle lingue delle minoranze linguistiche); mentre, in un altro caso (e, segnatamente, alla lettera *e)*, che indica come criterio l'indicazione espressa delle norme abrogate), risultano riproduttivi di principi e criteri di delega già contenuti nella delega di cui all'articolo 16 della legge n. 112 del 2004» ([**conseguente condizione**](#S23c02));

4 – [**Premessa**:](#premessa23) «il provvedimento reca inoltre disposizioni meramente ricognitive o riproduttive di altre già vigenti; ad esempio, l'articolo 2, comma 2, terzo periodo, ribadisce che, per quanto non diversamente disposto, si applica alla RAI la disciplina relativa alle società per azioni recata dal codice civile, ancorché analoga previsione sia presente nell'articolo 49, comma 2, del testo unico»;

5 - [**Premessa**:](#premessa23) «il disegno di legge nel testo presentato al Senato reca sia l'analisi tecnico-normativa (**ATN**) sia l'analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**)».

**Condizioni:**

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

1. all'articolo 1, comma 1, lettera *a)* – che modifica l'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sostituendo l'espressione “servizio pubblico generale radiotelevisivo” con la locuzione “servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale” – provvedano le Commissioni a coordinare la terminologia usata in altre parti del testo (per esempio alla successiva lettera *b)*, con la modifica in argomento, nonché ad estendere la modifica in oggetto a tutte le disposizioni del testo unico in cui ricorre l'espressione “servizio pubblico generale radiotelevisivo”, a partire dall'articolo 2, comma 1, lettera *t)*, che ne reca la definizione; [[torna su](#premessa23)]
2. provvedano altresì le Commissioni a specificare il principio e criterio direttivo di delega contenuto all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, che, nella sua genericità, dilata oltremodo l'orizzonte della scelta discrezionale del Governo, contestualmente verificando la portata normativa dei principi e dei criteri direttivi contenuti alle lettere da *b)* ad *e)* del medesimo comma 1; [[torna su](#premessa23)]

**Osservazioni:**

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

1. all'articolo 1, si verifichi l'opportunità di riformulare la rubrica, tenuto conto che la stessa fa esclusivo riferimento al contratto nazionale di servizio, mentre l'articolo interviene altresì sulla disciplina dei contratti di servizio regionali e delle province autonome. [[torna su](#premessa23)]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0024** | 3340 | [DL 154/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3340) | Materia economico-sociale | [07/10/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=10&giorno=07&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20151007.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20151007.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: nessuno** | |
| [1](#S24a01) – Contenuto implicitamente eterogeneo | Ciascuno dei tre articoli incide su un diverso ambito materiale. |
| [2](#S24a02) – AIR e ATN | Presenti. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| Nessuno. |  | |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Nessuno.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa24) «il decreto-legge consta di tre articoli di natura sostanziale, recanti, rispettivamente, misure per garantire il decoro degli istituti scolastici, interventi volti ad assicurare l’esecuzione dei programmi di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, nonché interventi nei territori colpiti dagli eccezionali eventi metereologici dei giorni 13 e 14 settembre 2015; il titolo del decreto-legge riconduce alla generica e vasta materia economico-sociale i contenuti dei tre articoli, i quali, invece, **incidono ciascuno su un diverso ambito materiale**»;

2 – [**Premessa**:](#premessa24) «il disegno di legge all’esame è provvisto sia della relazione sull’analisi tecnico-normativa (**ATN**), sia della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**)».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0025** | 2613-B | [ddl Gov](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2613-B) | Riforme costituzionali | [04/11/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=11&giorno=04&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20151104.com48.bollettino.sede00010.tit00010#data.20151104.com48.bollettino.sede00010.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: nessun rilievo** | |
| [1](#S25a01) – Coordinamento interno del testo |  |
| [2](#S25a02) – Coordinamento interno del testo |  |
| [3](#S25a03) – Efficacia temporale | Si dispone l’ultrattività del vigente testo dell’articolo 116 della Costituzione, con riferimento alle sole Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome, sino alla revisione dei rispettivi Statuti di autonomia. |
| [4](#S25a04) – Formulazione del testo |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| *nessun rilievo.* |  | |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *nessun riferimento.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa25) «a seguito delle modifiche apportate dal Senato, alcune **questioni di coordinamento** potrebbero porsi in relazione al quinto comma dell'**articolo 55 (articolo 1, comma 1, del disegno di legge**): il primo periodo assegna infatti al Senato l'esercizio in via esclusiva delle funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica, laddove il secondo periodo del medesimo comma gli attribuisce le funzioni, da esercitare in concorso con la Camera, «di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea»; in proposito, si osserva peraltro che, come si può desumere dai lavori preparatori oltre che da un'interpretazione sistematica delle due disposizioni, mentre il primo periodo sembrerebbe volto ad individuare il ruolo del Senato, qualificandolo come il luogo del raccordo tra lo Stato e gli enti costitutivi della Repubblica, il secondo periodo, invece, sembrerebbe volto ad enumerare le competenze che sono assegnate a tale ramo del Parlamento, annoverando, tra di esse, anche quelle di raccordo tra lo Stato, gli enti territoriali e l'Unione europea, da esercitare in concorso con la Camera»;

2 – [**Premessa**:](#premessa25) «ulteriori **questioni di coordinamento** poste dal **comma 6 dell'articolo 39** vengono poi risolte dal comma 11, terzo periodo, del medesimo articolo, il quale, tuttavia, si sovrappone alla prima disposizione – che formava oggetto di doppia deliberazione conforme da parte dei due rami del Parlamento già in prima lettura – modificandola in maniera non testuale: mentre, infatti, il comma 6 stabilisce che la legge volta a disciplinare le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica «è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati» tenute dopo la data di entrata in vigore della legge costituzionale, il periodo in esame chiarisce che «il termine di cui al comma 6 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale»

3 – [**Premessa**:](#premessa25) «il disegno di legge costituzionale, all'articolo 39, comma 13, con norma di immediata applicazione – la quale dovrebbe dunque essere inserita nell'elenco, contenuto all'articolo 41, delle disposizioni aventi decorrenza immediata – dispone **l'ultrattività del vigente testo dell'articolo 116 della Costituzione**, con riferimento alle sole regioni a statuto speciale ed alle province autonome, sino alla revisione (che potrebbe non essere contestuale), dei rispettivi Statuti di autonomia; in proposito, si ricorda peraltro che il primo periodo del medesimo comma 13 (il quale forma in massima parte oggetto di doppia deliberazione conforme da parte dei due rami del Parlamento), nel prevedere che le disposizioni contenute nel Capo IV del disegno di legge (che riformano il Titolo V della Parte II della Costituzione) non si applichino alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome sino alla revisione dei rispettivi Statuti, sembrerebbe già disporre, per tali enti, un'ultrattività del vigente Titolo V della Costituzione»;

4 – [**Premessa**:](#premessa25) «**l'articolo 55, al penultimo periodo del quinto comma** (**articolo 1, comma 1, del disegno di legge**), assegna al Senato la funzione di verificare l'impatto delle politiche dell'Unione europea sulle politiche regionali, riferendosi genericamente ed in senso a-tecnico all'impatto di tali politiche «sui territori»; in proposito, si osserva peraltro che, ferma restando l'opportunità di un chiarimento circa la dimensione territoriale alla quale si intende fare riferimento, la medesima dizione è già contenuta, nella medesima accezione, nel testo vigente dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione»;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0026** | 3386 | [DL 153/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3386) | Finanza pubblica | [04/11/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=11&giorno=04&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20151104.com48.bollettino.sede00020.tit00010#data.20151104.com48.bollettino.sede00020.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 1 Condizione, 2 Osservazioni** | |
| [1](#S26a01) – Contenuto omogeneo | Il provvedimento consta di due articoli di natura sostanziale, il cui contenuto è corrispondente al titolo. |
| [2](#S26a02) – Efficacia temporale | Disposizione che dispiega i propri effetti prima dell’entrata in vigore della legge di conversione.  Condizione 1 |
| [3](#S26a03) – Efficacia temporale: reviviscenza di disposizioni abrogate | Richiamo al paragrafo 15, lettera *d)*, della circolare sulla formulazione tecnica dei testi normativi.  Osservazione 1 |
| [4](#S26a04) – AIR e ATN | Presenti. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| [C](#S26C) - Condizioni |  | |
| [O](#S26O) - Osservazioni |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi non presenti in premessa** |  |
| Modifica non testuale | [Osservazione 2](#S26o02) |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *Circolare sulla formulazione tecnica dei testi normativi: paragrafo 15, lettera* d)*.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa26) «il decreto-legge, che si compone di due articoli di natura sostanziale, reca un **contenuto omogeneo** e corrispondente al titolo, in quanto contiene puntuali interventi in materia di finanza pubblica. In particolare, esso è volto a compensare gli effetti finanziari negativi derivanti dalla mancata autorizzazione, da parte della Commissione europea, all'estensione alla grande distribuzione di una misura di inversione contabile relativa all'IVA (così detto meccanismo del reverse charge), mediante la proroga dei termini della procedura, attualmente in atto, per l'emersione e il rientro dei capitali detenuti illegalmente all'estero (così detta voluntary disclosure), neutralizzando così l'aumento delle accise sui carburanti, previsto dalla clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 1, comma 632, della legge di stabilità per il 2015»;

2 – [**Premessa**:](#premessa26) «il provvedimento d'urgenza, all'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 2), capoverso 5, terzo periodo, con disposizione introdotta in sede di esame parlamentare, fissa al 10 novembre 2015 (e, quindi, presumibilmente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione) la data a partire dalla quale, in deroga alla normativa vigente, la competenza alla gestione delle istanze presentate nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria spetta “all'articolazione dell'Agenzia delle entrate individuata con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro la data di entrata in vigore della presente disposizione”» ([**conseguente condizione**](#S26c01));

3 – [**Premessa**:](#premessa26) «il medesimo articolo 2, al comma 2, lettera a), dispone la **reviviscenza** – fino al 31 dicembre 2016 e ai soli fini della collaborazione volontaria di cui alla legge n. 186 del 2014 – dei commi da 1-bis a 1-quinquies dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che sono stati abrogati, a decorrere dal 1o gennaio 2015, ad opera dell'articolo 1, comma 637, lettera c), n. 1.2 della legge di stabilità per il 2015. In proposito, si ricorda che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, al paragrafo 15, lettera d), dispone che “Se si intende fare rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento”» ([**conseguente osservazione**](#S26o01));.

4 – [**Premessa**:](#premessa26) «il disegno di legge è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (**ATN**), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**)».

**Condizioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

1. si verifichi la portata normativa dell'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 2), capoverso 5, terzo periodo, che, pur essendo stato inserito in sede di esame parlamentare, è volto a dispiegare i propri effetti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione; [[torna su](#premessa26)]

**Osservazioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

1. si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione contenuta all'articolo 2, comma 2, lettera a), in termini di novella all'articolo 1, comma 638, della legge n. 190 del 2014, il quale già introduce, per diverse finalità, alcuni casi di ultrattività delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-*bis* a 1-*quinquies*, del decreto legislativo n. 218 del 1997; [[torna su](#premessa26)]
2. si valuti altresì l'opportunità di riformulare la disposizione contenuta all'articolo 2, comma 2, lettera b-bis), che integra in maniera non testuale la disciplina della collaborazione volontaria, con specifico riguardo all'esonero dagli obblighi dichiarativi per i residenti in Italia che lavorano all'estero, in termini di novella alla legge n. 186 del 2014, che ne disciplina la procedura [[torna su](#premessa26)]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. SCHEDA** | **AC** | **TIPO ATTO** | **TITOLO BREVE** | **DATA PARERE** |
| **0027** | TU 1138 | [pdl misto](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=1138) | Modifiche al codice antimafia | [04/11/2015](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=17&anno=2015&mese=11&giorno=04&view=filtered_48&idCommissione=48&ancora=data.20151104.com48.bollettino.sede00030.tit00010#data.20151104.com48.bollettino.sede00030.tit00010) |

|  |  |
| --- | --- |
| **AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO** | |
| **Premessa** | |
| **Rilievi: 1 Osservazione** | |
| [1](#S27a01) – Contenuto omogeneo (non rilevato nel parere) |  |
| [2](#S27a02) – Portata normativa | Disposizioni che ne richiamano altre “in quanto compatibili” ovvero “in quanto applicabili”. |
| [3](#S27a03) – Disposizioni di delega | Brevità del termine per l’esercizio della delega giustificabile con l’assenza di gravami procedurali e la puntualità della definizione dell’oggetto, dei principi e dei criteri direttivi della delega. |
| [4](#S27a04) – Adempimenti | Termine per la presentazione di una relazione al Parlamento coincidente con quello per l’esercizio della delega.  Osservazione 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilievi** | |
| [O](#S27O) - Osservazioni |  | |

|  |
| --- |
| **Riferimenti** |
| *nessuno.* |

1 – [**Premessa**:](#premessa27) «il testo all'esame reca un complesso organico di interventi incidenti per lo più sul Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (e, in particolare, sul Libro I, concernente le misure di prevenzione), i quali risultano opportunamente formulati in termini di novelle»;

2 – [**Premessa**:](#premessa27) «in diverse novelle (a titolo esemplificativo, si vedano le novelle agli articoli 14, comma 4; 22, comma 2-bis; 24, comma 2; 28, comma 1, alinea; 34, commi 5, 6, 7 e 9; 41-bis, comma 2; 63, comma 9 del decreto legislativo n. 159 del 2011), come è prassi consolidata negli atti normativi che incidono sul settore della giustizia, sono presenti richiami normativi ad altre disposizioni, “in quanto compatibili” ovvero “in quanto applicabili” »;

3 – [**Premessa**:](#premessa27) «con riferimento alla **formulazione della norma di delega**, si osserva che l'articolo 47 delega il Governo ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, “un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, prevedendo incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva, favorendo l'emersione del lavoro irregolare e consentendo, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali alle medesime condizioni previste per le imprese sottoposte a procedure concorsuali”; osservato, a tale riguardo, che la brevità del termine per l'esercizio della delega si connette all'assenza di gravami procedurali (per esempio, non è previsto il parere parlamentare), la quale, a sua volta, si giustifica in ragione dell'analiticità e dell'accuratezza con la quale la disposizione di delega definisce l'oggetto e i principi e i criteri direttivi»;

4 – [**Premessa**:](#premessa27) «rilevato, infine, che l'articolo 49 prevede che il Presidente del Consiglio presenti una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del testo all'esame, entro un termine (pari a centoventi giorni dalla sua entrata in vigore) che, coincidendo con quello stabilito dall'articolo 47 per l'esercizio della delega, non consente al Governo di includere nella relazione al Parlamento alcun riferimento allo stato di attuazione della delega» ([**conseguente osservazione**](#S27o01));

**Osservazioni:**

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

1. per quanto detto in premessa, valuti la Commissione l'opportunità di stabilire, all'articolo 49, un termine più ampio per la presentazione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, della relazione al Parlamento sull'attuazione del provvedimento all'esame, allo scopo di consentire al Governo di riferire anche sullo stato di attuazione della delega conferitagli a norma dell'articolo 47. [[torna su](#premessa27)]

1. In questo caso si ripete di parere in parere la considerazione che tale circostanza “non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto, ordinariamente a contenuto politico, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (regolamenti governativi nella forma di decreti del Presidente della Repubblica ovvero regolamenti ministeriali)”.

   [↑](#footnote-ref-1)